



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 95

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 17 dicembre 2008

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 24
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 32
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 43
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 47
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 64
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 78
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 86
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 90
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 93
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 98
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 135

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

### Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero . . . . .	<i>Pag.</i> 207
--	-----------------

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . .	<i>Pag.</i> 208
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .	» 210
Per l'infanzia . . . . .	» 215

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i> 217
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri . . . . .	» 218
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .	» 219

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.*

---

<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag. 220</i>
<i>14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .</i>	<i>» 221</i>
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag. 222</i>
<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali . . . . .</b>	<b><i>Pag. 237</i></b>



**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**4<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione***DINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(586) LI GOTTI ed altri.** – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

**(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria**

**(955) COMPAGNA.** – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA*

(956) VALDITARA. – *Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi*

(960) RUTELLI e ZANDA. – *Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 novembre scorso.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della scorsa seduta).

Il senatore CASSON (PD) illustra l’emendamento 3.1, con il quale si prevede che i decreti volti alla individuazione della autorità di riferimento per le attività previste dal trattato, siano adottati entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di ratifica.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il senatore CASSON (PD) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 9, i quali sono volti ad assicurare maggiori tutele alle persone sottoposte ai prelievi di campioni biologici.

Si passa poi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

Il senatore CASSON (PD) illustra brevemente tutti gli emendamenti a sua firma, i quali impongono più puntuali obblighi di motivazione per gli atti dell’autorità giudiziaria adottati nell’esercizio delle attività di prelievo.

Si passa poi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12.

Il senatore CASSON (PD) dà brevemente conto degli emendamenti a sua firma, sottolineando come tali proposte siano volte a recepire rilievi formulati dall’Autorità garante dei dati personali.

Il senatore MARITATI (*PD*) illustra gli emendamenti 12.100 e 12.200, rilevando come tali proposte siano volte ad assicurare una più efficace e garantista gestione della banca dati del DNA. Al riguardo sollecita una riflessione generale sulla connessione esistente fra il corretto funzionamento della suddetta banca dati e la realizzazione di un sistema giudiziario informatico integrato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione DIVINA (*LNP*) illustra brevemente gli emendamenti 13.100 e 13.200, i quali sono volti a recepire rilievi formulati nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 13, i quali sono volti ad ampliare il novero dei titolari della facoltà di richiedere la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 16.1, con il quale si prevede un maggior coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 17.1 il quale prevede che nel periodo transitorio il prelievo di campioni biologici nei confronti di soggetti già detenuti od internati sia effettuato a cura della polizia penitenziaria, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore CASSON (*PD*) dà conto del complesso degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, sottolineandone il carattere formale.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 19.1, che introduce modifiche di carattere meramente formale.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione MUGNAI (*PdL*) presenta ed illustra l'emendamento 23.500, il quale adegua la formulazione dell'articolo 23 alla previsione della facoltà di nomina del difensore riconosciuta alla persona sottoposta alle operazioni di prelevamento.

La proposta in esame prevede inoltre la soppressione dell'articolo 224-ter in materia di provvedimenti del giudice per le perizie su persone

diverse dall'indagato o dell'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi.

Presenta e illustra altresì gli ulteriori emendamenti 24.500 e 28.500, correlati alla proposta 23.500.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime forti perplessità sulla soppressione del comma 7 dell'articolo 23, nel quale si prevede la nullità degli atti relativi alle operazioni di prelievo svolte sulla persona, in assenza di un difensore. La nuova formulazione rischia di porre problemi di compatibilità costituzionale.

Si svolge un breve dibattito al quale prendono parte il relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione DIVINA (*LNP*), che sottolinea la ripetibilità delle operazioni di prelievo, il senatore BALBONI (*PdL*), il quale ricorda che anche per i test alcolemici la presenza del difensore risulta del tutto facoltativa, il senatore D'AMBROSIO (*PD*), il quale sottolinea invece l'importanza sul piano probatorio di tali prelievi e il senatore MARITATI (*PD*), che sottolinea la necessità di evitare che gli esami possano essere impugnati, anche perché non è sempre detto che siano ripetibili.

Dopo interventi del presidente BERSELLI (*PdL*), nonché dei sottosegretari CALIENDO e MANTOVANO, il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione MUGNAI (*PdL*) riformula l'emendamento in un testo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra brevemente gli emendamenti 24.1 e 24.2.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, sottolineando come tali proposte siano volte ad assicurare una maggiore tutela ai soggetti incapaci sottoposti alle operazioni di prelievo.

Illustra quindi brevemente l'emendamento 30.1.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione MUGNAI (*PdL*), dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 3.1, 9.1 e 9.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 9.7, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.3 e parere favorevole sull'emendamento 10.2.



Dopo aver espresso parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12, nonché sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 16.1, 17.1, 18.1, 18.2 e 18.0.1.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 19.1, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 23, in ragione della presentazione dell'emendamento 23.500 (testo 2).

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 24.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti 24.2, 28.1, 28.2, 28.3 e 28.4.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 28.5 e 30.1.

Il sottosegretario MANTOVANI, nell'esprimere parere conforme ai relatori, invita al ritiro degli emendamenti 13.100 e 13.200 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3 e 28.4.

Relativamente agli emendamenti presentati dai relatori 23.500 (testo 2), 24.500 e 28.500, esprime parere favorevole.

Il relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione MUGNAI (*PdL*), accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 13.100 e 13.200.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente DINI comunica che le Commissioni riunite sono convocate domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI  
DI LEGGE NN. 586, 905, 955, 956 E 960**

**Art. 3.**

**3.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della giustizia» aggiungere, in fine, le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

**Art. 9.**

**9.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «campioni biologici» aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».*

---

**9.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «campioni biologici» aggiungere, in fine, le seguenti: «, su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria».*

---

**9.3**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «detentiva» aggiungere, in fine, le seguenti: «per avere commesso un fatto previsto come delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».*

---

**9.4**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero: «372» inserire le seguenti parole: «, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375».*

---

**9.5**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «capo I», inserire le seguenti: «, tranne quelli di cui all'articolo 453».*

---

**9.6**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «capo I», inserire le seguenti: «, tranne quelli di cui all'articolo 499».*

---

**9.7**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 4, dopo le parole: «di polizia giudiziaria», aggiungere, in fine, le seguenti: «dello stesso sesso del soggetto da sottoporre a prelievo,*

salvo vi ostino ragioni di urgenza, che sono comunque richiamate specificamente nel verbale relativo alle operazioni di prelievo effettuate».

---

**9.8**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «dignità» inserire la seguente: «del decoro».*

---

**Art. 10.****10.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, dopo le parole: «l'autorità giudiziaria precedente» inserire le seguenti: «, con decreto motivato,».*

---

**10.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, dopo le parole: «il passaggio in giudicato della sentenza», inserire le seguenti: «ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione».*

---

**10.3**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, dopo le parole: «può chiedere» inserire le seguenti: «con atto motivato».*

---

**Art. 12.****12.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I profili del DNA e le relative informazioni sono conservati con modalità tali da escludere la possibilità di duplicazione.».

---

**12.100**

MARITATI

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «polizia giudiziaria», inserire le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».*

*Conseguentemente, al comma 2, al primo periodo, alle parole: «esclusivamente per fini» preporre la seguente: «medesima».*

---

**12.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «è effettuato» inserire le seguenti: «esclusivamente per le finalità investigative e di identificazione previste dalla legge e».*

---

**12.200**

MARITATI

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Ogni modifica alla struttura ovvero alle modalità di gestione o funzionamento della banca dati nazionale del DNA o del laboratorio centrale per la medesima banca dati, è subordinata all'acquisizione del parere conforme del procuratore generale presso la Corte di Cassazione.».

---

**Art. 13.****13.100**

I RELATORI

*Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere la parola «anche».*

---

**13.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta anche d'ufficio» con le altre: «sono disposte, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore,».*

---

**13.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le altre: «, d'ufficio o su istanza dell'erede o di taluno dei parenti entro il secondo grado del defunto o dei loro difensori,».*

---

**13.3**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «è disposta anche d'ufficio» con le altre: «sono disposte, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore,».*

---

**13.4**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le altre: «, d'ufficio o su istanza dell'erede o di taluno dei parenti entro il secondo grado del defunto ovvero della persona scomparsa o dei loro difensori.».*

---

**13.200**

I RELATORI

*Sostituire il comma 4 con il seguente: «In ogni altro caso sono disposte la conservazione del campione biologico e l'inserimento del profilo biologico del DNA nella Banca dati nazionale del DNA, per periodi stabiliti dal Regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, secondo criteri di proporzionalità fra il tempo di conservazione dei suddetti campioni e dati e la gravità del reato e la pericolosità del soggetto. In ogni caso i termini non possono eccedere i venti anni per la conservazione del campione biologico e i quaranta anni per l'inserimento del profilo del DNA nella Banca nazionale del DNA, a decorrere dall'ultima circostanza che ha determinato la loro acquisizione.».*

---

**Art. 16.****16.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «previa acquisizione del parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali e sentito.».*

---

**Art. 17.****17.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 2, dopo le parole: «di un anno» aggiungere, in fine, le seguenti: «, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria».*

---

**Art. 18.****18.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti legislativi» con le altre: «Gli schemi di decreti legislativi».*

---

**18.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: «e successivamente» con le altre: «e i relativi schemi sono».*

---

**18.0.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)*

1. I Ministri dell'interno e della giustizia informano il Parlamento, con cadenza semestrale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di rife-



rimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati, nonché in ordine allo stato di attuazione delle norme previste dal Capo II della presente legge per le parti di rispettiva competenza. I Ministri dell'interno e della giustizia trasmettono altresì al Parlamento, unitamente all'informativa di cui al periodo precedente, il parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito alle misure a tutela dei dati personali adottate nell'ambito delle attività connesse al funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati.».

---

## **Art. 19.**

### **19.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196» aggiungere, in fine, le seguenti: «e successive modificazioni».*

---

## **Art. 23.**

### **23.500**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

*(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - *(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale).*

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'uffi-

cio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

**23.500 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

*(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - *(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale).*

1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.

3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità.

5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.»

---

### 23.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 1, sostituire la parola: «indagata» con le altre: «sottoposta alle indagini».*

---

### 23.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 4, al secondo periodo, dopo la parola: «dignità» inserire le seguenti: «, del pudore».*

---

### 23.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 5, dopo la parola: «dignità» inserire le seguenti: «, del decoro».*

---

**23.4**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, dopo le parole: «l'atto è nullo» inserire le seguenti: «e le informazioni acquisite non sono utilizzabili».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 224-bis», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191».*

---

**23.5**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 224-ter», al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: «indagata» con le altre: «sottoposta alle indagini».*

---

**Art. 24.****24.500**

I RELATORI

*All'articolo 24, comma 1, capoverso «art. 359-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «o all'articolo 224-ter»;*
  - b) al comma 2, sopprimere le parole: «o dall'articolo 224-ter».*
- 

**24.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 359-bis», al comma 1, dopo le parole: «con ordinanza» inserire la seguente: «motivata».*

---

**24.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 359-bis», al comma 3, sostituire le parole: «inutilizzabilità delle operazioni» con le altre: «nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 191.».*

---

**Art. 28.****28.500**

I RELATORI

*All'articolo 28, comma 1, capoverso «art. 72-bis», comma 1, sopprimere le parole «, 224-ter».*

---

**28.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», al comma 1, sopprimere la parola: «palesemente».*

---

**28.2**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 72-bis», al comma 1, sostituire le parole: «possono presenziare» con l'altra: «presenziano».*

---

**28.3**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Se le persone indicate al comma 1» con le altre: «Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore».*

---

**28.4**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il quale presenza alle operazioni.».*

---

**28.5**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 72-quater», al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «il giudice» inserire le seguenti: «, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del suo difensore.».*

---

**Art. 30.****30.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sottoscritti e ratificati dalla Repubblica» con le seguenti: «vincolanti per l'Italia».*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**65<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 172, diretto a definire un quadro di iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano, nonché a garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria, a fronte dell'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e delle violazioni delle norme in materia ambientale.

Quindi, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore CECCANTI (*PD*) esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 6 che individua fattispecie penali non solo con riferimento al bene da tutelare ma anche in base al luogo in cui sono realizzate le condotte, con ciò violando il principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza. Inoltre, il collegamento della norma penale al presupposto di uno stato di emergenza dichiarato nel settore dello smaltimento dei rifiuti inficia i principi di determinatezza e tassatività; in sostanza, si intro-



durrebbe una norma penale in bianco la cui attivazione è collegata all'adozione di un provvedimento amministrativo.

Si tratta di anomalie che, a suo avviso, non possono non riflettersi sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il PRESIDENTE ricorda che le cosiddette norme penali in bianco non sono estranee all'ordinamento. Ad esempio, l'articolo 650 del codice penale punisce chi non osservi un provvedimento dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che il contenuto del provvedimento presenti caratteristiche tipiche che giustificano la sussistenza dei presupposti costituzionali. In sede di esame di costituzionalità sul merito, si riserva di intervenire sulle osservazioni del senatore Ceccanti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore CECCANTI (*PD*), a nome del suo Gruppo, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata immediatamente per esaminare il disegno di legge n. 1280 e i relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI ricorda che l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti è stato appena rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul complesso degli interventi volto a rendere più efficace la gestione dei rifiuti in Campania: in particolare, l'introduzione di misure premiali (articolo 1), procedure sem-

plificate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (articoli 2 e 4), la previsione della rimozione per gli amministratori inadempienti e di sanzioni penali per chi viola le norme ambientali (articoli 3 e 6), lo stanziamento di ulteriori risorse per il personale militare impiegato e il potenziamento delle strutture della protezione civile (articoli 5 e 8), la promozione di campagne di informazione (articolo 7), incentivi per la realizzazione degli inceneritori (articolo 9) e la risoluzione in via interpretativa di questioni legate all'individuazione dei creditori delle società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 10).

Riferisce quindi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Segnala in particolare l'articolo 2-ter, recante una norma di interpretazione autentica in materia di autorizzazione allo stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, e l'articolo 7-bis, che integra le norme relative alle campagne informative, attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici. Si sofferma quindi sull'articolo 9-bis, volto a superare talune difficoltà operative segnalate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, sull'articolo 9-ter, che prevede l'adozione, entro un anno, del piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, nonché sull'articolo 9-quater, che reca misure finalizzate a una maggiore sostenibilità economica dello smaltimento e alla riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale. Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà per illustrata una proposta alternativa di parere, di segno contrario, sottoscritta anche dal senatore Belisario.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ribadisce le perplessità espresse in sede di valutazione dei presupposti costituzionali e preannuncia una proposta di parere non ostativo, a condizione che i comportamenti ritenuti lesivi dei beni giuridici da proteggere, di cui all'articolo 6, siano considerati reati su tutto il territorio nazionale. Nella configurazione dello stesso articolo 6, invece, le diverse ipotesi previste potrebbero essere qualificate ragionevolmente come aggravanti, ma non come autonome fattispecie penali.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) nota che la disposizione di cui all'articolo 6 ha carattere generale: infatti, è applicabile su tutto il territorio nazionale qualora sia dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, che può riguardare territori limitati e diversi. D'altronde, l'estensione della disciplina sanzionatoria, particolarmente severa, a tutte le aree del Paese anche in assenza di una comprovata emergenza, renderebbe la norma sproporzionata e dunque irragionevole.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ricorda che durante la discussione per la conversione in legge presso l'altro ramo del Parlamento era stata avanzata la proposta di prevedere un'aggravante in luogo della

fattispecie penale autonoma. Inoltre, nei provvedimenti d'urgenza adottati precedentemente per fronteggiare la grave situazione nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti in Campania, la dichiarazione dello stato di emergenza era stata già considerata quale presupposto, addirittura per la sottrazione al giudice naturale per specifici reati. Più in generale, osserva che le circostanze soggettive e oggettive incidono sulla definizione della fattispecie penale: allora, sia pure con una opportuna cautela, appare legittimo prevedere che la dichiarazione dello stato di emergenza possa incidere sulla definizione del reato. Invece, egli sarebbe contrario a prevedere che la disciplina sanzionatoria venga estesa senza condizioni a tutto il territorio nazionale.

Per tali motivi, conviene con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La senatrice ADAMO (PD) propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre alcune garanzie in riferimento alla previsione di cui all'articolo 3, ai sensi del quale il Ministro dell'interno può rimuovere il sindaco, il presidente della Provincia o i componenti dei Consigli e delle Giunte su proposta motivata del sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza, qualora non siano adottati i provvedimenti dovuti o necessari entro un congruo termine perentorio. A suo avviso, sarebbe stato più opportuno prevedere il commissariamento.

Inoltre, sostiene la proposta avanzata dal senatore Ceccanti, osservando che su tutto il territorio nazionale vi è ormai una cultura tecnica diffusa sulle regole ambientali, per cui eventuali comportamenti lesivi dovrebbero essere puniti in via generale.

Il senatore CECCANTI (PD) sottolinea che la situazione di emergenza viene determinata dalla somma di comportamenti individuali: il dubbio di costituzionalità emerge proprio per la circostanza che quei comportamenti, e la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza, rappresentano l'unico presupposto per l'applicazione di una norma penale speciale.

Il senatore BIANCO (PD), anche a nome della senatrice Incostante e del senatore Ceccanti, illustra una proposta alternativa di parere, con dispositivo non ostativo condizionato: è necessario, infatti, assicurare che comportamenti identici siano trattati allo stesso modo sotto il profilo penale.

La senatrice INCOSTANTE (PD) osserva che la punibilità di determinati comportamenti solo nell'area in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza indurrebbe a violare le regole ambientali in zone diverse.

Il sottosegretario MENIA ricorda che il testo dell'articolo 3 è stato modificato alla Camera dei deputati, su proposta dei Gruppi dell'opposizione, specificando che deve trattarsi di grave inosservanza e introducendo

la previsione di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti dovuti e necessari. Pertanto, ritiene che in proposito non sia necessario allegare ulteriori osservazioni al parere favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo 6, sottolinea che il presupposto dei reati ipotizzati è la dichiarazione dello stato di emergenza: la disposizione si applica su tutto il territorio nazionale, per cui non sono fondate le obiezioni avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), tenuto conto del dibattito, propone di esprimere un parere favorevole, nel presupposto che le norme penali dell'articolo 6 si applicano in tutto il territorio nazionale, a condizione che sia stato dichiarato, caso per caso, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

Risultano precluse le proposte alternative di parere, avanzate rispettivamente dai senatori Pardi e Belisario e dai senatori Bianco e altri, pubblicate in allegato.

Successivamente, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore con riferimento agli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 172.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1280  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, nel presupposto che le norme penali, di cui all'articolo 6, si applicano su tutto il territorio nazionale, a condizione che sia stato dichiarato, caso per caso, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI SENATORI PARDI E BELISARIO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1280**

La Commissione,

rilevato che:

– l'articolo 6 del decreto legge in esame modifica, limitatamente ai territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il quadro sanzionatorio già previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Il medesimo articolo 6, non provvedendo ad una coerente sistematizzazione delle sanzioni e mancando di coordinarsi con il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, presenta profili di contraddittorietà ed irragionevolezza con particolare riguardo a talune ipotesi colpose che verrebbero ad essere sanzionate meno gravemente di quanto già previsto dalla vigente normativa sui rifiuti;

– l'articolo 3 del decreto in esame, mediante l'inserimento, all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, del comma 1-*bis*, dispone, con decreto del Ministro dell'interno, la rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti;

– le fattispecie di cui all'articolo 6, cui sono ricollegabili anche misure di carattere cautelare, possono verificarsi unicamente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ponendo, quale condizione della punibilità speciale, una dichiarazione dello stato di emergenza effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Analogamente, le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano soltanto in caso di emergenza nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti;

– le norme di cui agli articoli 3 e 6 appaiono pertanto lesive del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di legalità e tassatività di cui all'articolo 25, in quanto riconducibili all'adozione di provvedimenti amministrativi di dichiarazione dello stato di emergenza che possono non essere conosciuti dai cittadini, nonché lesive dei principi di autonomia dell'ente territoriale e di rappresentatività degli organi elettivi, oltre che irragionevoli per la sproporzione delle sanzioni rispetto alle condotte cui sono riferite;

– l'articolo 9, introducendo alcune deroghe alla disciplina degli incentivi per le fonti rinnovabili non si configura compatibile con la vigente normativa comunitaria;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEI SENATORI BIANCO, INCOSTANTE E CECCANTI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1280**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che i comportamenti ritenuti lesivi dei beni giuridici da proteggere, di cui all'articolo 6, siano considerati reati su tutto il territorio nazionale.

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 dicembre 2008

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori, limitatamente alla procedura informativa all'ordine del giorno.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione 3-00320, presentata dalle senatrici Negri e Amati, concernente le regole di ingaggio e i *caveat* previsti per il contingente italiano operante in Afghanistan.

Al riguardo, puntualizza in primo luogo che i contenuti e le indicazioni operative della missione in Afghanistan non hanno subito alcuna modificazione rispetto al quadro già noto al Parlamento.



Posto che le missioni militari all'estero sono parte qualificante della fitta rete di relazioni internazionali in cui è inserita l'Italia, svolgendosi sotto l'egida di organizzazioni internazionali, di coalizioni *ad hoc*, e in alcuni casi sulla base di accordi bilaterali, rileva come il Governo intenda onorare al meglio gli impegni internazionali sottoscritti. A tale riguardo specifica che dagli impegni di natura politica deriva la pianificazione tecnica, cui è preposto lo Stato Maggiore della Difesa, congiuntamente con gli Stati Maggiori di Forza armata, sulla base del contesto politico di riferimento, delle caratteristiche geografiche e socio-culturali dell'area di intervento e del livello prevedibile di minaccia, il quale può naturalmente cambiare nel tempo, così da rendere necessario un adeguamento, quantitativo e qualitativo, dei mezzi.

Riguardo alle missioni in Afghanistan, osserva che, in relazione all'accresciuto livello di rischio e alla luce del maggior impegno operativo della NATO in tutto il territorio afgano, il Governo ritiene opportuno concentrare capacità e risorse operative, finalizzandole a fronteggiare i rischi e le minacce provenienti dall'insorgenza e facilitare, nel contempo, il conseguimento del processo di «afganizzazione» delle istituzioni locali.

Fornisce quindi ragguagli sulla differenza sostanziale che esiste fra regole d'ingaggio e *caveat*, rilevando che, in generale, le regole d'ingaggio sono norme comportamentali, definite a diverso livello politico e vincolate ai principi dell'ordinamento internazionale, definite altresì in conformità alla vigente legislazione penale, ordinaria e militare, con particolare riferimento ai criteri di necessità e proporzionalità dell'azione. Le regole di ingaggio sono, pertanto, uno strumento procedurale ad uso delle forze operanti sul campo per uniformarne il comportamento di fronte alla necessità di reagire a situazioni che non consentono una consultazione con i livelli superiori. Esse devono disciplinare l'autodifesa e precisare il livello di uso della forza utile a raggiungere lo scopo della missione.

Precisa poi che la codificazione dei comportamenti, elaborata sotto l'egida di organizzazioni internazionali, deve essere altamente riservata, in quanto una conoscenza dettagliata può costituire elemento di pericoloso vantaggio dell'avversario. In sostanza le regole adottate consentono comportamenti sicuri e chiari per l'autodifesa, lasciando ai comandanti la possibilità di utilizzare la forza in modo adeguato alle circostanze. In particolare, l'uso della forza viene applicato di fronte ad una minaccia chiaramente identificata come ostile, ovvero tesa ad impedire ai militari di espletare i propri compiti e di limitarne la libertà di movimento, con una reazione proporzionale all'attacco. È consentito di intervenire attivamente anche nel caso venga messa in pericolo l'incolumità della popolazione civile. Fa quindi presente come qualsivoglia modifica alle regole di ingaggio, a meno che queste non riguardino una missione solo nazionale, debba essere concordata nelle appropriate sedi internazionali.

Si sofferma successivamente sui *caveat*, i quali costituiscono eccezioni che le singole forze nazionali inseriscono nel quadro delle regole generali adottate per la missione. Nel caso dell'Afghanistan, l'Italia non ha alcuna limitazione all'utilizzo del proprio contingente nelle regioni occi-

dentale, settentrionale e nella capitale, dove il dispiegamento è già autorizzato. Nelle regioni orientale e meridionale, invece, il contingente italiano può essere dislocato solo per operazioni di eccezionale necessità e urgenza, tese alla salvaguardia della vita umana, senza bisogno di alcuna autorizzazione politica, per scelta del comandante della missione. È anche prevista la possibilità che, in queste ultime regioni, il comando ISAF, per specifiche e limitate operazioni, da svolgersi in tempi ben definiti, chieda che vengano dispiegate unità del contingente nazionale. Tale opzione postula l'espressione del consenso delle autorità politiche italiane in un tempo prefissato. Il termine così riservato era di 72 ore, ma, in conseguenza alle richieste degli alleati, il «tempo di risposta» è stato ridotto a sei ore. Ciò non deve, tuttavia, destare preoccupazioni in ordine ad un eventuale nuovo utilizzo del contingente, restando fermo che l'eventuale uso della forza da parte dei militari italiani avviene unicamente in funzione delle circostanze e in misura proporzionale alla situazione, nel rispetto del diritto internazionale, delle norme e degli usi sui conflitti armati, nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali, in coerenza con quelli delle forze cooperanti.

Prosegue notando come nella richiamata ottica di rafforzamento della sicurezza si pone l'invio nel teatro afgano di quattro aerei Tornado e del relativo supporto tecnico e di personale. Tale misura, infatti, trae origine dalla necessità di dotarsi di una più adeguata capacità di protezione del contingente e tiene conto delle richieste di collaborazione di Germania e Regno Unito, volte a fornire un adeguato numero di assetti da ricognizione. In merito a tali assetti, sottolinea che: gli aerei verranno messi a disposizione della NATO, in relazione esclusivamente a compiti di *intelligence*, ricognizione e sorveglianza, e si aggiungeranno agli assetti già presenti per migliorare la sicurezza dei militari italiani e degli altri contingenti; la catena di comando per i velivoli Tornado sarà la medesima di quella in uso per gli assetti aerei già partecipanti alla missione ISAF; l'autorità NATO non avrà facoltà di attribuire ai velivoli compiti diversi da quelli per cui essi sono stati assegnati, in quanto la potestà di cambiare la missione agli assetti nazionali risiede esclusivamente e permanentemente nelle autorità italiane, e specificamente nel Capo di Stato Maggiore della Difesa, in analogia a quanto previsto per gli altri membri della NATO.

Prosegue richiamando le diverse competenze corrispondenti ai livelli di autorità del «comando operativo» e del «controllo operativo». A tale proposito osserva che, per quanto attiene alle operazioni in Afghanistan, il comando operativo delle forze nazionali è esercitato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Comandante in capo delle forze della Difesa, deputato a organizzare le forze in tipologie e volume, assegnare loro la missione ed impiegarle o delegare il loro impiego, per il raggiungimento degli obiettivi. La delega per l'impiego, entro i limiti fissati dall'autorità che detiene il comando operativo (delega del controllo operativo), è riferita all'impiego delle forze esclusivamente per il soddisfacimento della missione assegnata e per quei compiti approvati dal Governo, a cui risalgono le de-

cisioni per eventuali deroghe o impieghi diversi. Il controllo operativo degli assetti nazionali schierati è delegato al comandante ISAF, al quale vengono assegnate di volta in volta, in relazione all'evolversi della situazione, le unità individuate nel quadro degli accordi presi, in tempi da stabilire per svolgere missioni ben definite, mentre al Capo di Stato Maggiore della Difesa, che mantiene il comando operativo delle forze, resta la piena autorità sulle stesse, segnatamente in termini di loro assegnazione alle operazioni. Inoltre, il comandante del contingente italiano assicura l'unitarietà di comando su tutte le forze italiane e ha lo specifico compito di verificare che le forze nazionali siano impiegate nel rispetto del regime di deleghe in atto.

Nel richiamare l'impegno collegialmente preso, al recante vertice di Bucarest, dai Governi dei paesi dell'Alleanza atlantica, per compiere un maggiore sforzo in sostegno alla missione ISAF, conferma l'intendimento dell'Italia di continuare a svolgere nello scenario afgano un ruolo di primo piano, in uno spirito di coesione, continuità e condivisione con gli alleati, nel pieno rispetto della pertinente risoluzione dell'ONU.

Ricorda infine come l'Italia debba il suo prestigio internazionale anche all'impegno dei suoi militari, che con sacrificio, dedizione e determinazione contribuiscono al mantenimento della pace e della stabilità, come è testimoniato del fatto che da Nazioni Unite, Unione europea e NATO, e dall'intera comunità internazionale, è scaturito un convinto e unanime apprezzamento sulla qualità del contributo italiano all'azione multilaterale in sostegno al Governo afgano nel controllo del proprio territorio e per il ristabilimento della sicurezza.

La senatrice NEGRI (*PD*) si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario Cossiga, che ha assicurato alla Commissione, dopo le recenti audizioni del ministro La Russa e del generale Camporini, ulteriori, importanti elementi d'informazione. In tal modo si viene opportunamente a completare il quadro di riferimento a disposizione dei commissari per valutare l'attuale configurazione del contributo italiano alla missione ISAF.

In proposito, sottolinea l'importanza che, all'indomani delle dichiarazioni rese dal ministro La Russa in esito al suo recente colloquio a Roma con il generale Petraeus in ordine a nuovi impegni assunti dall'Italia nel quadro della missione ISAF, e nel contesto del logoramento delle condizioni in Afghanistan, sia giunto dal sottosegretario Cossiga un chiarimento circa la reale portata dell'impegno assunto dall'Italia in quel teatro. Ciò consente di dissipare i dubbi determinatisi anche in relazione a talune precedenti dichiarazioni. Con riferimento poi alle prospettive di evoluzione delle missioni ISAF e *Enduring Freedom*, rileva come, dalle dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa dello scorso 16 dicembre, oggi ribadite dal sottosegretario Cossiga, sia emerso come i mandati delle due missioni siano destinati a restare distinti, fatta salva la necessità di realizzare meccanismi di maggiore coordinamento fra le stesse.

## IN SEDE REFERENTE

**(Doc. XXII, n. 7) CASSON ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni*

**(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il presidente CANTONI ricorda che nella seduta dello scorso 29 ottobre è stata preannunciata da parte del relatore la presentazione di un testo unificato sulla base dei due documenti all'ordine del giorno.

Ricorda inoltre che lo scorso 9 dicembre è stato assegnato alla Commissione il Documento XXII, n. 12, d'iniziativa del senatore Costa, recante «Proposta d'inchiesta parlamentare del Senato sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e ad eventuali interazioni».

Pur avendo tale Documento oggetto analogo a quello degli altri due, essendo pervenuto alla Commissione dopo la chiusura della discussione generale, non è stato possibile dar luogo al suo inserimento all'ordine del giorno.

Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore AMATO (*PdL*) illustra la proposta di testo unificato da lui predisposta sulla base dei due Documenti in titolo e alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione generale, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

In proposito, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, per la cui formulazione è stato in particolare preso in considerazione, in aggiunta ai

capi d'indagine comuni ai due Documenti in esame, il riferimento contenuto nel *Doc. XXII*, n. 10, all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, alle problematiche relative alla somministrazione dei vaccini. Lo stesso articolo reca inoltre, alle lettere *d)* ed *e)*, ulteriori capi d'indagine, relativi, rispettivamente, ai danni e rischi derivanti dalla presenza in ambito militare dell'amianto e del gas *radon* e alla questione dei risarcimenti; ciò, alla luce delle considerazioni da lui svolte nella relazione introduttiva dello scorso 22 ottobre e delle indicazioni emerse in proposito dal successivo dibattito. Ai fini poi dell'articolo 2 del testo unificato, è sembrata preferibile la formulazione dell'articolo 2 del *Doc. XXII*, n. 10 per ciò che attiene al numero dei componenti dell'istituenda Commissione. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, in materia, rispettivamente, di poteri della Commissione, di dotazioni di personale e risorse strumentali, di potestà regolamentare della stessa e di regime di pubblicità dei lavori, corrispondono sostanzialmente agli articoli 3, 4, 5 e 6 del *Doc. XXII*, n. 7 e del *Doc. XXII*, n. 10, salvo che per il richiamo, contenuto nel primo di tali Documenti, all'articolo 4, comma 2, al carattere prioritario dell'opera che potrà essere prestata all'istituenda Commissione d'inchiesta da enti pubblici, che ha ritenuto di non inserire, trattandosi di precisazione pleonastica. Si dichiara comunque disponibile a riconsiderare tale scelta in sede di esame degli emendamenti.

Quanto alla durata del mandato della Commissione, si è ritenuto, ai fini della redazione dell'articolo 7 del testo unificato, preferibile il termine biennale di cui all'articolo 7 del *Doc. XXII*, n. 7 rispetto alla scelta di far coincidere il mandato con la durata della Legislatura adottata per contro dall'articolo 8 del *Doc. XXII*, n. 10. Ciò, sia al fine di un contenimento della spesa del Senato che di stimolo alla assiduità del lavoro della futura Commissione d'inchiesta.

Infine, all'articolo 8 del testo unificato è stata inserita la quantificazione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione – assente invece nell'articolo 8 del *Doc. XXII*, n. 7 e nell'articolo 7 del *Doc. XXII*, n. 10 – nella misura di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, pari quindi all'appostazione di spesa prevista per l'omologa Commissione che ha operato nella scorsa Legislatura ai sensi della deliberazione del Senato dell'11 ottobre 2006.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di portare a conclusione il proficuo lavoro avviato dalle Commissioni d'inchiesta sull'uranio impoverito che hanno operato nelle due ultime Legislature, allargando la considerazione anche a possibili fattori eziologici diversi dall'uranio depleto. In tale prospettiva, auspica un'ampia convergenza in sede di votazione del Documento istitutivo della Commissione.

Il senatore PEGORER (*PD*) dà atto preliminarmente al relatore della qualità del lavoro svolto, dichiarando altresì di condividere il richiamo da lui formulato all'opportunità di un'ampia convergenza in sede di votazione finale.

Prospetta poi l'opportunità di inserire, all'articolo 4, comma 2, lettera b) del testo unificato, un secondo periodo recante la precisazione che, ove la Commissione si avvalga dell'apporto di enti pubblici, questi prestano la propria opera in via prioritaria, e ciò al fine di assicurare le condizioni per una più proficua collaborazione con tali enti.

Ritiene poi opportuno che l'autorizzazione di spesa contemplata dall'articolo 8 del testo unificato sia ridotta per ciascuno degli anni di riferimento della metà, tenuto conto della generale situazione del Paese sul piano finanziario, e anche alla luce del fatto che la Commissione, in caso di necessità, avrebbe la facoltà di chiedere, alla stregua dello stesso articolo, un incremento del 30 per cento dell'assegnazione originaria. Propone inoltre di inserire all'articolo 1 del testo unificato un ulteriore capo d'indagine avente ad oggetto la verifica degli schemi di vaccinazione attualmente adottati per il personale militare e delle relative schede di registrazione.

Con riferimento alle proposte di modifica da lui testé avanzate, preannunzia che presenterà specifici emendamenti.

Il presidente CANTONI rileva come sull'ipotesi prospettata dal senatore Pegorer di un dimezzamento rispetto all'autorizzazione di spesa annuale precedentemente adottata per l'omologa Commissione che ha operato nella XV Legislatura la Commissione debba riflettere con molta attenzione.

Il senatore TORRI (*LNP*) si associa al richiamo espresso dal senatore Pegorer circa l'opportunità dell'inserimento di un capo d'indagine relativo alla verifica dell'adeguatezza degli scemi vaccinali in uso e dei relativi sistemi di registrazione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) rileva che la proposta formulata dal senatore Pegorer con riguardo al monitoraggio sulle prassi vaccinali in uso riprenda una specifica indicazione contenuta nella Relazione adottata dalla Commissione d'inchiesta che ha operato nella scorsa Legislatura a conclusione dei suoi lavori (XV Legislatura – *Doc. XXII-bis*, n. 2). In proposito, preannunzia che presenterà un emendamento volto ad inserire quale ulteriore capo d'indagine la verifica dello stato di attuazione delle indicazioni formulate dalle Commissioni d'inchiesta che hanno operato nel settore in considerazione nelle ultime due Legislature.

Il presidente CANTONI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore in venerdì 16 gennaio 2009.

La Commissione conviene con tali proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SERRA (PD) manifesta disagio per la condizione di difficoltà nella quale frequentemente si viene a trovare a causa della concomitanza fra le sedute della 4<sup>a</sup> Commissione e quelle della Commissione Antimafia, prospettando l'opportunità di un miglior coordinamento fra gli orari di convocazione delle varie Commissioni.

Il presidente CANTONI, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Serra, osserva come l'esigenza da lui rappresentata appaia ben difficile da perseguire, tenuto conto del vincolo, comune a tutte le Commissioni, a non riunirsi in concomitanza con le sedute dell'Assemblea. In tali condizioni, i senatori che intendono partecipare ai lavori delle Commissioni con la necessaria assiduità devono necessariamente scegliere fra impegni concorrenti secondo criteri di priorità.

Il senatore RAMPONI (PdL) osserva che una agevole soluzione del problema prospettato dal senatore Serra sarebbe quella di evitare che un singolo senatore si trovi ad essere componente di più di una Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DOCUMENTI XXII, N. 7 E XXII, N. 10**

### **Articolo 1**

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:

*a)* sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

*b)* sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;

*c)* sulle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;

*d)* sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;

*e)* sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

### **Articolo 2**

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.



3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Articolo 3

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

#### **Articolo 4**

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo ad esperti ed enti sia privati sia pubblici.

#### **Articolo 5**

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

#### **Articolo 6**

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

**Articolo 7**

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

**Articolo 8**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(847 e 746-A) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Relativamente agli emendamenti, segnala le proposte 3.323 e 5.301, in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. Fa presente che occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.140 (al fine di escludere che i sistemi di adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita indicati alla lettera *i*), numero 4) determinino meccanismi automatici con effetti finanziari negativi), 3.10 (per escludere che dalla costituzione di albi derivino maggiori oneri per il bilancio dello Stato), 3.324 (che prevede – come nel testo – una copertura in tabella C), 5.210 (al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza degli oneri), 5.305 (al fine di verificare se alla norma originaria erano stati associati risparmi), 7.305 e 7.304 (al fine di valutare se gli stanziamenti ivi indicati sono sufficienti a garantire la neutralità finanziaria della proposta). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla scorta di quanto illustrato dal relatore, propone un parere di nulla osta sul testo nel quale sono state recepite tutte le indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio reso alla Commissione di merito, mentre riguardo agli emendamenti ritiene che

la norma contenuta nell'emendamento 2.140 possa avere effetti virtuosi così come giudica non comportare maggiori oneri la proposta 3.10, in quanto si tratterebbe di istituzione di albi interni alle pubbliche amministrazioni. Sull'emendamento 5.210 ritiene che la clausola di invarianza degli oneri possa essere giudicata sufficiente alla neutralità finanziaria della norma, mentre propone un parere di semplice contrarietà, analogamente a quanto espresso su emendamenti di carattere simile, sulla proposta 5.305. Propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.323, 5.301, 3.324 (in quanto la copertura è effettuata sulla tabella C), 7.305 e 7.304.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.323, 5.301, 3.324, 7.305 e 7.304.

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.305 e parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, il parere è approvato.

**(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione**

**(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione**

**(1253) FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale** (Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte di nulla osta)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 10 dicembre.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti ai disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, ai fini di una valutazione dei possibili effetti finanziari, gli emendamenti 2.1, 2.7, 2.42, 2.66, 2.0.1, 2.0.3, 4.0.1, 6.1, 7.19 e 7.20. Fa presente inoltre che determinano maggiori oneri gli emendamenti 13.2 e 13.3.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 13.2 e 13.3, sulle quali propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta.

**(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria**

**(586) LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**

**(955) COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA**

**(956) VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi**

**(960) RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (*PdL*), in sostituzione del relatore Esposito, illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire con-

ferma che i compiti previsti dall'articolo 15 possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Segnala, poi, in relazione all'articolo 31, che a fronte di oneri permanenti occorre adeguare le coperture finanziarie previste soltanto per il triennio e che la consistenza dei fondi speciali relativi all'accantonamento della giustizia non consente di garantire la copertura finanziaria del provvedimento unitamente alle prenotazioni relative ad altri disegni di legge non ancora approvati da entrambi i rami del Parlamento. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, giovedì 18 dicembre 2008, alle ore 9, è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, n. 1280, riguardante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**52<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1075) SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008**

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia modificata la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 sulla quantificazione e copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti. Poiché la modifica proposta dalla Commissione bilancio risulta già recepita dall'emendamento 1.1 presentato dal relatore Sciascia e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 novembre scorso, osserva che la sua eventuale approvazione recepirebbe la condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte quindi che si passerà alla votazione di tale emendamento.

Dopo che il senatore VACCARI (*LNP*) ha preannunciato il voto a favore della propria parte politica, il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime l'auspicio che, nel prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 466 e connessi, vertenti sulla stessa materia, si possa individuare una misura ampiamente condivisa per la corresponsione dell'assegno sostitu-

tivo a partire dal 2009. Dichiarò infine il voto favorevole della propria parte politica.

Dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza di introdurre una misura di carattere strutturale a partire dal 2009, e aver così annunciato il proprio voto a favore, il presidente BALDASSARRI verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione l'emendamento 1.1 che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Avverte quindi che verrà posto in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Nel preannunciare il voto favorevole della Lega Nord Padania, il senatore VACCARI (*LNP*) esprime apprezzamento per l'ampia convergenza che si è registrata tra i vari gruppi politici nell'individuazione della misura per l'anno 2008.

Preannunciando il voto a favore della propria parte politica, la senatrice FONTANA (*PD*) sottolinea il rilievo dell'ampio consenso raggiunto nell'elaborare la misura di incremento dell'assegno per l'anno in corso, come confermato dalla circostanza che il disegno di legge è stato presentato da tutti i senatori componenti del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge n. 466 e connessi. L'ampiezza del consenso politico intorno alla questione dell'incremento dell'assegno sostitutivo rappresenta dunque un segnale forte dell'attenzione riservata da tutte le forze parlamentari all'individuazione di una soluzione al problema, non soltanto limitatamente al 2008, ma anche a partire dal 2009, con un dispositivo di carattere strutturale.

Il presidente BALDASSARRI, nel dichiarare il proprio voto a favore, esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dalla Commissione nonché per la disponibilità e lo spirito di collaborazione del rappresentante del Governo, nel trasmettere alla Commissione i dati necessari per la predisposizione di una misura finanziariamente sostenibile. Esprime inoltre anche l'auspicio che possa essere preservato il clima di collaborazione che si è instaurato in Commissione, per l'individuazione di soluzioni normative nell'interesse dei cittadini e pur in presenza delle diverse opinioni degli schieramenti politici.

La Commissione conferisce quindi, all'unanimità, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, con la modificazione accolta.

Il presidente BALDASSARRI prende atto della richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge dei senatori BARBOLINI (*PD*), COSTA (*PdL*), VACCARI (*LNP*) e LANNUTTI (*IdV*), a nome delle rispettive parti politiche.



Il sottosegretario MOLGORA esprime un assenso di massima su tale richiesta.

Il presidente BALDASSARRI si riserva infine di acquisire l'assenso anche dei rappresentanti dei Gruppi non presenti in Commissione, e di sottoporre alla Presidenza d'Assemblea la richiesta di trasferimento del disegno di legge n. 1075 alla sede deliberante, assumendo come testo della discussione il disegno di legge n. 1075 come modificato in sede referente.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: esame del documento conclusivo**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

La Commissione passa all'esame del Documento conclusivo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) presenta e illustra uno schema di Documento conclusivo, predisposto insieme al senatore Costa e pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta, dichiarando la piena disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti da parte dei Commissari.

Il senatore COSTA (*PdL*) osserva che lo schema di Documento conclusivo, nel quale sono state recepite le principali considerazioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, costituisce una versione preliminare, suscettibile di ulteriori modifiche, in base all'andamento della discussione.

Sottolinea inoltre positivamente la circostanza che, al momento, gli effetti della crisi finanziaria sembrano maggiormente contenuti in ordine al mercato nazionale, per il minore ricorso agli investimenti di carattere finanziario e per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle autorità di vigilanza.

Sottopone poi alla Commissione un'ulteriore osservazione da inserire nel capitolo conclusivo, concernente l'ipotesi che la Banca centrale europea riduca la misura della remunerazione dei depositi effettuati dalle banche presso di essa, al fine di favorire un maggiore afflusso finanziario alle imprese.

Dopo aver rilevato il carattere complesso della crisi e aver espresso il proprio apprezzamento per il tenore approfondito della procedura informativa svolta, il senatore DE ANGELIS (*PdL*) rimarca la necessità che il Documento conclusivo contenga considerazioni maggiormente incisive sulle distinte responsabilità per l'origine e l'evoluzione del fenomeno, a fronte delle dichiarazioni rese dai rappresentanti del sistema finanziario e delle autorità di vigilanza, secondo i quali la crisi avrebbe una matrice esclusi-

vamente estera, senza alcuna responsabilità specifica per gli operatori nazionali.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritiene necessario conferire una maggiore enfasi al tema dei controlli sul funzionamento dei mercati finanziari, non ritenendo sufficiente il richiamo – contenuto nello schema di Documento conclusivo – a quanto dichiarato dai rappresentanti della CONSOB in audizione in ordine alla asserita mancanza di anomalie nel mercato italiano nel periodo immediatamente precedente il fallimento della Lehman Brothers. Occorre al riguardo valutare la reale efficacia degli organismi istituzionali di controllo dei mercati finanziari, anche con riferimento all'ipotesi di trasferire ad essi il compito di verificare le valutazioni espresse dalle società di *rating*.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori De Angelis e Vaccari, il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene particolarmente gravi le affermazioni rese in audizione dai rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle associazioni di categoria, in ordine all'assenza di qualsivoglia responsabilità specifica per la propagazione della crisi al sistema economico. A titolo di esempio negativo richiama il sito «Pattichiari», nel quale hanno continuato a essere presentati prodotti finanziari a elevato rischio anche dopo il dissesto della banca d'affari Lehman Brothers.

Dopo aver richiamato l'ultimo rapporto dell'ABI, che conferma l'avvenuta restrizione del credito alle imprese e alle famiglie, giustificandola però con una presunta diminuzione della domanda di prestiti, invece che con l'atteggiamento delle banche, l'oratore ritiene fondamentale garantire l'assoluta imparzialità e oggettività dell'operato delle agenzie di *rating*, alla cui operatività ritiene attribuibile la responsabilità degli effetti negativi sui risparmiatori. Al riguardo, si potrebbe procedere all'istituzione, a livello europeo, di un'autorità pubblica, con il compito di verificare i giudizi espressi da tali agenzie specializzate sulla solvibilità degli emittenti.

Il presidente BALDASSARRI invita a formalizzare le proposte di modifica in appositi emendamenti, ritenendo altresì opportuno che si tenga conto della recente evoluzione della crisi, con la decisione assunta dalla *Federal Reserve* di azzerare il tasso di interesse sui prestiti bancari e con il conseguente apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro. Tali circostanze pongono all'attenzione del decisore politico la questione degli effetti della politica monetaria della Banca centrale europea.

In secondo luogo, il pericolo di una restrizione del credito potrebbe essere scongiurato prevedendo una garanzia della Banca centrale europea sui prestiti interbancari, per garantire continuità nell'erogazione di finanziamento alle imprese.

Osserva infine che la crisi finanziaria ha revocato in discussione la validità, sul piano teorico oltre che pratico, del modello rappresentato dal sistema di *rating* internazionale e da quello relativo ai requisiti di adeguatezza patrimoniale delle banche, previsti dall'accordo denominato Ba-

silea 2. Infatti, l'adozione di tali parametri si è rivelata particolarmente penalizzante per le piccole e medie imprese, alle quali non viene più garantita continuità nell'erogazione dei flussi finanziari.

Rinvia quindi il seguito della discussione sul Documento in titolo alla seduta convocata domani alle ore 14.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00384*

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita la risposta da parte del Governo alla propria interrogazione n. 3-00384, concernente l'entrata in vigore delle modifiche al codice doganale comunitario (DAC).

Il presidente BALDASSARRI assicura che solleciterà il Governo in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO SULL'IN-  
DAGINE CONOSCITIVA SULLA CRISI FINANZIARIA  
INTERNAZIONALE E SUI SUOI EFFETTI SULL'ECO-  
NOMIA ITALIANA PROPOSTO DAI SENATORI  
BARBOLINI E COSTA**

La dimensione e gli effetti della crisi finanziaria mondiale hanno indotto i Governi, i regolatori e gli operatori a interrogarsi sulla validità dei principi sui quali si regge il rapporto tra regole e funzionamento dei mercati, giungendo a ribaltare il rapporto finora consolidato tra politica e mercato.

È convinzione comune infatti che la stabilità del sistema finanziario e creditizio ha riflessi diretti e immediati sui volumi e sul carattere delle ricchezze delle strutture sociali e quindi è ampiamente giustificata in tale contesto la decisione di utilizzare risorse pubbliche al fine di garantire tale stabilità, con strumenti e misure ritenute fino a pochi mesi fa inappropriate. L'industria finanziaria, creditizia e assicurativa mondiale è sottoposta a una torsione di gigantesche proporzioni, alla fine della quale però è facile individuare un esito che, in ultima istanza, potrebbe rilevarsi salutare: l'attività creditizia e assicurativa tornerà a essere incentrata sulla operatività di tipo tradizionale, mentre l'utilizzo di strumenti finanziari complessi e strutturati ritornerà a ricoprire un ruolo, certamente importante, ma marginale e adeguato alle finalità sussidiarie al buon funzionamento dei mercati per le quali erano state immaginate. Se questo potrà essere l'esito della gravissima crisi, tale prospettiva non esime dal formulare un giudizio preoccupato sulle responsabilità sistemiche, sulle errate scelte dei singoli, sulla debole azione di vigilanza e il mancato operare di meccanismi di controllo in grado di invertire nei tempi adeguati una tendenza che era certo individuabile e verificabile.

In termini generali appare chiaro che la cultura della *deregulation*, fiduciosa nella capacità di autodisciplina dei mercati, impostasi negli USA successivamente e velocemente importata in Europa, in virtù della forza assunta dagli intermediari anglosassoni sui mercati europei e mondiali e del peso avuto dai Paesi di matrice anglosassone nei negoziati per l'emanazione delle regole comunitarie, costituisce lo sfondo politico e normativo entro il quale tale tendenza si è manifestata ed è poi deflagrata.

L'intervento pubblico, emergenziale e straordinario, consentirà di riportare alla normalità le attività del mercato finanziario, ma non può essere scollegato da un'intensa, profonda e incisiva riscrittura delle regole, necessariamente concertata e condivisa a livello internazionale, al fine

di ridurre al minimo fenomeni di *moral hazard*, comportamenti scorretti e violazione di principi etici fondamentali. Non vi è dubbio che oggi sono rimessi in gioco i confini tra mercato e norma, essendo sostanzialmente fallita, in uno dei luoghi sacri' della cultura del mercato che si autoregola, l'idea che le regole dettate dalla legge siano un mero intralcio o espressione di forze contrarie al benessere di tutti. Viceversa, la tutela del risparmio e degli investitori costituirà la stella polare di tali interventi. «Più regole, più capitale, meno debito, più trasparenza»: nella sua semplicità l'elenco degli obiettivi del Governatore della Banca d'Italia ben sintetizza il programma dei prossimi mesi per uscire dalla crisi. A tale elenco la Commissione aggiunge, doverosamente, un richiamo convinto e esplicito all'intero sistema bancario e finanziario a porre al centro la tutela del risparmio, pena la continua perdita di fiducia e credibilità; allo stesso tempo richiama le autorità di vigilanza e controllo sulla necessità di compiere ogni ulteriore sforzo al fine di garantire pienamente l'affidamento che imprese e risparmiatori ripongono nel sistema bancario e finanziario.

#### ELEMENTI DESCRITTIVI DELLA CRISI

##### *Fattori strutturali*

Nel settore finanziario globale, rispetto al tradizionale assetto basato sull'attività delle banche, è aumentato enormemente il peso dei mercati e degli intermediari non bancari e questo costituisce un elemento fondamentale per spiegare alcuni aspetti della crisi. Non vi è dubbio infatti che la crisi ha origine nel mercato di titoli scambiati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e poi circolati sul mercato, incorporanti i debiti sui mutui immobiliari a rischio. La crisi trova «storicamente» origine nel progressivo deterioramento della qualità dei mutui *subprime* negli Stati Uniti a partire dal 2006. Nel momento in cui l'incremento – immaginato pressoché inarrestabile – dei prezzi degli immobili si è arrestato, in valore dei titoli cartolarizzati iniziato a scendere, senza che si fosse in grado di chiarire fin dall'inizio la portata sui bilanci delle banche e degli altri intermediari di tale svalutazione.

La successione temporale degli eventi della crisi mostra come essa si sia accelerata e ingigantita a partire da settembre di quest'anno.

Fino a tale data si può sostenere che l'attenzione degli analisti e del mondo finanziario era concentrata sulla valutazione degli effetti della diffusione di titoli direttamente o indirettamente collegati ai *subprime mortgages*. Il fallimento e il successivo intervento pubblico del Regno Unito per la Northern Rock Bank era strettamente collegato ai mutui immobiliari. Il salvataggio delle agenzie parapubbliche statunitensi di gestione dei mutui immobiliari era legato all'andamento del mercato americano. Fino a quel momento il motto «troppo grande per lasciare fallire» aveva guidato le istituzioni americane ed era stato l'impressione prevalente, anche nei mercati finanziari internazionali, nonostante il processo si stesse

avviando verso condizioni di sempre maggiore criticità, esemplificato dall'andamento negativo delle borse mondiali.

Successivamente e segnatamente a partire dal fallimento della banca d'affari statunitense Lehman Brothers il carattere e gli effetti della crisi sono sostanzialmente mutati.

Tale scenario è confermato dalle relazioni della COVIP, della Consob, della Banca d'Italia e dell'Isvap. Il primo organismo non aveva individuato alcuna esposizione di fondi pensione italiani rispetto ai titoli incorporanti *subprime*, e ne aveva rilevato il loro coinvolgimento – seppure in misura non rilevante – nella dichiarazione di insolvenza della Lehman Brothers. In tale caso però è emerso con chiarezza che l'applicazione del principio di diversificazione dell'investimento e la sua rispondenza alla teorie economiche abbia garantito il sistema da una flessione diretta del valore dei titoli e dei fondi.

Unanime è stata l'indicazione che il modello «tradizionale» di attività creditizia e assicurativa ha consentito una marginale esposizione diretta verso i titoli incorporanti *subprime*.

Nei mesi precedenti al settembre 2008 le autorità di vigilanza italiane avevano peraltro segnalato l'anomalia della difficile contabilizzazione nei bilanci delle banche e delle altre istituzioni finanziarie della perdita di valore di tutta una serie di prodotti finanziari strutturati e complessi (cds, Otc, obbligazioni derivate con sottostante indici di borsa ecc.): l'anomalia consiste nella non rappresentazione in bilancio di molti strumenti e il loro scambio in mercati non regolamentati, ragion per cui lo stesso Governatore della Banca d'Italia a maggio aveva parlato di un «sistema bancario ombra» fondato sulla circolazione non trasparente di tale tipologia di titoli. Si tratta di un concetto che è stato ribadito anche nel corso dell'audizione. Rispetto all'autorevolezza e alla nettezza di tale allarme, non si può non registrare la mancata adozione di misure volte a contrastare tale tendenza, avendo ben presente che le dimensioni del fenomeno sono certamente più rilevanti in termini internazionali: purtroppo la interconnessione dei mercati e la operatività globale di alcuni soggetti italiani costituisce, in tal caso, un fattore di debolezza.

Occorre tenere presente che proprio l'assenza di informazioni certe dettagliate e incontrovertibili sugli effetti della perdita di valore dei titoli atipici ha indotto progressivamente gli istituti di credito a restringere le possibilità di ricorso al mercato interbancario per raccogliere la provvista necessaria (si ricorda che tale strumento consente normalmente alle banche di eludere gli effetti dell'asimmetria informativa tra prestatori e prestatore di credito e che il costo del denaro sull'interbancario è tradizionalmente stabile). La perdita di valore non contabilizzabile ha ristretto la fiducia reciproca tra gli operatori inducendo comportamenti restrittivi: il tasso di interesse interbancario non ha fatto che segnalare tale condizione anche per il progressivo realizzarsi di condizioni di illiquidità del settore bancario; i corsi azionari delle banche sono stati notevolmente ridotti per le vendite e tale situazione ha ulteriormente ridotto i margini di manovra delle banche. La totale mancanza di liquidità nel sistema bancario si è tra-

dotta in un'operatività anomala sul mercato azionario, unico mercato che ha assicurato condizioni di reale liquidità durante la crisi. Le vendite sui mercati azionari sono divenute strumenti per creare «nicchie» di liquidità e per escussioni più o meno formali di garanzie precedentemente rilasciate. Va tenuto presente, infatti, che la generale illiquidità dei mercati finanziari a controllo non regolamentato (*over the counter*), nonché la totale mancanza di liquidità del sistema bancario non ha contagiato i mercati regolamentati internazionali, compresi quelli organizzati e gestiti da Borsa italiana.

#### *L'esposizione al rischio Lehman*

La Commissione esprime preoccupazione per l'entità finanziaria complessiva del rischio Lehman cui sono esposti operatori, intermediari e risparmiatori italiani. In termini generali si prende atto della circostanza assolutamente eccezionale e impreveduta del fallimento della banca d'affari statunitense esemplificata dell'elevato merito di credito goduto e assegnato fino a pochi mesi prima del *default* dal gruppo americano. Ciò detto peraltro, rimane il convincimento che la percezione della tendenza verso il *default* sia stata molto debole, in ritardo rispetto agli eventi e sostanzialmente poco efficace. Pur non essendo un titolo «tossico» o estremamente rischioso considerato di per sé, lo è divenuto certamente nel corso dell'esate, senza che nessuno sia stato in grado di prevenire gli effetti di tale dinamica.

L'esposizione dei risparmiatori al rischio Lehman assume varie forme: acquisto diretto di titoli; acquisto di prodotti del risparmio gestito (fondi comuni, gestioni patrimoniali) che includono tali titoli; sottoscrizione di polizze di assicurazione collegate all'andamento di strumenti finanziari che fanno riferimento al gruppo.

#### A CONSUNTIVO:

gli emittenti italiani hanno dichiarato un'esposizione di circa 120 milioni di euro per titoli derivati e di 13,7 milioni di euro per titoli in portafoglio. Il controvalore dei titoli Lehman nei patrimoni dei fondi comuni è risultato di circa 138 milioni di euro; quello delle gestioni individuali di circa 400 milioni di euro; l'esposizione delle imprese assicurative nei confronti della Lehman ammonta nel complesso a 1,1 miliardi di euro. Il valore dei prodotti assicurativi (essenzialmente polizze *index linked*) collocati con il prospetto informativo ad investitori al dettaglio aventi come sottostante prodotti finanziari del gruppo Lehman è di oltre 1,6 miliardi di euro.

Secondo la rilevazione avviata dalla Banca d'Italia, presso il sistema bancario italiano (ad esclusione delle banche di credito cooperativo) nei giorni successivi al fallimento della banca americana, alla fine di settembre il valore dei titoli Lehman delle famiglie depositati in custodia presso

le banche era pari a circa 1,5 miliardi; aggiungendo i titoli in gestione patrimoniale e quelli nel portafoglio dei fondi comuni, l'ammontare sale a circa 2,0 miliardi.

La somma di tale esposizione è quindi di circa 4,2 miliardi di euro. Si tratta di importi consistenti, ancorché relativi a comparti diversi, ma che chiamano in causa innanzitutto gli intermediari, bancari e assicurativi, nel sostenere i risparmiatori coinvolti in tale fallimento. Vanno quindi apprezzati gli sforzi delle autorità di vigilanza volti a indurre gli intermediari a farsi carico di tale condizione, così come vanno apprezzate le autonome decisioni di singoli operatori di ristorare per perdite i propri clienti. Al contempo rimane la convinzione che i risparmiatori sono stati esposti al rischio di investimenti proposti dagli intermediari anche in forza di scelte gestionali che privilegiano e incentivano la collocazione di determinati titoli e strumenti finanziari. Rimane la preoccupazione che complessivamente gli effetti di tale situazione non potranno non risentirsi su una serie di risparmiatori.

#### *Il ruolo dell'assicurazione nei mercati finanziari*

Tra le condizioni che permettono al settore assicurativo di svolgere la funzione di copertura dei rischi che i singoli individui o le imprese possono gestire rientra certamente l'ordinato funzionamento dei mercati finanziari. La finanza infatti è uno degli strumenti privilegiati affinché l'assicuratore, sia nel ripartire il rischio tra gli assicurati garantendo comunque il rimborso degli eventi negativi, sia al fine di investire le riserve tecniche per reperire le risorse necessarie. In tale condizione in un mercato finanziario dominato da ampie oscillazioni l'intermediario assicurato, interessato a investimenti di lungo periodo, svolge un ruolo di riequilibrio. Ciononostante è apparso evidente nel corso della crisi di questi mesi che il combinarsi di certe regole contabili e i requisiti di vigilanza propri del settore assicurativo possono combinarsi in un meccanismo potenzialmente perverso, fino a divenire pericoloso e destabilizzante per lo stesso sistema.

#### LE MISURE ADOTTATE

La Commissione esprime il convincimento che occorra distinguere gli interventi posti in essere di fronte ai pericoli di una crisi finanziaria sistemica internazionale e l'analisi di quanto accaduto prima della fase acuta, cercando di individuare le manchevolezze e le deficienze regolatorie, regolamentari e normative, del sistema.

Per quanto riguarda la fase acuta è apprezzabile il coordinamento internazionale e europeo in particolare delle decisioni assunte che vanno certamente nella giusta direzione di riportare equilibrio nel settore creditizio (attesa la non contestata natura strategica del settore rispetto all'economia reale) anche attraverso l'utilizzo di misure eccezionali e straordinarie



che hanno riguardato elementi tecnici, ma anche di politica economica strutturale come l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie pubbliche sia per capitalizzare le banche che per provvedere alle risorse che i meccanismi normali di finanziamento non riuscivano più a garantire.

La teoria economica ha sempre messo in guardia i Governi e i regolatori di ammettere ex ante meccanismi di pagamento di ultima istanza per evitare effetti di *moral hazard* che inducono i banchieri a non valutare con la necessaria prudenza il livello di rischio degli investimenti. Al di là di tale considerazione teorica, da un lato emerge la esigenza di allineare il sistema bancario italiano a quello di altri Paesi europei che hanno dovuto capitalizzare diverse banche, dall'altro predisporre le condizioni affinché, in caso di inasprimento ulteriore della congiuntura economica, il sistema bancario sia in grado sostenere adeguatamente le imprese italiane.

Viceversa è forte la preoccupazione che una pluralità di fattori hanno negativamente inciso sull'andamento dei mercati:

1. la mancanza di trasparenza dei bilanci delle banche;
2. le valutazioni non tempestive delle agenzie di *rating* sul deterioramento delle condizioni economiche degli intermediari,
3. la violazione di regole prudenziali da parte delle banche nell'utilizzazione di strumenti finanziari derivati;
4. la posizione eccessivamente attendistica delle autorità di vigilanza su tali comportamenti al di là delle segnalazione e degli allarmi lanciati in varie sedi e in varie forme;
5. la diffusione praticamente incontrastata di prodotti finanziari, non iscritti a bilancio, di complessa struttura che hanno man mano deteriorato le condizioni degli intermediari.

In sostanza nessuno è stato in grado di individuare l'evoluzione dei mercati, nessuno è stato in grado di individuare con chiarezza i fattori esterni che hanno determinato la choc finanziario.

#### PROSPETTIVE

Le banche di investimento americane hanno espanso la propria operatività sul mercato europeo, tramite l'insediamento di società – con sede a Londra – che potevano commercializzare servizi e prodotti in tutta Europa fruendo delle possibilità offerte dalle regole del mercato unico (libera prestazione dei servizi e «passaporto europeo»). La normativa comunitaria lascia, infatti, margini di intervento assai limitati alle Autorità dei Paesi ospitanti. È emersa chiaramente la debolezza di una cultura di estese liberalizzazioni che non si basano su alti livelli di armonizzazione, cioè su regole unitarie, chiare e applicate da tutti i Paesi membri in eguale misura e con eguale rigore.

Il cambiamento del quadro macro-economico ha portato alla luce in modo drammatico i pericoli del nuovo modello bancario e, di conse-

guenza, in particolare, le debolezze dell'assetto regolamentare internazionale.

Si condivide quindi l'osservazione del Governatore della Banca d'Italia, laddove ha sostenuto: «è maturo un ripensamento profondo dell'apparato istituzionale a livello internazionale: Il sistema finanziario è globale. L'integrazione dei mercati internazionali va preservata perché è stata e sarà un fattore fondamentale di sviluppo».

#### *Assetti proprietari delle società quotate*

Nelle circostanze attuali è maturata la convinzione dell'opportunità di iniziative di carattere legislativo per consentire all'Autorità di vigilanza, in presenza di motivi di particolare rilevanza e per periodi predeterminati, di richiedere a chiunque informazioni, da rendere anche conoscibili al mercato, sull'azionariato delle società quotate al di sotto del limite di partecipazione stabilito per legge al 2%. Anche in tale ambito l'incremento della trasparenza e dell'informazione appaiono obiettivi migliorabili, anche con il recepimento della direttiva comunitaria sull'identificazione degli azionisti.

#### *Opa*

Suscitano, inoltre, nuove preoccupazioni le conseguenze che la situazione del mercato può avere sull'esposizione delle società quotate a tentativi di acquisizioni ostili. Elevate sono, infatti, le limitazioni attualmente imposte dalla normativa nazionale – più restrittive di molti altri Paesi europei – alle capacità di difesa delle società (c.d. *passivity rule*, che impone ai manager della società-bersaglio di non effettuare operazioni che possano ostacolarne l'acquisto); limitazioni legittime e giustificate in contesti ordinari di mercato diversi da quello attuale. La Commissione esprime l'avviso che la disciplina vigente, fortemente orientata a privilegiare le dinamiche del mercato e quindi, in ultima analisi, i detentori di azioni per quote non significative o i piccoli risparmiatori, abbia il pregio di sterilizzare, per quanto possibile le inefficienze del mercato delle quote di controllo, storicamente uno strumento di opacità delle scelte e di penalizzazione degli azionisti di minoranza. Il valore di tale affermazione non scema nel contesto attuale e appare opportuno approfondire gli effetti in termini generali di una minore contendibilità degli assetti proprietari, con il rischio di attenuare la responsabilità degli amministratori e dei *manager* che potrebbero contare sull'affievolimento di un potere essenziale assegnato agli azionisti, in special modo quelli di minoranza, nel caso di un'offerta pubblica di acquisto. Andrebbe viceversa armonizzata la disciplina comunitaria, superando il compromesso al ribasso della direttiva comunitaria, introducendo regole comuni per gli Stati membri in base al principio della tutela del risparmiatore più debole, abbandonando generiche difese di principi extraeconomici (la cosiddetta italianità dell'impresa).

Di converso, non sfugge che in casi di settori strategici che chiamano in causa reali interesse generali e di sicurezza, sia opportuno la previsione di meccanismi di salvaguardia degli assetti proprietari. Tale riflessione ben si attaglia alla valutazione dell'ingresso nel capitale sociali di investitori particolari quali i fondi sovrani espressione diretta di Stati stranieri. In pratica, la Commissione ritiene opportuno valutare alcune modifiche della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto che, senza stravolgerne i principi, rendano maggiormente e tempestivamente coinvolte le assemblee in caso di opa ostile, con attenzione anche al rispetto della clausola di reciprocità in caso di attività di soggetti extracomunitari.

### *IAS e Solvency II*

La Commissione quindi condivide l'affermazione che l'applicazione di alcune regole contabili fissate a livello internazionale sia stata una causa della crisi finanziaria, ragion per cui si condividono le istanze formulate al più alto livello politico di modificare l'applicazione delle raccomandazioni IAS a favore di una maggiore flessibilità nell'applicazione della valutazione a prezzi di mercato secondo le norme internazionali di informazione finanziaria. Non vi è dubbio infatti che riclassificazione al costo storico di alcuni attivi finanziari scambiati su mercati illiquidi e in precedenza contabilizzati secondo il principio del valore equo rappresenti un primo ma non sufficiente passo per creare condizioni di parità concorrenziali tra tutte le imprese assicurative nel mondo.

Nella stessa direzione vanno anche le iniziative internazionali volte a modificare le prescrizioni che riguardano il settore assicurativo contenuto nel progetto *Solvency 2*.

La Commissione peraltro esprime la convinzione che occorrerà consentire la traslazione delle modifiche introdotte a livello internazionale anche nella predisposizione dei bilanci di esercizio, attraverso una specifica modifica legislativa.

### *Agenzie di rating*

I doveri di diligenza degli investitori sono stati insufficienti e acritico è stato l'utilizzo delle valutazioni delle agenzie di *rating*. Queste ultime si sono dimostrate affette da gravi conflitti di interesse nel loro doppio ruolo di valutazione e di consulenza agli emittenti e agli investitori.

La Commissione esprime il pieno appoggio alle iniziative programmate dalla Commissione europea al fine di introdurre una disciplina che imponga piena trasparenza e pubblicità alle agenzie di *rating* rispetto agli assetti proprietari, e all'esistenza di rapporti, di consulenza o di affari tra le stesse e gli intermediari e gli emittenti. I conflitti di interesse si sterilizzano rendendoli noti e conosciuti. Rimane peraltro ancora impregiudicata la questione del ruolo assunto dalle agenzie di *rating* nell'orientare le scelte degli intermediari e degli operatori finanziari, al di là dello stesso

conflitto di interesse: la acriticità dell'utilizzo delle valutazioni è stata frutto anche di una malintesa funzione «oggettiva» di tali organismi, i cui valori sintetici e graduati vanno comunque intesi quale mera indicazione di rischio di fallimento, senza alcuna garanzia circa la non verificabilità dell'evento.

Per evitare l'utilizzo acritico delle valutazioni, inoltre, si sollecita una revisione degli accordi di Basilea 2 e della disciplina Mifid, al fine di non considerare unicamente il *rating* esterno come parametro per determinare gli indici di patrimonializzazione delle banche. Occorre riconfermare con forza che le valutazioni delle agenzie sono un servizio reso al mercato, frutto di una professionalità riconosciuta, dietro corrispettivo degli stessi soggetti cui è indirizzata la valutazione stessa e quindi restituire ad esso il valore di un mero elemento privatistico. Eliminare quindi ogni interferenza tra il giudizio emesso e l'azione delle autorità di controllo e vigilanza considerando i giudizi stessi parametri indicativi e non costitutivi di stabilità finanziaria. Sarà lo stesso mercato a depotenziare il valore.

#### *Nuove regole e nuovi regolatori*

L'occasione della presidenza italiana del G8 per il 2009 costituisce l'occasione per indirizzare al Governo la sollecitazione ad agire in sede internazionale per promuovere una riorganizzazione del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e cooperare con i principali Paesi per realizzare un nuovo sistema, sul modello dell'accordo realizzato a Bretton Woods, fondato sul principio di marginalizzare le componenti eccessivamente speculative, e quindi di per sé destabilizzanti, dei mercati finanziari, di restituire al sistema creditizio la funzione di sostegno agli investimenti e allo sviluppo economico; inoltre è essenziale un impegno diretto e costante affinché in tutte le sedi internazionali si affermi un nuovo impianto di regolazione dei mercati finanziari: tale riforma, che costituisce l'intervento pubblico per eccellenza e restituisce alla politica la funzione cardine e insostituibile di indirizzare e regolare le forze del mercato per accrescere il benessere generale e la ricchezza collettiva, dovrà reintrodurre i vincoli derivanti dalla scarsità delle risorse e garantire il rispetto pieno di quei principi di trasparenza, stabilità, adeguatezza, e tutela del risparmio alla base di un ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

Nella nuova cornice si inscrivono anche i progetti di creazione di un organismo internazionale in grado di svolgere a livello globale la funzione di pagatore di ultime istanza, nonché quello, in ambito europeo di creazione di un organismo di vigilanza unico sui mercati finanziari. In particolare, si fa più pressante l'esigenza che le innovazioni introdotte dalla direttiva Mifid, ad esempio i sistemi multilaterali di negoziazione, siano controbilanciati da una supervisione e da un controllo esteso a tutta l'area dell'Unione. Valga per tutti il caso del divieto delle vendite allo scoperto adottato dalla Consob, ma facilmente eluso sia per il limite territoriale di

tale decisione, sia per il limite costituito da altri tipi di oggetti di negoziazione, non regolamentati. All'esclusiva competenza della politica monetaria assegnata alla Banca centrale europea andrà dunque affiancata quella in tema di mercati finanziari, attesa la scala come minimo europea e continentale dei soggetti vigilati e degli interessi tutelati.

#### Banche e imprese

La Commissione ha registrato nel corso dell'audizione dell'ABI la decisa presa di posizione circa la non sussistenza, nel momento in cui si è svolta l'audizione, di necessità di misure pubbliche per ricapitalizzare le banche italiane: viceversa appare meritevole di considerazione che le banche italiane siano state in grado di affrontare la crisi con maggiore efficacia dei *partners* europei. L'intervento del Governo con i decreti-legge 155 e 157 appare quindi una misura di salvaguardia tanto più efficace in termini di stabilità quanto meno se ne fa un effettivo ricorso: nessuna banca fallirà e nessun risparmiatore e depositante perderà i propri risparmi. Si è trattato di una misura urgente e necessaria, che ha apprestato le contromisure chiarito le mosse future, nell'auspicabile prospettiva che tutto l'armamentario rimanga inutilizzato.

Le misure adottate di emergenza hanno scongiurato effetti di destabilizzazione; occorre ora affrontare il nuovo e forse ancora più difficile aspetto che sta assumendo la crisi e cioè il contagio, forte e violento, alle fonti di finanziamento delle imprese.

L'economia reale già presentava forti segnali di rallentamento, causati anche dalla fiammata inflazionistica registrata nei mesi scorsi per la crescita dei prezzi delle materie prime. Rallentano fortemente i ritmi di espansione della economia mondiale e quelli dell'area euro in particolare. La fase fortemente recessiva dell'economia mondiale sta assumendo caratteri e intensità fortemente preoccupanti. La situazione italiana è vieppiù aggravata dai ristretti margini di manovra della finanza pubblica. In tale contesto la decisione del Governo di proporre l'ampliamento delle opzioni a disposizione delle banche per eventuali esigenze di patrimonializzazione si colloca temporalmente e logicamente dopo i citati decreti-legge n. 155 e n. 157, per investire la questione ormai prevalente del sostegno all'economia reale alle prese con una fase di forte recessione.

Si tratta però di questioni che si intersecano con la crisi finanziaria propriamente detta e decritta in precedenza. Siamo fuori dal settore finanziario e occorrerà intervenire su diversi piani, non ultimo quello fiscale, per dare sostegno all'economia. Obiettivo degli interventi è stato quello di arginare gli effetti sul mercato azionario di una crisi che ha la sua origine e il suo epicentro altrove, nel sistema dell'intermediazione bancaria. Ulteriori provvedimenti che incidano sull'operatività del mercato dovranno essere concordati a livello internazionale, considerando che i dati disponibili evidenziano per il nostro Paese rischi anche inferiori a quelli che emergono in altri mercati. Paradossalmente si può sostenere che l'Ita-

lia ha retto meglio l'impatto della crisi finanziaria, ma rischia di essere indebolita in maniera rilevante dalle conseguenze per l'economia reale, in una situazione di necessità finanziaria. I punti di forza rimangono gli stessi: tessuto produttivo flessibile e orientato verso l'export, basso tasso di indebitamento delle famiglie e alto tasso di risparmio. Per tali motivi la Commissione sollecita, anche attraverso l'utilizzo della leva fiscale, l'azione anticiclica della politica di bilancio, con l'adozione di misure di sostegno alla domanda di beni di consumo e di investimento. Infine non vanno sottaciuti i possibili effetti positivi dell'avvio di sistemi di quotazione dedicati alle PMI come quelli delineati dalla Borsa italiana con il mercato AIM.

### *Conclusioni*

Non è compito della Commissione esprimere giudizi e censure, né tanto meno la ricerca di responsabilità costituisce il fine di una procedura informativa: va registrata comunque la netta affermazione del Governatore della Banca d'Italia sull'inesistenza in Italia di un «sistema bancario ombra» fondato sulla circolazione fuori bilancio di prodotti tossici; lo stessa affermazione è stata fatta dall'Isvap; la Consob non ha registrato condizioni anomale dei mercati né tanto meno situazioni di violazioni di norme e o di regole di condotta; si prende atto della valutazione, per quanto autorevole e apprezzabile delle associazioni di categoria, bancaria e assicurativa, di sostanziale tenuta del sistema.

La Commissione esprime forte preoccupazione per gli effetti che le modalità della crisi finanziaria e la sua intensità in termini di perdita di credibilità e affidamento del sistema bancario e finanziario: non può essere sottaciuta l'analogia tra alcune evidenze emerse nel corso degli scandali finanziari degli anni passati e la passività degli operatori rispetto a meccanismi di finanziamento e copertura dei rischi, posti a carico dei risparmiatori in ultima istanza. Certamente il sistema finanziario e bancario italiano presenta aspetti di maggiore solidità e di maggiore capacità di ripresa: tuttavia appare evidente che il ruolo che il sistema bancario saprà e potrà svolgere nel sostenere le imprese e le famiglie nella difficile congiuntura dei prossimi mesi potrà costituire l'occasione non solo per rinsaldare il ruolo strutturale nell'economia nazionale, ma anche per ricostruire un rapporto di fiducia incrinatosi nei mesi passati. In particolare nei confronti delle piccole e medie imprese il sistema bancario è chiamato a svolgere un ruolo di sostegno e di accompagnamento delle scelte di investimento in grado di consentire il superamento della difficile congiuntura.

La Commissione peraltro affianca a tale osservazione un esplicito richiamo alla responsabilità degli amministratori e dei *manager* al rispetto di principi etici e deontologici all'altezza del loro ruolo.

Analogo richiamo va rivolto alle autorità di vigilanza, pur nella consapevolezza che la dimensione globale della crisi imponga la ricerca di

nuovi strumenti di regolazione internazionale e la creazione di un organismo di vigilanza e controllo a livello europeo e comunitario.

Infine si sottolinea l'urgenza di una disciplina che non può non essere comunitaria che regolamenti l'attività delle agenzie di *rating*.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**61<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**POSSA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SUI REGOLAMENTI CONSEGUENTI AL PIANO PROGRAMMATICO DELLA SCUOLA*

Il senatore RUSCONI (*PD*) ribadisce la richiesta di trasmissione, da parte del Governo, dei regolamenti conseguenti al Piano programmatico sulla scuola, lamentando che i testi siano già stati inviati alla Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali e siano quindi in possesso degli assessori regionali, senza tener conto del ruolo istituzionale svolto dalla Commissione. Deplora altresì che tali documenti siano a conoscenza della stampa ma non dell'organo parlamentare competente in merito ad una corposa riorganizzazione della scuola.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda con le osservazioni del senatore Rusconi, evidenziando l'imbarazzo della Commissione a fronte di situazioni in cui vengono diffusi testi dei predetti regolamenti, sebbene non ufficiali.

Il PRESIDENTE precisa che quelli in circolazione sono evidentemente testi provvisori, atteso che non è ancora intervenuta l'approvazione del Consiglio dei Ministri, prevista per venerdì. Solo dopo quella data sarà disponibile la versione ufficiale, che del resto è quella richiesta dalla Commissione.

Assicura comunque che solleciterà il Ministero alla trasmissione dei summenzionati documenti, non appena esaminati dal Consiglio dei ministri.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si era chiusa la discussione generale.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), intervenendo in sede di replica, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ringrazia il Presidente per aver recepito nelle premesse una considerazione resa durante il dibattito.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo motivato anzitutto dalla limitatezza delle competenze della Commissione rispetto all'ampia portata del provvedimento, che necessita di riflessioni più approfondite soprattutto con riguardo al tema del nucleare.

L'astensione è peraltro motivata dall'assenza di riferimenti circa l'esigenza di collegare la complessa materia dell'energia all'apprendimento di cognizioni di carattere scientifico a scuola. Ritiene infatti che nello schema di parere sarebbe stato opportuno richiamare lo sviluppo del settore scientifico nella scuola italiana.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo in particolare il riferimento alla regolamentazione dei marchi e dei brevetti che rappresentano una battaglia da lungo tempo sostenuta dalla Lega.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del Presidente risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2008 (n. 49)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 2008, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore POSSA ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito prende la parola il senatore VITA (*PD*), il quale sottolinea preliminarmente l'esigenza di una riflessione sulle modalità di compilazione dell'elenco degli enti, che giudica alquanto eterogeneo.

Pur prendendo atto del lieve aumento delle risorse disponibili, ritiene che tale quota aggiuntiva non copra neanche l'incremento dell'inflazione, per cui di fatto si assiste ad una decurtazione.

Dopo aver rilevato criticamente l'assenza dell'Istituto papirologico, lamenta indi il ritorno indietro rispetto alla positiva tendenza inauguratasi nella scorsa legislatura, durante la quale la distribuzione di risorse era avvenuta tendendo conto delle valutazioni del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) nonché dei finanziamenti recuperati dai singoli enti nel VI Programma quadro europeo. In proposito, sottolinea che, benché l'obiettivo fosse di stanziare quote crescenti di anno in anno secondo criteri meritocratici, la tendenza distributiva inaugurata dall'attuale Esecutivo reintroduce l'arbitrato delle *lobby*.

Lamenta altresì l'assenza del Programma nazionale di ricerca (PNR) per il 2008-2010, che costituisce un vizio di sostanza nella possibilità di finanziare gli enti di ricerca, atteso che i singoli istituti organizzano la propria attività del triennio sulla base delle sue indicazioni ai fini della programmazione scientifica, tecnologica e industriale. Ciò ha comportato, prosegue, una impossibilità di prospettiva cui gli enti hanno dovuto sopperire, senza tuttavia poter sanare il *vulnus* di un quadro unitario e strategico.

Il senatore PITTONI (*LNP*), dopo aver rilevato criticamente che negli ultimi anni si sono susseguiti interventi di sostegno economico in aggiunta ad attività internazionali senza alcun coordinamento con le risorse gestite dal Ministero degli affari esteri, in virtù di una mera continuità storica e senza alcuna valutazione di natura qualitativa, ritiene indispensabile introdurre modifiche nella procedura di assegnazione dei fondi.

Occorre anzitutto a suo avviso consentire la programmazione pluriennale dell'attività degli enti, in linea con le modalità organizzative della ricerca scientifica.

Reputa altresì essenziale che una quota delle risorse sia assegnata sulla base di una valutazione dei risultati conseguiti dagli enti, nonché dei piani triennali da essi elaborati. In proposito, evidenzia l'importanza di affidare la valutazione a soggetti qualificati al fine di distinguere tra spese fisse di funzionamento, investimenti per le infrastrutture e finanziamenti per i progetti di ricerca.

Rileva infine l'esigenza di una maggiore sinergia fra la ricerca svolta nelle università e quella industriale, favorendo al contempo l'apporto dei privati.

Il senatore RUSCONI (*PD*) registra con favore che la relazione introduttiva del Presidente rechi alcuni riconoscimenti della precedente gestione, ma lamenta che la Commissione sia chiamata ad esprimersi a fine anno su contributi relativi al 2008. Pur ritenendo che un parere total-

mente negativo potrebbe mettere in crisi l'attività degli enti, stigmatizza dunque il ritardo nella trasmissione degli atti, in quanto affievolisce l'autorevolezza del Parlamento.

Dopo aver ricordato di aver presentato numerosi emendamenti al disegno di legge finanziaria in materia di ricerca, conviene con il senatore Pittoni sull'esigenza di favorire i privati con incentivi e agevolazioni fiscali, nonché con forme di azionariato popolare. Precisa tuttavia che un maggior impegno dei privati non deve comportare un disinteresse da parte dello Stato, sottolineando altresì che le fondazioni possono rappresentare utili strumenti che non possono comunque sopperire al ruolo della parte pubblica.

Nel ringraziare il Presidente relatore per l'audizione dell'Ente italiano della montagna (EIM) svolta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sottolinea la necessità che sia ripristinato il finanziamento per tale ente, tanto più che esso ha proseguito la sua attività anche nel 2008. Al riguardo, rammenta la presentazione di un disegno di legge *bipartisan* sulla montagna, nel quale l'EIM assume un ruolo essenziale di consulenza.

Dà infine atto al Governo di aver ripristinato il contributo straordinario per le ricerche in Antartide.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), dopo aver rammentato che la ricerca è stata oggetto di decurtazioni per coprire gli oneri di numerosi provvedimenti dell'Esecutivo, deplora che il riparto dei fondi avvenga a fine anno, atteso che le risorse stanziare hanno di fatto perso potere d'acquisto. Ritiene dunque essenziale anticipare ad inizio anno almeno una parte delle risorse, in quanto la ricerca ha bisogno di continuità e di contare su un bilancio almeno triennale.

Nel rilevare che ciascun Ministero si dota di specifiche strutture di ricerca, evidenzia la possibilità di finanziarie prioritariamente i centri di eccellenza, puntando su quegli enti che creano sinergie strutturali, al fine di generare economie su larga scala.

Prefigura altresì l'ipotesi di istituire un'unica agenzia nazionale per la ricerca in cui potrebbero confluire tutti gli enti, interrogandosi poi sulle motivazioni sottese alla permanenza dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) al di fuori del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Suggerisce inoltre l'introduzione di agevolazioni per i privati che elargiscono donazioni a favore degli enti di ricerca soprattutto con riguardo all'esenzione dal pagamento dell'IVA e reputa infine indispensabile rendere più trasparente e tempestivo il finanziamento.

Il senatore VALDITARA (PdL) tiene a precisare che le risorse, seppur modeste in valore assoluto, sono aumentate, e in particolare con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in controtendenza rispetto al passato. Nel manifestare soddisfazione per tale dato, auspica poi

che si consolidi un *trend* positivo di incremento dei fondi a favore della ricerca.

Dopo aver ricordato che il Programma nazionale di ricerca per il periodo 2008-2010 non è stato elaborato dall'*ex* ministro Mussi, sottolinea la necessità che il Governo individui gli obiettivi di fondo e le strategie degli enti, verificandone al contempo l'attuazione. In proposito segnala che detti indirizzi erano contenuti tanto nella legge n. 165 del 2007 di riforma degli enti di ricerca, quanto nei precedenti provvedimenti dell'allora ministro Moratti.

Rimarca poi l'esigenza di collegare i finanziamenti al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione dei risultati, esprimendo condivisione sulla proposta della senatrice Mariapia Garavaglia di concentrare una parte degli stanziamenti sui centri di ricerca di eccellenza. Al riguardo, ritiene che analoghi indirizzi siano già contenuti nell'articolo 3 del decreto-legge n. 180, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, secondo cui le risorse sono distribuite alle università che hanno migliori risultati nella ricerca, nella didattica e nella formazione.

Manifesta infine particolare compiacimento per l'azione dell'Esecutivo, che ha dimostrato la volontà di valorizzare i centri migliori, augurandosi che ciò si realizzi anche con riferimento agli enti di ricerca e in particolare al CNR.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) rileva criticamente che negli ultimi anni si è affermato un modello sostanzialmente ripetitivo nella distribuzione delle risorse, che non ha tenuto conto del principio meritocratico, come peraltro accade anche in ambito locale. Stigmatizza quindi l'assenza di riconoscimenti specifici nei confronti dei risultati e del merito, suscettibile di penalizzare la qualità della ricerca, soffermandosi poi sul presunto rischio di disimpegno dello Stato richiamato dal senatore Rusconi. In merito, rivendica con forza il ruolo di regia che deve essere svolto dall'Amministrazione centrale, al fine di evitare sovrapposizioni e investimenti in iniziative parallele. Ciò è tanto più necessario, prosegue, in quanto la ricerca deve essere indirizzata verso obiettivi di carattere generale.

Ritiene infine che il ruolo dello Stato sia indispensabile a fronte di una progressiva responsabilizzazione dei territori, in quanto occorre una mediazione tra i diversi interessi onde limitare lo spreco di denaro pubblico.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*), dopo aver sollecitato una più attenta valutazione delle ricerche in corso, atteso che alcune sono risalenti a parecchi anni fa, pone anzitutto un problema di merito e di chiarezza del bilancio. Si interroga infatti sulla necessità di prendere in considerazione nuovi enti, mentre il riparto in esame riproduce il medesimo elenco.

Giudica peraltro essenziale conoscere la posizione che l'Italia riveste nell'ambito del VII Programma quadro, anche attraverso un'audizione dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche co-

munitarie, tanto più che l'Italia non fruisce abbastanza delle risorse messe a disposizione dell'Unione europea.

Quanto alle assegnazioni straordinarie, domanda chiarimenti in ordine alle ragioni che giustificano tali interventi, dato che la programmazione dovrebbe essere pluriennale.

Dopo essersi brevemente soffermata sul finanziamento alla nave EXPLORA, chiede conclusivamente maggiori informazioni sul cofinanziamento della ricerca in Italia rispetto alla programmazione europea per il 2007-2013.

Il senatore VERONESI (*PD*), nel ritenere ragionevoli le considerazioni espresse dalla senatrice Poli Bortone, pone l'accento sulla rapidità dello sviluppo della scienza, rispetto alla quale la ricerca è attualmente in crisi. Nel delineare i grandi filoni della ricerca in Italia, imperniati su quella universitaria, sulla ricerca libera, nonché sui numerosi istituti, suggerisce alcune ipotesi per una riforma generale del settore, basati ad esempio sulla creazione di un'Agenzia nazionale, precisando in merito che detto ruolo è svolto di fatto dal CNR.

Prefigura poi la possibilità di istituire diverse agenzie competenti nelle scienze della vita, della materia e virtuali, al fine di mettere in luce le lacune e di evitare sovrapposizioni. Una ulteriore proposta di riforma, prosegue, riguarda l'unione tra la ricerca italiana e quella europea, tanto più che in tale ambito prevalgono interessi generali e non di parte, sul modello del Max Planck Institute.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) deplora che la Commissione sia chiamata ad esprimersi sostanzialmente a consuntivo, dato che per l'anno 2008 gli enti hanno già impegnato le proprie risorse. Invita tuttavia a riconoscere i miglioramenti apportati dall'attuale Esecutivo in termini di maggiori risorse, rimarcando che la ricerca è stata esclusa dai tagli operati.

Giudica poi essenziale conoscere il rapporto tra le spese fisse e quelle realmente destinate alla ricerca in ciascun ente, al fine di verificare gli istituti più virtuosi. Dopo aver auspicato una riflessione, in altra sede, sulla ricerca svolta dall'Italia nel quadro europeo, ritiene opportuno che ciascun Paese si specializzi in determinati settori al fine di evitare duplicazioni di attività e conseguente dispendio di risorse pubbliche.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) si augura anzitutto che l'anno prossimo il riparto non venga presentato al Parlamento con altrettanto, disdicevole ritardo, ma che anzi il nuovo Governo si adoperi per una trasmissione doverosamente sollecita.

Dopo essersi soffermato sul rapporto fra spese di gestione ed effettiva attività di ricerca, sottolinea poi come l'Agenzia spaziale europea rappresenti un modello positivo che consente di unificare gli sforzi verso un obiettivo comune. Tiene tuttavia a precisare che occorre coniugare gli investimenti a livello europeo con quelli nazionali, al fine di mantenere una posizione di rilievo nella competizione con gli altri Paesi.

Richiama infine l'attività dell'Agenzia spaziale italiana, rimarcandone il ruolo in termini di gestione di grandi progetti e di competitività del sistema nazionale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario PIZZA, il quale dà atto al senatore Valditara di aver rimarcato come l'ammontare complessivo delle risorse destinate agli enti di ricerca quest'anno sia aumentato, sia pure di poco, rispetto all'anno passato. Esprime tuttavia l'avviso che occorra fare di più, onde evitare l'altrimenti inevitabile declino dell'Italia.

Convieni poi con la senatrice Poli Bortone che il riparto non debba avvenire solo sulla spesa storica, distinguendo tra gli enti di eccellenza e quelli che svolgono invece un'attività di mera gestione. Ritieni altresì che occorra ripensare la ricerca in termini di maggiore programmazione e internazionalizzazione, evitando sprechi e sovrapposizioni.

Con riferimento all'entità delle somme destinate ai programmi finalizzati già approvati dal CIPE, comprese nello stanziamento del CNR ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), dello schema di riparto, chiarisce indi che si tratta di un richiamo esclusivamente formale in quanto l'importo è pari a 0. Infatti, i progetti finalizzati approvati dal CIPE sono stati positivamente portati a conclusione da alcuni anni e pertanto l'assegnazione in favore del CNR è da intendersi esclusivamente comprensiva delle lettere *b*), *c*) e *d*).

Passando all'assegnazione straordinaria di fondi, pari quest'anno a circa 19 milioni di euro, puntualizza che si è ritenuto di non applicare i parametri utilizzati lo scorso anno (valutazione del CIVR e partecipazione al VI Programma quadro europeo) in considerazione delle particolari criticità ed indifferibili esigenze di alcuni enti.

Riferisce inoltre che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha testé approvato all'unanimità un parere favorevole con condizioni sullo schema di riparto, sottolineando in particolare l'esigenza di assicurare adeguate risorse all'EIM. Al riguardo, pur concordando con l'obiettivo, segnala peraltro le difficoltà conseguenti al passaggio della vigilanza sul predetto ente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver ricordato l'impegno profuso per garantire il finanziamento delle ricerche in Antartide, conviene infine con il senatore Vetrella sull'opportunità che il riparto venga annualmente presentato con sollecitudine, possibilmente entro il primo trimestre dell'anno.

Agli intervenuti replica altresì il presidente relatore POSSA (*PdL*) il quale dichiara preliminarmente di condividere le osservazioni avanzate fra gli altri dai senatori Vita, Pittoni e Valditara, in tema di valutazione dei risultati della ricerca.

Dopo aver ringraziato il Governo per aver assicurato adeguate risorse alle ricerche in Antartide, osserva poi che l'EIM non ha più titolo per

rientrare nello schema di riparto in titolo in quanto non è più vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Precisa infine che il finanziamento della nave oceanografica EXPLORA non è certamente destinato solo alla sua manutenzione e sottolinea che si tratta di un utilissimo mezzo di ricerca.

Illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) rappresenti una grave anomalia dell'ordinamento, dal momento che registra la sovrapposizione delle funzioni di ente vigilato ed ente vigilante. Ritiene pertanto fin troppo sfumato il riferimento contenuto nello schema di parere del Presidente relatore.

Concorda altresì con l'osservazione n. 1, con la quale si invita il Governo a trasmettere una sintesi dei rendiconti di ciascun ente. Chiede tuttavia che tale sintesi contenga anche l'indicazione delle spese fisse.

Si associa il senatore VETRELLA (*PdL*), il quale auspica che la sintesi includa anche il rapporto fra il numero dei contratti di ricerca e i ricercatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ribadisce la richiesta di introdurre un'osservazione relativa all'opportunità che il finanziamento degli enti sia pluriennale.

Il senatore RUSCONI (*PD*) reputa indispensabile una condizione specifica sull'EIM, analoga a quella contenuta nel parere approvato all'unanimità dalla Commissione cultura della Camera.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) condivide i suggerimenti dei senatori Asciutti e Vetrella relativamente all'osservazione n. 1 e la modifica di conseguenza.

Al senatore Pittoni precisa invece che il finanziamento degli enti di ricerca è già inserito nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, che ha appunto carattere triennale.

Quanto al finanziamento dell'EIM ritiene che spetti al Governo nel suo complesso e non al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca far fronte alle sue responsabilità; una condizione al parere sul riparto in titolo sarebbe del resto a suo avviso del tutto inopportuna, atteso che l'atto non può includere enti su cui il Ministero non abbia la vigilanza. Condividendo comunque l'esigenza che le pendenze finanziarie dell'ente siano sistemate, tanto più in considerazione della rilevante attività svolta anche nel 2008, introduce un'ulteriore osservazione con la quale si chiede al Governo di provvedere urgentemente al suo finanziamento.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) domanda ragguagli in ordine alla natura giuridica dell'IIT e dell'EIM, sottolineando come anche il Centro ita-

liano di ricerche aerospaziale (CIRA) sia un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la sua esclusione dal riparto in titolo rappresenti un'ulteriore anomalia.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) osserva che, a quanto gli consta, il CIRA non è vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e non rientra comunque fra gli enti che, secondo la legge, sono finanziati dal Fondo ordinario. L'anomalia citata nella premessa dello schema di parere presentato si riferisce invece alla circostanza che sia l'IIT che l'EIM sono enti di ricerca non strumentali e come tali dovrebbero essere vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tuttavia non lo sono e pertanto restano esclusi dal riparto in esame. Al fine di chiarire meglio la portata dell'anomalia, riformula comunque la sesta premessa.

Per dichiarazione di voto sullo schema di parere, come riformulato, interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale – pur apprezzando lo sforzo del Presidente relatore di introdurre un'osservazione relativa all'EIM – non ritiene che ciò sia sufficiente in quanto assai meno incisivo di una condizione. In particolare, reputa inaccettabile che le conseguenze di operazioni amministrative debbano scaricarsi sui dipendenti dell'Ente, i quali hanno invece svolto correttamente le proprie funzioni, dando un apporto rilevante su diverse tematiche, fra cui il riordino dei criteri relativi alle comunità montane. Nel ricordare che l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione parlamentare Amici della montagna aveva unanimemente convenuto sulla predetta esigenza, annuncia conseguentemente la propria astensione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) e il senatore PITTONI (*LNP*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, come riformulato (pubblicato in allegato al presente resoconto).

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata al termine della seduta per rendere un parere urgente alla Commissione ambiente sul disegno di legge n. 1280.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il provvedimento riveste grande rilievo prevalentemente per lo sviluppo economico,

con riferimento all'articolo 2, recante riforma degli interventi di reindustrializzazione e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, valuta positivamente le misure prioritarie, definite al comma 11, tra cui sono previste iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché progetti di innovazione industriale nel campo, fra gli altri, delle attività culturali. Al riguardo, rileva peraltro che si tratta di misure soprattutto applicative, che si collocano nella fase conclusiva del processo di ricerca;

relativamente all'articolo 3, comma 7, concorda sull'obiettivo di garantire maggiore competitività internazionale nell'offerta di servizi turistici. Manifesta tuttavia preoccupazione per la previsione secondo cui le installazioni e il rimessaggio di mezzi mobili di pernottamento non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini paesaggistici, anche se collocati permanentemente;

con riguardo all'articolo 5, in tema di internazionalizzazione delle imprese, prende atto con favore che – in un'ottica di semplificazione amministrativa – si snelliscono le procedure per l'individuazione delle priorità e dei settori di intervento nell'ambito dell'accordo quadro con le università. In tale prospettiva, condivide che il ruolo svolto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca passi dal concerto al parere e sia superato il passaggio presso la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

relativamente agli articoli 9, 10 e 11, in materia di proprietà industriale e contrasto della contraffazione, condivide l'importanza di tutelare i prodotti italiani all'estero, anche attraverso una più incisiva regolamentazione dei marchi e dei brevetti, al fine di salvaguardare la ricerca italiana e i suoi risultati in tutti i campi, tanto più in una dinamica di progressiva internazionalizzazione dei commerci.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL PRESIDENTE RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

rilevato con rammarico il ritardo nella trasmissione dell'atto, quest'anno più grave degli anni precedenti, al punto che la presentazione del riparto avviene ad esercizio finanziario quasi terminato;

valutato con favore che nel bilancio dello Stato la somma destinata agli enti di ricerca sia considerata un investimento, dato che detti stanziamenti sono volti a finanziare attività suscettibili a lungo termine di apportare benefici economici e culturali;

tenuto conto che l'ammontare complessivo è stato oggetto di due accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 507, della legge finanziaria 2007, il primo dei quali, pari a circa 71 milioni di euro, è stato recentemente disaccantonato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

osservato che risultano ancora indisponibili circa 205,5 milioni di euro e che pertanto la somma complessiva del capitolo ammonta a circa 1,68 miliardi di euro, registrando un incremento in termini assoluti rispetto all'anno 2007 di oltre 32 milioni di euro;

preso atto con rammarico che gli stanziamenti a favore degli enti sono determinati essenzialmente sulla base della continuità della contribuzione, anziché sulla base della qualità e dei risultati della ricerca;

ritenuto anomalo che dal riparto in esame siano esclusi l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) il quale, pur essendo un ente di ricerca non strumentale, è tuttavia vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'Ente italiano della montagna (EIM), il quale a sua volta è un ente di ricerca non strumentale, vigilato tuttavia dalla Presidenza del Consiglio;

reputato positivo il contributo straordinario pari a 10 milioni di euro all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per la gestione del Programma nazionale di ricerca in Antartide;

preso atto con favore che nelle attività dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) è inclusa la nave EXPLORA, che quest'anno sarà utilizzata per la celebrazione dell'Anno polare internazionale;

apprezzata la partecipazione della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli al consorzio BIOGEM, per le cui attività è stanziata la somma di 1 milione di euro inclusa nel contributo complessivo di circa 15 milioni di euro;

valutato favorevolmente che all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) sono assegnati circa 92,5 milioni di euro, comprensivi del contributo straordinario per la partecipazione dell'Italia all'Anno internazionale dell'astronomia indetto dall'UNESCO e dall'ONU per il 2009;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita il Governo a trasmettere, a partire dal prossimo riparto, anche una sintesi dei rendiconti di ciascun ente, in modo da rendere agevole e dettagliato l'esame da parte della Commissione;
2. si auspica che, a partire dal prossimo anno, il riparto tra gli enti venga effettuato tenendo maggiormente conto della qualità della ricerca e dei suoi risultati, onde valorizzare il merito;
3. si invita il Governo, in occasione del prossimo riparto, a rendere noti i progetti a cui gli enti partecipano nell'ambito del VII Programma quadro dell'Unione europea relativo al periodo 2007-2013, atteso che ciò costituisce un'importante verifica della qualità del lavoro svolto.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

rilevato con rammarico il ritardo nella trasmissione dell'atto, quest'anno più grave degli anni precedenti, al punto che la presentazione del riparto avviene ad esercizio finanziario quasi terminato;

valutato con favore che nel bilancio dello Stato la somma destinata agli enti di ricerca sia considerata un investimento, dato che detti stanziamenti sono volti a finanziare attività suscettibili a lungo termine di apportare benefici economici e culturali;

tenuto conto che l'ammontare complessivo è stato oggetto di due accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 507, della legge finanziaria 2007, il primo dei quali, pari a circa 71 milioni di euro, è stato recentemente disaccantonato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

osservato che risultano ancora indisponibili circa 205,5 milioni di euro e che pertanto la somma complessiva del capitolo ammonta a circa 1,68 miliardi di euro, registrando un incremento in termini assoluti rispetto all'anno 2007 di oltre 32 milioni di euro;

preso atto con rammarico che gli stanziamenti a favore degli enti sono determinati essenzialmente sulla base della continuità della contribuzione, anziché sulla base della qualità e dei risultati della ricerca;

ritenuto anomalo che non siano vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – e pertanto siano esclusi dal riparto in esame – due enti di ricerca non strumentali, l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), attualmente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'Ente italiano della montagna (EIM), attualmente vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

reputato positivo il contributo straordinario pari a 10 milioni di euro all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per la gestione del Programma nazionale di ricerca in Antartide;

preso atto con favore che nelle attività dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) è inclusa la nave EXPLORA, che quest'anno sarà utilizzata per la celebrazione dell'Anno polare internazionale;

apprezzata la partecipazione della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli al consorzio BIOGEM, per le cui attività è stanziata la somma di 1 milione di euro inclusa nel contributo complessivo di circa 15 milioni di euro;

valutato favorevolmente che all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) sono assegnati circa 92,5 milioni di euro, comprensivi del contributo straordinario per la partecipazione dell'Italia all'Anno internazionale dell'astronomia indetto dall'UNESCO e dall'ONU per il 2009;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita il Governo a trasmettere, a partire dal prossimo riparto, anche una sintesi dei rendiconti di ciascun ente, contenente sia l'indicazione delle spese fisse, sia un quadro dei contratti di ricerca verso terzi, in modo da rendere agevole e dettagliato l'esame da parte della Commissione;

2. si auspica che, a partire dal prossimo anno, il riparto tra gli enti venga effettuato tenendo maggiormente conto della qualità della ricerca e dei suoi risultati, onde valorizzare il merito;

3. si invita il Governo, in occasione del prossimo riparto, a rendere noti i progetti a cui gli enti partecipano nell'ambito del VII Programma quadro dell'Unione europea relativo al periodo 2007-2013, atteso che ciò costituisce un'importante verifica della qualità del lavoro svolto;

4. si chiede al Governo di provvedere urgentemente al finanziamento delle attività dell'EIM.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 dicembre 2008

**58<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Romani e per le infrastrutture e per i trasporti Reina.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore» (n. 48)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera b), 3 e 4, della legge 1° marzo 2005, n. 32 e dell'articolo 22-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede al Rappresentante del Governo di chiarire se le modifiche che si propone di apportare al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 con l'atto in esame, possano ritenersi legittime, tenuto conto che la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto per l'adozione dei decreti correttivi è, dall'articolo 22-septies della legge n. 31 del 2008, circoscritto alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 32 del 2005. Dopo aver ricordato che la questione è stata sollevata anche presso l'altro ramo del Parlamento, conclude esprimendo apprezzamento sul merito dell'articolato in esame in quanto recepisce soluzioni condivise dalle parti interessate.

Il sottosegretario REINA rappresenta che il Governo ha già svolto i necessari approfondimenti in ordine alla questione testé sollevata, ed al riguardo fornisce assicurazioni al senatore Marco Filippi circa la piena rispondenza della regolamentazione in esame alla delega di cui alla legge n. 31 del 2008.

Dopo che il presidente GRILLO ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo» (n. 51)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il senatore GALLO (*PdL*) dà lettura delle osservazioni rese dalla 1ª Commissione e, tenuto conto del loro esito, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 52)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il relatore, senatore MURA (*LNP*), propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno**

**della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2008) 580 def.) (n. 21)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il senatore BUTTI (*PdL*) sull'atto in titolo, rappresentando preliminarmente che la Commissione è chiamata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato a valutare l'opportunità di indicare al Governo, in un'apposita risoluzione, i principi e le linee da seguire in relazione all'esame dell'atto in titolo, in corso di svolgimento in ambito UE.

La proposta in esame fa seguito alla verifica che la Commissione dell'Unione Europea ha condotto in relazione all'esperienza conseguente all'applicazione della vigente disciplina di cui al Regolamento CE 517/2007 che fissa limiti massimi alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono applicare per la fornitura di servizi di *roaming* intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità. Il Regolamento si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete sia alle tariffe applicate al dettaglio dai fornitori dei paesi di origine. Altre disposizioni mirano ad accrescere la trasparenza dei prezzi ed a migliorare il flusso informativo in tema tariffario per gli utenti dei relativi servizi.

La proposta tiene conto anche dei dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei nonché delle risposte alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007.

Quanto al contenuto, rappresenta brevemente che la regolamentazione in esame mira principalmente ad estendere l'ambito applicativo delle misure contemplate nel Regolamento vigente ad altri segmenti di mercato del *roaming* intracomunitario – quello degli sms e quello della trasmissione dati – con l'obiettivo di favorire la concorrenza e accrescere la tutela degli utenti, anche con informazioni adeguate e tariffe più basse per la fruizione dei relativi servizi.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione una proposta di risoluzione – che si allega al resoconto della seduta odierna – nella quale si invita il Governo a mantenere la posizione già assunta nelle competenti sedi europee, con l'obiettivo di favorire la rapida ed auspicabile approvazione dell'atto in esame.

Il sottosegretario ROMANI, dopo aver ricordato brevemente le principali fasi dell'*iter* procedurale da seguire per il varo delle modifiche di cui alla proposta in titolo, dichiara di condividere l'esigenza di giungere al più presto all'approvazione delle novelle alla vigente regolamentazione europea in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1078. Parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 1)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria in titolo.

Il relatore, senatore MENARDI (*PdL*), propone l'espressione di una relazione favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di relazione favorevole.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007.

Il relatore, senatore MENARDI (*PdL*), propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna già convocata per le ore 15 avrà inizio alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 21

La 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

– preso atto della Comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul riesame del funzionamento del Regolamento (CE) n. 717/2007, nella quale la Commissione europea ha concluso che, sebbene l'applicazione del regolamento sia stata complessivamente soddisfacente, rimangono problemi strutturali che ostacolano le forze della concorrenza nel mercato del *roaming*;

– considerati i dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei (ERG-European Regulators Group), che riunisce le autorità di regolamentazione di tutti i 27 Stati membri, che evidenziano come i prezzi per il *roaming* vocale all'ingrosso e al dettaglio, non mostrino rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento, una varietà tale da dimostrare l'esistenza di una sana concorrenza;

– considerato che nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato di ritenere necessaria una regolamentazione del *roaming* SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali, attraverso l'introduzione di misure analoghe a quelle adottate per il *roaming* vocale;

– considerati i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, che indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di *roaming* dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti *roaming* sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati;

– considerato che, sebbene i prezzi al dettaglio per i servizi di *roaming* dati siano molto elevati, sarebbe prematuro in questa fase regolamentare le tariffe al dettaglio mentre sembra opportuno introdurre misure volta a migliorare la trasparenza delle tariffe;

– considerato che, per evitare bollette troppo gravose per i consumatori, gli operatori mobili dovrebbero definire con gli utenti gratuitamente tetti massimi di spesa per l'utilizzo dei servizi di *roaming* dati da inten-

dersi come limiti per l'interruzione del servizio, fornendo altresì agli utenti in prossimità della sospensione del servizio informazioni al riguardo;

impegna il Governo

a mantenere la posizione già assunta nelle competenti sedi europee, così da garantire la più rapida definizione dell'*iter* di approvazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 nella formulazione all'esame, che appare idonea a contemperare gli interessi dei consumatori – anche tenuto conto della particolare congiuntura economico-sociale e la connessa esigenza di salvaguardare la capacità di spese della famiglia – incidendo con misure progressive e non eccessivamente gravose sulle imprese di settore.

**59<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. (n. 50)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre scorso.

Il presidente GRILLO dà il benvenuto al senatore Sircana che entra a far parte della Commissione.

Il relatore, senatore CAMBER (*PdL*), presenta una proposta favorevole con condizioni.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritiene necessario che al punto 4 della proposta di parere vi sia un espresso riferimento, in relazione al piano industriale citato, all'accordo sindacale raggiunto, trattandosi di un elemento qualificante dello stesso.

Anche la senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea che l'importante accordo con le parti sociali è stato raggiunto in vista e subordinatamente all'adozione del predetto piano industriale.

Il relatore senatore CAMBER (*PdL*) accogliendo il suggerimento del senatore Marco Filippi modifica la proposta di parere.

Dopo che il presidente GRILLO ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità la proposta di parere come modificata.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 50**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto in titolo, con il quale si dispone che l'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia di Navigazione S.p.A. avrà ad oggetto una quota del capitale superiore al 50% e verrà effettuata mediante ricorso a procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria,

considerato, in via preliminare, che:

la privatizzazione di Tirrenia di Navigazione S.p.A. rischia di essere effettuata in un contesto economico finanziario assai difficile, in grado di influenzare negativamente il buon esito dell'operazione;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) il passaggio a soggetti diversi dal Ministero dell'economia e delle finanze della quota di maggioranza del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. deve essere accompagnato dalla garanzia del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole i cui collegamenti con la terra ferma dovranno essere assicurati dalla nuova compagnia e dalle compagnie regionali del gruppo;

2) andranno riconsiderate le consistenti riduzioni negli stanziamenti in favore della Tirrenia di Navigazione S.p.A. operati sia sul bilancio 2008 che su quello 2009 in quanto tali riduzioni potrebbero condizionare negativamente la continuità dei servizi resi dalla Tirrenia e dalle compagnie regionali del gruppo;

3) occorre valutare con attenzione le richieste avanzate dalla regioni che, come la Sardegna, da tempo chiedono di poter gestire direttamente i servizi di collegamento marittimo oggi resi dalla Tirrenia e dalle società del gruppo;

4) è necessario accompagnare l'operazione di privatizzazione con l'esame del piano industriale a suo tempo presentato e che ha registrato l'accordo con tutte le organizzazioni sindacali.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**GARRAFFA**

*indi del Presidente*

**CURSI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso. Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Giacomelli, segretario generale CO.DI.CI, il dottor Rosario Trefillettì, presidente della Federconsumatori e il dottor Paolo Landi, segretario generale Adiconsum.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice SBARBATI (PD) ricorda le principali modifiche apportate al disegno di legge in titolo durante l'esame da parte della Camera dei deputati e si sofferma sull'eccessiva presenza di deleghe al Governo su tematiche particolarmente rilevanti, esprimendo, a tale proposito, preoccupazione per il mancato coinvolgimento del Parlamento. Soffermandosi sull'importanza di assicurare misure volte ad aumentare la competitività delle imprese italiane che operano all'estero, critica l'assenza del provvedimento di specifici interventi a favore delle PMI e ricorda alcune recenti affermazioni del ministro dell'economia Tremonti, sulla crisi finanziaria in atto, evidenziando la necessità di maggiori investimenti nelle opere pubbliche e nella valorizzazione del patrimonio artistico per affrontare e superare la crisi. Giudica invece positivamente l'istituzione di un'apposita

Agenzia per la sicurezza nucleare, mentre rileva che il fenomeno dell'evasione fiscale dovrebbe essere maggiormente combattuta, atteso che in Italia risulta quasi doppio rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. Auspica altresì che il Governo, nei prossimi mesi, abbia un atteggiamento di contrasto ai fenomeni di corruzione che minano seriamente la competitività del sistema Paese e rileva come gli incentivi previsti dal provvedimento a favore delle imprese, per garantire lo sviluppo, avrebbero dovuto essere più consistenti. Si sofferma nuovamente sull'importanza di assicurare al Parlamento il proprio ruolo evitando una serie di deleghe eccessivamente ampie e ricorda come le piccole e medie imprese, il cui fatturato risulta superiore di circa il 21 per cento rispetto alle grandi realtà imprenditoriali, sono fortemente penalizzate da una maggiore pressione fiscale rispetto a quella gravante sulle grandi imprese. Sottolinea poi che talune misure previste dal provvedimento appaiono in contraddizione con le recenti novità che si vogliono introdurre in tema di federalismo fiscale. Auspica che nel seguito dell'esame del provvedimento siano introdotti ulteriori incentivi a favore delle imprese che esportano prodotti di qualità *made in Italy* per superare le difficoltà che le PMI incontrano nell'inserirsi sui mercati stranieri. Richiama quindi l'attenzione sull'importanza di assicurare adeguati investimenti nel settore della ricerca e dell'innovazione e di garantire che il processo di delegificazione, prospettato dal provvedimento in esame, sia accompagnato dall'individuazione di specifici principi e criteri direttivi. Critica infine le disposizioni relative alla tutela penale della proprietà industriale e le misure a favore dell'editoria che dovrebbero essere stralciate per trovare una collocazione in provvedimenti di natura organica. Da ultimo evidenzia la necessità che nello sviluppo dell'energia nucleare sia prestata particolare attenzione al tema della sicurezza degli impianti; sottolinea nel contempo l'importanza di investire anche nelle fonti di energia rinnovabile. Manifesta, invece, apprezzamento per la espressa vincolatività del parere delle Commissioni parlamentari sulle proposte di nomina dei membri dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, nonché per l'introduzione di un disegno di legge annuale per la concorrenza e il mercato che costituisce senz'altro uno strumento di ulteriore tutela a favore dei cittadini e dei consumatori, ma che necessita anche in questo caso un completo coinvolgimento del Parlamento.

Il presidente GARRAFFA acquisisce quindi l'orientamento favorevole della Commissione a rinviare il prosieguo della discussione generale alle sedute che verranno convocate alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA MISSIONE A BORDEAUX PER LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TURISMO*

La senatrice GRANAIOLA (PD) informa la Commissione di aver partecipato alla Conferenza internazionale sul turismo tenutasi a Bordeaux il 16 e 17 settembre scorsi. Mette quindi a disposizione dei Commissari una dettagliata relazione sulla missione svolta.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CURSI avverte che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di Rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (CNCU)**

Il presidente CURSI dà la parola al dottor Giacomelli, Segretario generale CO.DI.CI..

Il dottor GIACOMELLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'andamento del prezzo del petrolio negli ultimi mesi ed evidenziando una serie di speculazioni finanziarie che hanno comportato un aumento consistente dei prezzi dei carburanti per autotrazione che, solo nelle ultime settimane, stanno diminuendo con un ritmo tuttavia eccessivamente lento.

Fornisce poi precisazioni richieste dai senatori BUBBICO (PD) e GARRAFFA (PD).

Il presidente CURSI dà quindi la parola al dottor Trefiletti, Presidente della Federconsumatori.

Il dottor TREFILETTI consegna agli atti della Commissione un documento che illustra, soffermandosi sull'influenza che il cambio tra euro e dollaro ha comportato negli ultimi mesi sul prezzo del petrolio. A tale proposito evidenzia l'opportunità di poter iniziare a pagare il prezzo del petrolio in euro e sottolinea l'importanza di procedere in tempi rapidi



alla costruzione di rigassificatori nonché di agevolare il mercato del GPL e del gas metano per autotrazione.

Intervengono per alcune richieste di chiarimenti i senatori BUBBICO (PD), che si sofferma sul settore degli idrocarburi, GARRAFFA (PD), che evidenzia i rischi legati al pagamento del prezzo del petrolio in euro e la senatrice FIORONI (PD) che chiede approfondimenti sulle dinamiche del mercato dell'energia elettrica e del gas.

Il dottor TREFILETTI fornisce i chiarimenti richiesti ed evidenzia l'importanza di estendere il *bonus* sociale del 20 per cento, già previsto per i settori dell'energia elettrica, anche al comparto del gas.

Il presidente CURSI dà infine la parola al dottor LANDI, Segretario generale ADICONSUM.

Il dottor LANDI, illustrando un documento, che consegna ai Commissari, si sofferma sulla necessità di prevedere uno specifico impegno per tutte le compagnie petrolifere ad esplicitare con chiarezza i criteri di determinazione dei prezzi, in linea con quanto già previsto dalla normativa europea. Richiama altresì l'importanza di prevedere un'IVA ridotta al 10 per cento per il comparto del gas, così come già previsto per il settore elettrico, e di garantire adeguate detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Il presidente CURSI ringrazia tutti gli intervenuti per il proficuo contributo apportato ai lavori della Commissione ed informa che i rappresentanti di Altroconsumo, non potendo partecipare alla seduta odierna, hanno fatto pervenire un documento che è acquisito agli atti della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è infine rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CURSI informa che sono in corso di definizione una serie di sopralluoghi, nell'ambito delle indagini conoscitive deliberate dalla Commissione, che consentiranno di visitare delle centrali nucleari e dei rigassificatori gestiti da imprese italiane operanti all'estero.

Rende quindi noto che la Commissione tornerà a riunirsi a partire da martedì 13 gennaio 2009 e, con l'occasione, formula i propri auguri per le prossime festività natalizie.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**44<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*indi del Vice Presidente*

MORRA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ASSOLAVORO, il presidente Gennaro delli Santi Cimaglia Gonzaga, accompagnato dal dottor Agostino Di Maio, direttore; in rappresentanza di EBITEMP, il presidente Enzo Mattina, accompagnato da dottor Carmelo Prestileo, vice presidente, e dal dottor Riccardo Martegiani, direttore; in rappresentanza di FORMATEMP il presidente Raffaele De Luca Tamajo e il dottor Franco Raffo, direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di ASSOLAVORO, EBITEMP e FORMATEMP**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 dicembre.

Il dottor DELLI SANTI CIMAGLIA GONZAGA svolge un'ampia comunicazione sul tema oggetto di indagine, con specifico riferimento alla formazione promossa dalle Agenzie del lavoro, fornendo dati aggiornati ed analitici relativi all'andamento percentuale del lavoro somministrato in Italia. Espone altresì alcuni spunti di riflessione in merito alle misure cosiddette «anticrisi» adottate dal Governo con decreto legge n. 185 del 2008. In risposta ad un quesito specifico rivolto dal senatore CASTRO(PdL), manifesta quindi un giudizio positivo in ordine al ripristino dell'istituto dello *staff-leasing*; il presidente GIULIANO rileva che tale posizione è peraltro pienamente conforme a quella finora esposta dai rappresentanti degli altri enti finora auditi.

Il dottor MATTINA, premessa una breve presentazione dell'Ente da lui presieduto, ne espone il punto di vista sui temi in esame, riferendosi in particolare ai dati riportati negli archivi Inail, che registrano una crescita sostenuta dell'occupazione interinale in Italia nel 2007, con un incremento del 13 per cento rispetto al 2006, e commentando il profilo settoriale della domanda del lavoro interinale, la distribuzione geografica e l'incidenza sulle varie fasce generazionali. Illustra poi le prestazioni erogate da Ebitemp, con particolare riferimento alla tutela degli infortuni, all'accesso al credito, alla tutela sanitaria, alla maternità, agli asili nido, al sostegno al reddito, alle spese sostenute dai lavoratori in connessione alla mobilità territoriale ed al contributo erogato al fine di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori.

Il presidente GIULIANO ringrazia il dottor Mattina dell'ampia informazione fornita, nonché della documentazione scritta rimessa alla Commissione, assicurando che ne verrà data la massima diffusione ai componenti.

Il dottor DE LUCA TAMAJO illustra quindi l'assetto e le finalità dell'Ente da lui presieduto; dà altresì conto delle attività formative che esso persegue. Dà poi conto delle modalità di intervento, nonché degli aspetti relativi al monitoraggio delle azioni formative ed alla vigilanza sulla spesa dei fondi.

Segue un quesito del senatore ICHINO (PD) sull'esistenza di una rilevazione relativa al tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, nonché sull'utilizzo parziale dei fondi di cui Formatemp dispone per il sostegno del reddito nelle fasi di disoccupazione.

Il dottor DE LUCA TAMAJO, premesso di non disporre di documentazione al riguardo, precisa che in linea di massima la congruenza è forte, e che ciò dipende anche dalla circostanza che nel caso di Formatemp la formazione avviene nell'imminenza dell'attività lavorativa.

In risposta ad alcune richieste di chiarimento del presidente GIULIANO riguardanti la provenienza geografica dei formatori, la dislocazione dei centri di formazione, i criteri riguardanti l'accesso ai corsi, la certificazione dell'avvenuta formazione e l'effettuazione di compiti ispettivi, ha quindi la parola il dottor RAFFO, direttore generale di Formatemp, il quale illustra le modalità di effettuazione della formazione, i meccanismi di accreditamento dei formatori, la distribuzione territoriale dei corsi di formazione e le modalità di controllo relative alla effettuazione dei corsi stessi. Egli dà quindi risposta a quesiti rispettivamente rivolti dai senatori MORRA (*PdL*) ed ICHINO (*PD*), riguardanti il meccanismo di assegnazione delle risorse alle Agenzie e l'eventuale recupero dei contributi ad esse assegnati ed eventualmente non utilizzati.

Il presidente MORRA dichiara infine chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*indi del Vice Presidente*

**GRAMAZIO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lorenzo Bianchi, segretario generale e tesoriere dell'Associazione italiana di fisica medica, il dottor Alberto Torresin, fisico medico direttore del Servizio di fisica sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano e membro del Consiglio direttivo della Federazione Europea delle Associazioni di fisica medica (EFOMP) e il dottor Giuseppe Gullace responsabile del settore qualità e accreditamento della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC).*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente TOMASSINI ricorda il programma dei lavori della Commissione per la ripresa dopo le festività di fine anno: la Commissione svolgerà, nelle sedute che saranno convocate alle ore 14,30 di martedì 13 gennaio e alle ore 15 di mercoledì 14, le audizioni per l'indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di Crotone; l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si riunirà alle ore 16 di martedì 13 gennaio per la programmazione dei lavori della Commissione; in quella stessa sede proseguiranno, alle ore 8,30 di giovedì 15 gennaio, le audizioni informali sui disegni di legge n. 50 e connessi, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

La Commissione prende atto.

**Proposta di questione di competenza per il disegno di legge n. 1012**

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge n. 1012, d’iniziativa del senatore Massimo Garavaglia ed altri, recante «Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato», è stato assegnato alla Commissione per l’esame in sede consultiva; tale disegno di legge, fatto proprio dal gruppo parlamentare Lega Nord Padania lo scorso 24 ottobre 2008, è stato inserito nell’ordine del giorno della Commissione affari costituzionali, cui è deferito per l’esame in sede referente. Riferisce sul contenuto dell’iniziativa in questione, la quale prevede un diretto coinvolgimento delle strutture sanitarie – pubbliche o private accreditate – presso le quali si prescrive siano realizzati i punti di accoglienza dei neonati, per i quali si prevedono anche particolari modalità organizzative.

Propone pertanto alla Commissione di sollevare presso la Presidenza del Senato una questione di competenza per l’assegnazione del disegno di legge n. 1012 in sede referente alle Commissioni riunite affari costituzionali e igiene e sanità.

La proposta di sollevare una questione di competenza sul disegno di legge n. 1012, avanzata dal Presidente, è quindi accolta all’unanimità.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata richiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell’indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza ed urgenza: audizione di esperti**

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 dicembre scorso.

Il dottor BIANCHI, segretario generale e tesoriere dell’Associazione Italiana di Fisica Medica, svolge una breve introduzione sul ruolo del fisico sanitario, con particolare riguardo all’attività di individuazione di appositi supporti tecnologici volti a fare fronte alle esigenze funzionali che emergono in campo sanitario, mediante le applicazioni della fisica delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in medicina. Si sofferma quindi, sulle funzionalità delle apparecchiature radiologiche impiegate nell’ambito

dell'emergenza ed urgenza, con particolare riguardo alle reti di trasmissione immagini e dati e alla emergenza radiologica: si pone a suo avviso, per tutte le strutture di emergenza ed urgenza, l'esigenza di una compiuta verifica in merito alla rispondenza dei supporti tecnologici alle esigenze cliniche, tenuto conto che spesso il ricorso alla tecnologia più avanzata, oltre a comportare spese ingenti, potrebbe rivelarsi anche inappropriata rispetto alle concrete necessità.

Deposita infine un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

Il dottor TORRESIN, fisico medico Direttore del Servizio di Fisica Sanitaria dell'A.O. Niguarda di Milano e membro del Consiglio Direttivo della Federazione Europea delle Associazioni di Fisica Medica (EFOMP), svolge una relazione sul Dipartimento di emergenza e accettazione di II livello dell'ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano, facendo presente che le principali apparecchiature tecnologiche sono localizzate in relazione alle esigenze cliniche, con particolare riferimento a quelle cardiologiche, traumatologiche e neurologiche. Ritiene quindi necessario, in linea di principio, non tanto un costante ricorso all'innovazione tecnologica, quanto piuttosto offrire adeguate soluzioni organizzative attraverso un'opportuna collocazione delle tecnologie nel contesto della realtà ospedaliera e territoriale nel suo insieme. In questo quadro, sottolinea l'importanza di localizzare sofisticate apparecchiature tecnologiche in modo da consentirne l'impiego anche per l'emergenza, oltre che in modo interdisciplinare tra le diverse specialità cliniche. Si rende altresì necessario a suo avviso disporre in rete tutte le apparecchiature di diagnostica per immagini, anche ai fini di una progressiva evoluzione verso la realizzazione di un *dossier* clinico digitalizzato per ogni paziente.

Conclude richiamando l'esperienza condotta in Lombardia in merito ai piani di intervento per l'emergenza radiologica di tipo nucleare

Il dottor GULLACE, responsabile del settore qualità e accreditamento della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC), svolge una relazione sul sistema di emergenza ed urgenza cardiovascolare, soffermandosi in particolare sull'importanza del fattore tempo: occorre a suo avviso assicurare un'ottimizzazione delle risorse al fine di contrastare la mortalità dei pazienti colpiti da arresto cardiaco, spesse volte determinata dal ritardo nel trasporto nonché dal ritardo nella diagnosi e nella scelta dell'intervento terapeutico appropriato. In questo quadro, fa presente come, al fine di ovviare a talune carenze diagnostiche di ordinari strumenti quali l'elettrocardiogramma, sia opportuno ricorrere all'utilizzo dell'ecocardiografo. Si tratta di un'apparecchiatura tecnologica che richiede un investimento economico contenuto, ma altamente versatile, che consente anche il controllo remoto dell'accertamento diagnostico dalla centrale operativa. Ritiene quindi necessario promuovere idonee iniziative volte a dotare di ecocardiografi tutti i pronto soccorso e le ambulanze del 118, ferma restando la necessità di un'adeguata formazione degli operatori per la relativa utilizzazione.

Deposita quindi un documento che illustra le considerazioni svolte.

Si apre il dibattito.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), relatore per l'area traumatologica dell'indagine conoscitiva in titolo, dopo aver sottolineato l'esigenza di pervenire all'elaborazione – all'esito dell'indagine medesima – di proposte concrete in merito all'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche, chiede agli intervenuti in audizione se sia possibile disporre di supporti tecnologici in grado di elaborare una sintesi diagnostica nell'ambito di una pluralità di profili di analisi. Sollecita quindi una riflessione in ordine all'organizzazione dell'emergenza intraospedaliera, chiedendo se si ritenga opportuno disporre di supporti tecnologici dotati della stessa flessibilità di quelli utilizzati nell'ambito dell'emergenza ed urgenza extraospedaliera.

Il senatore RIZZI (*LNP*), relatore sulle linee generali dell'indagine conoscitiva in titolo, nel sottolineare l'importanza strategica dell'ecocardiografo nelle strutture di pronto soccorso, concorda con l'opportunità di prevederne una specifica dotazione anche per le ambulanze del 118, unitamente alla realizzazione di idonei percorsi formativi per gli operatori. Chiede quindi agli intervenuti in audizione se sia possibile fornire dati sulla situazione attuale in Italia per quanto attiene alle apparecchiature tecnologiche adoperate nel campo dell'emergenza, al fine di elaborare proposte concrete nella prospettiva di una progressiva evoluzione dell'offerta sanitaria in merito.

Il senatore DI GIACOMO (*PdL*), nel manifestare apprezzamento per la proposta di estendere l'utilizzo dell'ecocardiogramma anche sulle ambulanze del 118, pone quesiti in merito agli oneri finanziari che tale progetto comporterebbe.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), relatore per l'area cardiovascolare dell'indagine conoscitiva, sollecita una riflessione sulle risorse economiche necessarie per dotare di ecocardiografi tutte le ambulanze del 118, sottolineando come i costi per l'ammodernamento tecnologico saranno progressivamente abbattuti grazie all'evoluzione delle tecnologie. Nel sottolineare l'esigenza di una rapida diagnosi differenziale, al fine di offrire una pronta risposta terapeutica all'esigenza di emergenza, chiede una valutazione sull'impiego ottimale delle risorse umane.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente GRAMAZIO dà la parola agli auditi per le risposte.

Il dottor TORRESIN replica ai quesiti posti, osservando come a suo giudizio i suoi costi delle apparecchiature tecnologiche non siano troppo rilevanti, e come non debba essere trascurata una valutazione clinica del paziente; si sofferma quindi sui contenuti e le modalità di teleconsulto e di



telerefertazione. Riguardo all'emergenza intraospedaliera, occorre a suo avviso provvedere all'ottimizzazione degli strumenti tecnologici esistenti, sottolineando l'esigenza di investire maggiori risorse sulla formazione circa l'utilizzo delle tecnologie disponibili, piuttosto che provvedere all'acquisto di prodotti sempre più avanzati.

Il dottor GULLACE, dopo aver sottolineato come in Italia sia dedicata poca attenzione agli *outcome* e all'impatto sociale delle tecnologia rispetto all'esperienza di altri Paesi europei, si sofferma sull'esigenza di prevedere idonei percorsi formativi per medici e operatori. Esprime apprezzamento per l'uso di ecografi, strumenti versatili, in grado di fornire diagnosi di tipo diverso, e rileva altresì la necessità di investire su apparecchiature per diagnosi cardiovascolari in grado di trasmetterne le immagini in modo remoto, sottolineando tuttavia come l'utilizzo dell'ecocardiografo non debba mai essere disgiunto da una valutazione clinica del paziente.

Il dottor BIANCHI, a integrazione delle considerazioni svolte in replica dal dottor Torresin, si sofferma sull'importanza di una gestione oculata delle risorse economiche in base alle concrete necessità, ritenendo opportuno – per un verso – contenere il ricorso a strutture ad elevato contenuto tecnologico innovativo, senza tuttavia trascurare – per altro verso – il profilo della formazione. Concorda infine sull'opportunità di tracciare una più compiuta mappatura della situazione della dotazione tecnologica delle strutture sanitarie di emergenza e urgenza in Italia.

Il presidente GRAMAZIO ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito e, dopo aver fatto presente che la documentazione depositata sarà disponibile alla pubblica consultazione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**51<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**MONTI**

*indi del Presidente*

**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra il disegno di legge in titolo che contiene misure per consolidare e rafforzare i risultati del precedente decreto-legge n. 90 del 2008, che aveva introdotto un modello per la gestione dell'emergenza dei rifiuti in Campania, incentrato sulla nomina di un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuato nella persona del dottor Guido Bertolaso.

Si tratta in generale di norme dirette ad individuare forme più stringenti di vigilanza sugli enti locali per garantire l'osservanza della normativa in materia di rifiuti con i relativi strumenti sanzionatori, compreso il commissariamento dei comuni inadempienti, e per velocizzare la rimozione dei rifiuti ingombranti, nonché interventi per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e la corresponsione di emolumenti al personale militare impegnato.

Per tutti i territori in cui vige lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, il decreto-legge inasprisce le sanzioni attualmente

previste per alcune violazioni della normativa in materia di gestione dei rifiuti. È prevista una campagna informativa per il corretto comportamento in materia di smaltimento di rifiuti e per la conoscenza delle nuove sanzioni introdotte, rimarcando anche dal punto di vista economico, la convenienza del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, nonché ad introdurre l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo.

Infine sono introdotte modifiche alle norme che prevedono l'incentivazione dell'energia prodotta dai termovalorizzatori al fine di facilitare l'equilibrio dei piani finanziari necessari alla loro realizzazione, con particolare attenzione agli impianti connessi a situazioni di emergenza già dichiarata prima dell'entrata in vigore legge n. 296 del 2006.

L'articolo 1 autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, di un massimo di cento chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati, con un indennizzo forfettario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'ANCI, nonché l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento, per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti, pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro, sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sul Fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania.

L'articolo 2 fronteggia la tendenza a disfarsi dei rifiuti in siti non autorizzati, attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento. Per la durata dello stato di emergenza i rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei titoli abilitativi per i quali è consentito l'affidamento diretto purché essi siano in possesso della necessaria idoneità tecnica. Detti soggetti sono autorizzati a derogare alle procedure vigenti in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché in materia di bonifica di siti contaminati. I soggetti pubblici competenti, informando le strutture sanitarie competenti, individuano – anche in deroga alla normativa vigente – siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, che saranno poi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento. Il comma 2-*bis* autorizza il Sottosegretario di Stato, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania, ad avviare un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata degli stessi. Il comma 2-*ter* stabilisce che i piani di tutela delle acque debbano contenere anche i dati, periodicamente aggiornati, sul monitoraggio delle acque di falda e delle acque potabili e resi pubblici. Il comma 3 prevede che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei pre-

detti siti di stoccaggio provvisorio entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi. Il comma 4 previa motivata verifica di una effettiva esigenza, autorizza il Sottosegretario a disporre la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia nonché, sentiti gli enti locali competenti, ad individuare un sito idoneo nella regione. Tale nuovo impianto consentirebbe l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti *ex* CDR stoccate in numerose aree disseminate nel territorio campano.

Con riferimento all'individuazione di aree di interesse strategico nazionale, l'articolo 2-*bis* estende la definizione di «aree di interesse strategico nazionale» alle sedi degli uffici delle aree e degli impianti connessi all'attività di gestione dei rifiuti.

L'articolo 2-*ter* dà un'interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2008, stabilendo che la norma si deve interpretare nel senso che deve intendersi autorizzato per un triennio lo stoccaggio e il deposito di determinate categorie di rifiuti urbani presso qualsiasi area di deposito temporaneo, nelle more del funzionamento degli impianti in cui verranno trattati. Il comma 2 stabilisce che l'attuazione della norma interpretata è sottoposta ad autorizzazione comunitaria.

L'articolo 3 dispone la rimozione – con decreto del Ministro dell'interno, su proposta motivata del Sottosegretario – del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di grave inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 4 prevede che, per tutto il periodo dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali previste dalla legge regionale, i Comuni della provincia di Caserta, che si avvalgono del consorzio per la raccolta rifiuti, avviano, anche in forma associata, le procedure per affidare il servizio raccolta rifiuti urbani, anche avvalendosi di deroghe già previste e con particolari indicazioni in merito all'assegnazione del personale. Analoga procedura è prevista per i comuni che si avvalgono del consorzio limitatamente alla raccolta differenziata.

L'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate per una spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Vengono inoltre ampliate le competenze delle Forze armate, affidando loro, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti ed il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

L'articolo 6 introduce un più rigoroso sistema sanzionatorio per una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), tramite la trasformazione di alcune di esse da contravvenzioni a delitti, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene. Per l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato ed incendio, di rifiuti qualora si tratti

di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti è prevista la pena della reclusione fino a 3 anni e sei mesi. Per l'abbandono, lo scarico, il deposito ed incendio, presso siti non autorizzati di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, si riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra condotta dolosa e condotta colposa. L'attività di gestione di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, è qualificata come delitto, differenziando tra rifiuti non pericolosi e pericolosi. La realizzazione e gestione di una discarica abusiva configura l'illecito come delitto, rispetto alla contravvenzione prevista nel codice ambientale, differenziando tra la discarica con rifiuti non pericolosi e pericolosi. Chi dolosamente effettua la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi viene perseguito penalmente, mentre colui che per colpa svolge le medesime attività subisce contravvenzione. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi viene sanzionato, distinguendo la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto e nel secondo la contravvenzione. Il comma 1-*bis* prevede, per tutte le fattispecie penali indicate che siano poste in essere con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo del mezzo e la conseguente confisca con la sentenza di condanna.

L'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente di iniziative divulgative volte a sensibilizzare i cittadini sull'importanza economica ed ambientale della raccolta differenziata dei rifiuti. Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che il governo informi il Parlamento sulla revoca – ovvero sulle ragioni della mancata revoca – della dichiarazione dello stato d'emergenza, anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

L'articolo 7-*bis* introduce l'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'ambiente. Questa iniziativa, unitamente alle campagne di informazione di cui all'articolo precedente, mira ad aumentare la sensibilità e l'educazione ambientale diffusa e condivisa tra i cittadini, quali elementi indispensabili per uscire dall'emergenza in modo stabile e duraturo.

L'articolo 8 prevede l'assegnazione in comando al Dipartimento della protezione civile, di un minimo 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009. È inoltre autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa di tale unità.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 2, comma 137, della legge finanziaria 2008, relativo alla procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili, con l'obiettivo di favorirne la realizzazione in quanto tassello indispensabile per il completamento di un sistema integrato funzionale in grado di evitare le situazioni di emergenza ovvero di uscire da tale stato. Le lettere a) e b) dell'articolo

in esame modificano la procedura prevista dall'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007, per il riconoscimento in deroga degli incentivi al fine di includere, tra gli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, e di prorogare sino al 31 dicembre 2009 il termine per la conclusione della procedura stessa. Si interviene inoltre sul secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di fare salvi i finanziamenti e gli incentivi previsti per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell'entrata in vigore della medesima legge. Il comma 1-*bis* prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e su proposta del Gestore dei servizi elettrici, ogni tre anni siano aggiornate le modalità per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili. Nelle more, in caso di impiego di rifiuti urbani ovvero di combustibile da rifiuti, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, tale quota definita è pari al 51 per cento della produzione complessiva di energia.

L'articolo 9-*bis* prevede che, al fine di risolvere difficoltà riscontrate da operatori del recupero rifiuti, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà fissare le caratteristiche delle materie seconde non considerate rifiuto, si provvede ad identificare tali materiali facendo riferimento ad autorizzazioni già previste nella legislazione vigente.

Per prevenire altre emergenze, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto ed aumentare l'energia prodotta con le rinnovabili l'articolo 9-*ter* prevede entro dodici mesi l'adozione, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano nazionale degli impianti di incenerimento, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari. Nel piano saranno contenute le indicazioni relative alle risorse statali, comunitarie e private disponibili per la realizzazione degli impianti nonché le modalità di compensazione degli enti locali.

L'articolo 9-*quater* prevede modifiche alla normativa in materia di smaltimento previa triturazione dei rifiuti organici in fognatura. Tale procedura è vietata, ad eccezione degli scarti organici dell'alimentazione trattati con dissipatori esclusivamente nelle zone dove il gestore del servizio idrico verifica la compatibilità di tale pratica con i propri impianti di depurazione.

L'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nel senso di considerare creditori, e quindi pagabili dalla gestione commissariale, a scomputo dei crediti delle società affidatarie verso la gestione commissariale, anche le società appartenenti al medesimo gruppo delle società affidatarie, che avevano svolto prestazioni come subappaltatori, fornitori, cottimisti per le affidatarie stesse nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver ricordato che i problemi legati all'emergenza rifiuti in Campania nascono da una gestione inefficace ed inefficiente protrattasi per anni, fa presente che il suo Gruppo, pur mantenendo il senso di condivisione delle responsabilità già espresso in sede di conversione del primo decreto-legge in materia, non può non rilevare l'anormalità di talune deroghe previste dal decreto in conversione.

Va giudicato negativamente il comma 3 dell'articolo 5, che prefigura l'impiego del personale militare in un ambito di attività non sufficientemente individuato. L'articolo 6, che reca la disciplina sanzionatoria per il reato di abbandono di rifiuti ingombranti, presenta poi profili di incostituzionalità configurando fattispecie penali valide soltanto in taluni ambiti del territorio del Paese. È altresì non proporzionata la pena ivi prevista di tre anni e mezzo di reclusione, superiore rispetto ai tre anni comminati in caso di traffico e smaltimento illeciti di rifiuti. A tale riguardo, preannuncia l'intenzione da parte del suo Gruppo di presentare in Assemblea una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Per quanto riguarda poi l'articolo 9, che interviene nella materia dei termovalorizzatori, giudica improprio l'uso dei fondi cosiddetti «CIP 6», per cui il 75 per cento dei fondi destinati al finanziamento delle fonti di energia rinnovabili risulta invece destinato alla termovalorizzazione; tale previsione sembra peraltro formulata ad uso e consumo della Regione Siciliana.

Positiva, invece, appare la previsione introdotta dalla Camera al comma 1-*bis* di tale articolo, che prevede che la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, è pari al 51 per cento della produzione complessiva nel caso di impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e nel caso di impiego di combustibile da rifiuti prodotto esclusivamente da rifiuti urbani. Va valutato positivamente anche il comma 1-*bis* dell'articolo 3 in materia di commissariamento dei Comuni che non riescono ad organizzare un sistema di raccolta differenziata.

Vanno invece giudicati negativamente l'articolo 9-*bis*, che reca talune misure urgenti per fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti, e l'articolo 9-*ter*, relativo al piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, che male si coniuga peraltro con le istanze federaliste sostenute da una parte della maggioranza. L'articolo 9-*quater* solleva un problema relativo alla triturazione domestica dei rifiuti, che si rivela un sistema di smaltimento macchinoso ed inutile nel contesto nazionale.

Procede quindi ad illustrare gli ordini del giorno da lui presentati. L'ordine del giorno G/1280/1/13 impegna il Governo ad adottare misure di sostegno all'industria del riciclo, individuando adeguate soluzioni al problema dello stoccaggio dei materiali prodotti ed agendo direttamente per dare attuazione alle disposizioni in materia di «acquisti verdi» da parte della pubblica amministrazione. L'ordine del giorno G/1280/2/13 impegna

il Governo a prevedere un meccanismo di etichettatura del prodotto finale, attraverso il quale indicare la quantità di anidride carbonica necessaria alla realizzazione del prodotto con l'apposita specificazione della quota relativa all'imballaggio. L'ordine del giorno G/1280/3/13 impegna il Governo ad avviare in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) ed il sistema delle Agenzie ambientali un progetto pilota di sorveglianza ambientale e sanitaria relativo ai territori e alle popolazioni residenti negli ambiti di attività degli impianti di incenerimento, anche al fine di rendere conoscibile l'impatto ambientale di questi ultimi. Dichiara infine di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno G/1280/4/13, che rinuncia ad illustrare.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver ringraziato il presidente D'Alì per le considerazioni svolte nella seduta di ieri dell'Assemblea in ordine ai tempi ristretti a disposizione della Commissione e del Senato per l'esame di provvedimenti tardivamente trasmessi dalla Camera dei deputati, fa presente che il tema della realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania non può essere affrontato unicamente e semplicemente attraverso il susseguirsi di provvedimenti normativi d'urgenza.

L'articolo 1 del decreto desta grandi perplessità ed obiezioni là dove autorizza il trasporto occasionale o saltuario di imballaggi e rifiuti di imballaggio per il conferimento presso aree attrezzate, prevedendo anche un indennizzo forfettario a carico del CONAI. Serie perplessità ed obiezioni desta pure l'articolo 2, che prevede l'ennesima deroga alle procedure vigenti, comprese quelle relative al prelievo e al trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché l'individuazione di siti di stoccaggio provvisorio in deroga alla normativa vigente.

Sottolinea quindi i profili di incostituzionalità evocati dall'articolo 6 e il carattere meramente declamatorio degli articoli 7 e 7-bis ed evidenzia l'incongruità e l'assoluta inopportunità della disciplina recata dagli articoli 9-bis e 9-quater.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ricorda che i contenuti dei decreti-legge concernenti l'emergenza rifiuti in Campania sono stati sempre concordati con i vertici della Regione e fa presente che il decreto in conversione è diretto anche a colmare alcuni vuoti normativi presenti nel precedente provvedimento d'urgenza, a cominciare da quelli rilevabili riguardo la rimozione dei cumuli di rifiuti presenti su aree pubbliche.

Quanto mai opportuna risulta poi la disciplina recata dal decreto in conversione in ordine allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di gravi inosservanze degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, all'affidamento del servizio di raccolta nella provincia di Caserta, allo svolgimento di campagne informative e alla formazione scolastica.



Sottolinea, infine, la necessità di approvare senza indugio il disegno di legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ORSI (*PdL*) dopo aver rilevato che al Governo in carica va riconosciuto il grande merito di aver risolto gli aspetti più drammatici dell'emergenza rifiuti campana, fa presente che appare assolutamente necessario procedere alla rapida conversione del decreto-legge n. 172, che reca una serie di misure indispensabili per superare e chiudere definitivamente quell'emergenza.

Nel valutare i contenuti dell'articolo 9-*bis* del decreto occorre considerare che esso mira a dare soluzione ad un problema la cui importanza era stata segnalata all'unanimità dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati con un atto di indirizzo approvato il 30 luglio scorso.

Il senatore BRUNO (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame rischia di costituire un sostanziale passo indietro, anche dal punto di vista culturale, nella gestione della problematica dei rifiuti. In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge, relativo alla rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi, prevede come unico limite per la individuazione delle aree da adibire a siti di stoccaggio provvisorio del rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali. Per quanto concerne poi la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 6 manifesta la propria perplessità rispetto alla individuazione delle fattispecie penali in base all'ambito territoriale in cui la condotta viene posta in essere. Conclude rilevando la differente matrice culturale che ha portato la maggioranza a prospettare le soluzioni al problema dei rifiuti in Campania contenute nel decreto in esame e la necessità di evitare strumentalizzazioni della cosiddetta «questione morale» per guardare invece alla concreta soluzione dei problemi del Paese.

Il senatore MOLINARI (*PD*) rileva la forte sperequazione nella gestione del problema dei rifiuti venutasi a determinare con il decreto-legge in conversione, che finisce per incidere sui livelli *standard* dei servizi resi ai cittadini. Comportamenti previsti come leciti in Campania sono invece puniti nel resto d'Italia danneggiando le amministrazioni locali che si sforzano di operare nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel rispetto della legge. Ritiene infine che le campagne educative ed informative previste dal decreto-legge non possano essere imposte per decreto, ma debbano essere il frutto della normale gestione della pubblica amministrazione e del senso di responsabilità degli amministratori.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver espresso apprezzamento per i contenuti e la ricchezza del dibattito svolto nonostante i margini ristretti riservati alla Commissione per l'esame del provvedimento, sottolinea la possibilità di affrontare in modo organico e generale la materia dell'emergenza rifiuti alla stregua di quanto avviene per gli enti locali in condizioni di

dissesto economico-finanziario; infatti, potrebbe applicarsi agli enti locali una disciplina definita *a priori* e in via generale dalla legge, anziché da disposizioni di carattere emergenziale introdotte con decreti-legge.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), rileva la positività della disciplina recata dal decreto-legge sottolineando l'importanza del piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 9-ter, e delle politiche educative ed informative previste dall'articolo 7 e 7-bis.

Esprime poi parere favorevole sugli ordini del giorno G/1280/1/13 e G/1280/4/13 e parere contrario sugli ordini del giorno G/1280/2/13 e G/1280/3/13.

Il sottosegretario MENIA osserva che il decreto-legge mira a correggere talune disposizioni già contenute in provvedimenti precedenti e interviene per porre rimedio ad una situazione che, nonostante sia superato il vivo dell'emergenza, rimane ancora complessa. Illustra poi la *ratio* sottostante alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 6 e giudica importante la disposizione che prevede la raccolta differenziata obbligatoria da parte dei comuni con il sistema dell'avvertimento preventivo e dell'assegnazione di un congruo termine per adempiere alle soluzioni organizzative necessarie all'avvio dei sistemi di raccolta.

Si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1280/1/13 a condizione che nel dispositivo le parole «ad adottare» siano sostituite dalle seguenti «a verificare la possibilità di adottare» e che le parole «agendo in prima persona per dare» siano sostituite dalle seguenti «favorendo la». Invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/1280/2/13 e G/1280/3/13 e si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1280/4/13. Fa infine presente che il Governo auspica una rapida conversione in legge del provvedimento.

Il senatore DELLA SETA riformula l'ordine del giorno G/1280/1/13 nel senso indicato dal rappresentante del Governo, che lo accoglie.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni, sono respinti gli ordini del giorno G/1280/2/13 e G/1280/3/13.

Il Rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1280/4/13.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra gli emendamenti 3.2, 3.4 e 9-bis.1.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra l'emendamento 8.1 che prevede l'autorizzazione all'assunzione di personale operativo da assegnare, in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.2 e procede ad illustrare gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.9, 4.1 e 5.2. Illustra poi gli emendamenti all'articolo 6 presentati dal suo Gruppo, sottolineando l'incostituzionalità dell'articolo a cui si riferiscono, nonché l'emendamento 9.2 volto a correggere l'uso improprio dei fondi cosiddetti «CIP 6» e gli emendamenti 9.3, 9.4, 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quater*.1 e 9-*quater*.1.

Il senatore MOLINARI (*PD*) illustra l'emendamento 6.22.

Il presidente D'ALÌ avverte che le restanti proposte emendative si intendono illustrate.

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Rappresentante del Governo invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) ritira l'emendamento 3.2 in vista della presentazione in Assemblea di una proposta emendativa avente il medesimo oggetto ed una migliore formulazione.

Sono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2-*ter*.1, 2-*ter*.2, 2-*ter*.0.1, 3.1, 3.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 9.1 e 9.5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli altri emendamenti presentati al testo del decreto-legge

Il presidente D'ALÌ avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a modificare persino le parti del decreto più palesemente inadeguate non consente oggi in Commissione al Gruppo del Partito democratico – che peraltro si riserva di valutare la posizione di voto da assumere in Assemblea – di esprimere un voto favorevole.

Il suo Gruppo, che ritiene assolutamente necessario risolvere la situazione di emergenza che caratterizza la Campania, deve far rilevare che l'introduzione, con il decreto in conversione, di ulteriori norme derogatorie e speciali, lascia intendere che ci si sta purtroppo muovendo verso un

consolidamento dello stato di emergenza in questa Regione e forse anche verso l'estensione di tale stato ad altre parti del territorio nazionale.

Annuncia quindi il voto contrario del Gruppo del Partito democratico.

Il senatore MONTI (*LNP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania.

Il senatore VICECONTE (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Il Popolo della libertà.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

Il presidente D'ALÌ formula ai componenti della Commissione, al rappresentante del Governo e al personale dell'Ufficio di Segreteria della Commissione gli auguri per le festività natalizie.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna già prevista per le ore 20,30 di oggi e le sedute già convocate per le ore 8,30 e 14,30 di domani 18 dicembre non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO**  
**AL DISEGNO DI LEGGE N. 1280**  
**(al testo del decreto-legge)**

**G/1280/1/13**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale,

premessò che:

la raccolta differenziata è un anello fondamentale per una corretta politica per la gestione dei rifiuti, non solo per una concreta opportunità di riduzione della quantità complessiva di rifiuti altrimenti destinati al conferimento in discarica o all'incenerimento, ma anche per ridurre le emissioni di gas serra e risparmiare considerevoli quantità di energia;

secondo recenti studi commissionati dagli operatori del settore, incrementando del 15 per cento la raccolta differenziata per il 2020 rispetto ai livelli attuali, si potrebbe ridurre del 18 per cento l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e far scendere i consumi energetici di 15 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pari al 32 per cento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020;

dagli studi è emerso che in Italia nel corso del 2007 sono state avviate a recupero e riciclo circa 52 milioni di tonnellate di rifiuti (una cifra pari al doppio della quantità di rifiuti urbani prodotti nel nostro Paese ogni anno) con evidenti vantaggi per l'ambiente derivanti dalla riduzione dell'uso di risorse (rinnovabili e non rinnovabili), dalla riduzione dei consumi energetici e idrici e dalla riduzione delle emissioni atmosferiche legate direttamente o indirettamente ai cicli produttivi;

gli studi hanno evidenziato inoltre che l'industria del riciclo nel 2007 è cresciuta a un ritmo pari al 17,2 per cento, in netta controtendenza rispetto agli altri comparti, e tra il 2000 e il 2005 le imprese del settore sono aumentate del 13 per cento – attualmente sono circa 2.500 – e gli occupati del 47 per cento;

il riciclaggio rappresenta pertanto anche un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i materiali riciclabili per riven-

derli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici dei beni: un mercato che si traduce pertanto in nuova occupazione e nuove attività;

analoghe valutazioni sono emerse a seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo e sulla complessa realtà dei processi produttivi di lavorazione di rifiuti svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione Ambiente della Camera che ha permesso di giungere alla consapevolezza dell'importanza crescente dell'industria del riciclo in Italia e in Europa, ma, anche, della persistenza di un'Italia «a più velocità», con un Nord dove la raccolta differenziata è quasi il doppio del Centro e ben quattro volte il Sud;

l'attuale crisi economica e la conseguente forte riduzione dei prezzi e della domanda di materie prime determina il conseguente calo del valore di mercato e della domanda delle materie prime seconde (carta, plastica, legno, metalli, ricavati dai rifiuti) creando gravi problemi all'industria del riciclo: forti difficoltà a collocare i materiali raccolti in maniera differenziata, accumulo di materiali e difficoltà logistiche relative a siti di stoccaggio per materiali che richiedono tempi più lunghi per essere avviati al riciclo,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno all'industria del riciclo, sia valutando la necessità di individuare adeguate soluzioni al problema dello stoccaggio dei materiali prodotti, sia agendo in prima persona per dare piena attuazione alle disposizioni in materia di «acquisti verdi» da parte della pubblica amministrazione, che prevedono che almeno il 30 per cento dei prodotti acquistati provenga da materiale riciclato.

---

**G/1280/1/13** (testo 2)

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale,

premessi che:

la raccolta differenziata è un anello fondamentale per una corretta politica per la gestione dei rifiuti, non solo per una concreta opportunità di riduzione della quantità complessiva di rifiuti altrimenti destinati al conferimento in discarica o all'incenerimento, ma anche per ridurre le emissioni di gas serra e risparmiare considerevoli quantità di energia;

secondo recenti studi commissionati dagli operatori del settore, incrementando del 15 per cento la raccolta differenziata per il 2020 rispetto ai livelli attuali, si potrebbe ridurre del 18 per cento l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e far scendere i consumi energetici di 15 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pari al 32 per cento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020;

dagli studi è emerso che in Italia nel corso del 2007 sono state avviate a recupero e riciclo circa 52 milioni di tonnellate di rifiuti (una cifra pari al doppio della quantità di rifiuti urbani prodotti nel nostro Paese ogni anno) con evidenti vantaggi per l'ambiente derivanti dalla riduzione dell'uso di risorse (rinnovabili e non rinnovabili), dalla riduzione dei consumi energetici e idrici e dalla riduzione delle emissioni atmosferiche legate direttamente o indirettamente ai cicli produttivi;

gli studi hanno evidenziato inoltre che l'industria del riciclo nel 2007 è cresciuta a un ritmo pari al 17,2 per cento, in netta controtendenza rispetto agli altri comparti, e tra il 2000 e il 2005 le imprese del settore sono aumentate del 13 per cento – attualmente sono circa 2.500 – e gli occupati del 47 per cento;

il riciclaggio rappresenta pertanto anche un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese recuperano i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici dei beni: un mercato che si traduce pertanto in nuova occupazione e nuove attività;

analoghe valutazioni sono emerse a seguito dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo e sulla complessa realtà dei processi produttivi di lavorazione di rifiuti svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione Ambiente della Camera che ha permesso di giungere alla consapevolezza dell'importanza crescente dell'industria del riciclo in Italia e in Europa, ma, anche, della persistenza di un'Italia «a più velocità», con un Nord dove la raccolta differenziata è quasi il doppio del Centro e ben quattro volte il Sud;

l'attuale crisi economica e la conseguente forte riduzione dei prezzi e della domanda di materie prime determina il conseguente calo del valore di mercato e della domanda delle materie prime seconde (carta, plastica, legno, metalli, ricavati dai rifiuti) creando gravi problemi all'industria del riciclo: forti difficoltà a collocare i materiali raccolti in maniera differenziata, accumulo di materiali e difficoltà logistiche relative a siti di stoccaggio per materiali che richiedono tempi più lunghi per essere avviati al riciclo,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di adottare misure di sostegno all'industria del riciclo, sia valutando la necessità di individuare adeguate soluzioni al problema dello stoccaggio dei materiali prodotti, sia favorendo la piena attuazione alle disposizioni in materia di «acquisti verdi» da parte della pubblica amministrazione, che prevedono che almeno il 30 per cento dei prodotti acquistati provenga da materiale riciclato.

---

**G/1280/2/13**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale,

premesso che:

il ricorso alla decretazione d'urgenza pone in evidenza la gravità di un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un'azione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da parte del decisore politico;

una delle principali opzioni per intervenire nella gestione dei rifiuti è il ricorso alla raccolta differenziata e la normativa vigente prevede che la percentuale di raccolta differenziata si dovrà attestare almeno al 65 per cento entro il 2008;

secondo i dati recentemente diffusi dall'ISTAT sui rifiuti urbani e speciali elaborati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) risulta che nell'anno 2006 sono stati prodotti 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari a 551,8 kg per abitante, mentre la raccolta differenziata si è attestata al 25,8 per cento del totale dei rifiuti urbani raccolti, con valori significativamente diversi tra le regioni del Nord, del Centro e del Sud;

sempre secondo i dati ISTAT la produzione di rifiuti speciali è stata pari a 61,7 milioni di tonnellate, di cui il 90,2 per cento di rifiuti speciali non pericolosi e il 9,6 per cento di rifiuti speciali pericolosi;

in particolare va evidenziato che negli ultimi cinque anni la produzione complessiva di rifiuti urbani in Italia è cresciuta di quasi due milioni di tonnellate e quella pro capite di oltre 30 kg, quella di rifiuti pericolosi è cresciuta del 30 per cento, mentre la produzione di rifiuti speciali è pressoché raddoppiata negli ultimi sette anni;

dai dati emerge con chiarezza la necessità di adottare misure di carattere strutturale che portino alla progressiva riduzione dei costi economici ed ambientali della gestione dei rifiuti nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a prevedere un meccanismo di etichettatura del prodotto finale, in cui indicare la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> necessaria alla realizzazione del prodotto, distinguendo la parte relativa all'imballaggio.



**G/1280/3/13**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché misure urgenti di tutela ambientale

premessi che:

la gestione dei rifiuti è un processo complesso che interessa direttamente e indirettamente, oltre a coloro che operano negli impianti, amministrazioni locali e popolazioni residenti;

tali processi si caratterizzano per l'esistenza di forti interessi di natura contrapposta, al punto che la condivisione dei risultati e l'interpretazione degli studi epidemiologici assume una particolare rilevanza, specie per le popolazioni insediate che richiedono una maggiore trasparenza rispetto agli effetti determinati dalla presenza sul proprio territorio di impianti di trattamento dei rifiuti;

riguardo agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, l'applicazione dell'IPPC (autorizzazione integrata ambientale) ha portato alla messa a punto di linee guida che consentono di uniformare le metodologie per il controllo delle aree interne agli impianti, mentre non trova supporto allo stato attuale la richiesta di standardizzare i sistemi di monitoraggio ambientale e sanitario nelle aree circostanti;

appare opportuno promuovere un sistema di monitoraggio e di valutazione ambientale nelle aree circostanti gli inceneritori di rifiuti urbani, al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche le indicazioni utili per la programmazione del territorio e l'eventuale mitigazione dell'impatto degli impianti esistenti, agli organismi pubblici preposti le informazioni necessarie per rendere più efficace la loro attività di controllo e tutela della salute pubblica e per indirizzare la loro attività di espressione di pareri in sede di autorizzazione a nuovi impianti o alla loro modifica, ai cittadini le maggiori evidenze con cui confrontare le preoccupazioni generate dalla presenza degli impianti stessi,

impegna il Governo:

ad avviare, in collaborazione con ARPAC, ISPRA, ISS e il sistema delle Agenzie ambientali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un progetto pilota di sorveglianza ambientale e sanitaria riguardo al territorio e alle popolazioni residenti negli ambiti di attività degli impianti di incenerimento, anche al fine di rendere trasparente la conoscenza dell'impatto ambientale di tali impianti.

---

**G/1280/4/13**

RUSSO, DELLA SETA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1280, conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative al fine di assicurare l'attuazione degli opportuni gli interventi di bonifica, risanamento ambientale, ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza dei siti della regione Campania destinati allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree occupate da ecoballe.

---

**Art. 1****1.0.1**

Russo

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interventi per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dall'emergenza rifiuti)*

1. Al fine di potenziare gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree della regione Campania destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi di cui al presente articolo, a valere sulle predette risorse finanziarie, sono adottati previa intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coerenza con i programmi già previsti in materia dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto all'emergenza rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione

dei contributi a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli stessi.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante una riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

## Art. 2

### 2.1

Russo

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «, anche in deroga alla vigente normativa,» con le seguenti: «nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e».*

---

### 2.2

Russo

*Al comma 4, capoverso 1-bis, prima delle parole: «sentiti gli enti locali competenti» premettere le seguenti: «d'intesa con la regione e».*

---

### 2.3

Russo

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili e degli interventi programmati, è assicurata l'adozione delle opportune misure di recupero ambientale, ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza delle aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati. Dall'attuazione del presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

---

**Art. 2-ter****2-ter.1**

Russo

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: «preventiva».*

---

**2-ter.2**

Russo

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della attuazione del comma 1, si procede d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali competenti».*

---

**2-ter.0.1**

Russo

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-quater.**

1. Nell'ambito degli interventi previsti al fine di avviare a soluzione l'emergenza rifiuti di cui al presente decreto ed a valere sulle risorse a tal fine destinate, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, devono essere programmate misure aventi l'obiettivo della salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento ambientale, della salvaguardia delle falde idriche e dell'aria nelle zone ove insistono o sono in via di realizzazione siti di stoccaggio temporaneo attivi o da attivare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali, con particolare attenzione agli impianti di termovalorizzazione, con le seguenti priorità:

a) monitoraggio permanente delle acque di falda delle aree interessate e comunque delle acque potabili dei comuni interessati in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i dati di tale monitoraggio;

b) rilevamento dei gas maleodoranti (NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, mercaptani, VOCs) ed un sistema di allarme/gestione intelligente di tali impianti, in modo da rendere disponibili nel minor tempo possibile ai cittadini i risultati di tale monitoraggio, e al fine di consentire, se ne esistano i presupposti, il blocco dell'operatività di tali impianti o siti qualora dovessero es-

sere superate le soglie di molestia olfattiva previste dalla normativa comunitaria;

c) realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell'aria per monitorare gli inquinanti convenzionali ed i microinquinanti, in modo da valutare le eventuali perturbazioni della qualità dell'aria associata all'operatività di tali impianti, e quindi adottare i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica.

2. I termovalorizzatori, nelle aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, possono essere alimentati solo con CDR aventi caratteristiche chimicofisiche conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa di settore. I fattori di emissione per gli inquinanti convenzionali (SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, HCL, CO) e per i microinquinanti (diossine, IPA, PM, metalli pesanti) dei termovalorizzatori da realizzare devono comunque essere inferiori ai valori limite di legge, al fine di mitigare gli impatti ambientali di tali impianti ed i rischi associati per i cittadini residenti nell'area interessata.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### Art. 3

#### 3.1

RUSSO

*Sopprimere l'articolo 3.*

---

#### 3.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«1-bis. La rimozione di cui al comma 1 può essere altresì disposta nei comuni situati nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta motivata dall'organo straordinario responsabile dell'emergenza, qualora le gravi e persistenti violazioni di legge riguardino le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

**3.3**

RUSSO

*Al comma 1, dopo la parola: «grave», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e reiterata».*

---

**3.4**

MAZZUCONI, BRUNO, DELLA SETA, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «grave inosservanza degli obblighi» con le seguenti: «gravi e persistenti violazioni degli obblighi».*

---

**3.5**

MOLINARI, SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «del recupero e».*

---

**3.6**

BRUNO, MAZZUCONI, MOLINARI, DELLA SETA, DE LUCA, CHITI, ZANDA, SOLIANI, ARMATO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni» con le seguenti: «gravi e persistenti violazioni di obblighi di legge posti a carico dei comuni di cui sia accertata la responsabilità diretta».*

---

**3.7**

MOLINARI, MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile».*

---

**3.8**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile.».*

---

**3.9**

BRUNO, MAZZUCONI, DELLA SETA, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei consigli e».*

---

**3.10**

RUSSO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dei consigli e».*

---

**Art. 4****4.1**

DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, CHITI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sette giorni dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».*

---

**Art. 5****5.1**

RUSSO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.2**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA, DELLA SETA

*Al comma 3, dopo le parole: «ciclo di rifiuti,» aggiungere, in fine, le seguenti: «limitatamente a situazioni di assoluta emergenza, la cui sussistenza sia debitamente motivata,».*

---

**Art. 6****6.1**

RUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *Misure sanzionatorie*). – 1. Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sotto suolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri è punito con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a 2 anni o con una multa pari a 10 mila euro; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a cinquemila euro.

2. I titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sotto suolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a tre anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi.



3. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

*a)* con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

*b)* con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da venticinquemila euro a centomila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

4. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da cinquantamila euro a duecentocinquantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da centomila euro a cinquecentomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Le pene di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

6. Chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui al comma 3, lettera *b)*, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a diciotto mesi.

7. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con l'affidamento in prova al servizio sociale fino a 3 anni e con la multa da diecimila euro a cinquantamila euro, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale fino a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle fattispecie di cui ai commi precedenti».

---

**6.3**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MOLINARI, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: «Nel territorio dello Stato:»*

---

**6.4**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni e sei mesi» con le seguenti: «quattro anni se la condotta riguarda rifiuti pericolosi; tre anni e sei mesi nei casi di rifiuti speciali; tre anni se la condotta riguarda rifiuti ingombranti domestici e non».*

---

**6.5**

DE LUCA, CASSON, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni e sei mesi» con le seguenti: «tre anni e sei mesi e con la multa fino a 15.000 euro».*

---

**6.6**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «i responsabili di enti che», inserire le seguenti: «, nell'esercizio dell'attività di impresa o della gestione dell'ente,».*

---

**6.7**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'arresto», ovunque compaiano, con le seguenti: «la reclusione».*

---

**6.8**

ARMATO, CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «l'arresto» con le seguenti: «la reclusione».*

---

**6.9**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «del medesimo veicolo» aggiungere in fine, le seguenti: «, salvo che appartenga a persona estranea al reato».*

---

**6.10**

D'AMBROSIO, CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «del medesimo veicolo» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale».*

---

**6.11**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «di condanna», inserire le seguenti: «ovvero all'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».*

---

**6.12**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «del veicolo» aggiungere in fine, le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale».*

---

**6.13**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Al comma 1-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «del veicolo» aggiungere in fine, le seguenti: «, salvo che appartenga a persona estranea al reato».*

---

**6.14**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-ter. I veicoli sequestrati ai sensi delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione e il contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

1-quater. I veicoli di cui al comma 1-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.

1-quinquies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, el decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e successive modificazioni, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati».

---

**6.15**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, infine, i seguenti:*

«1-ter. Qualora le fattispecie penali previste dal presente articolo siano commesse nell'interesse o a vantaggio dagli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle condizioni previste dalle Sezioni I e II del medesimo decreto legislativo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui alla lettera a) del conuna 1, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;

b) per i delitti di cui alla lettera b) del conuna 1, la sanzione pecuniaria da 100 a 360 quote se si tratta di rifiuti non pericolosi e la sanzione pecuniaria da 150 a 500 quote se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) per i delitti di cui alla lettera d), numero 1) del comma 1, la sanzione pecuniaria da 150 a 400 quote e per i delitti di cui alla lettera d), numero 2) del conuna 1, la sanzione pecuniaria da 200 a 660 quote;

d) per i delitti di cui alla lettera e), primo periodo, del conuna 1, la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e per i delitti di cui alla lettera a), secondo periodo del comma 1, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

e) per i delitti di cui alla lettera g) del comma 1, la sanzione pecuniaria da 200 a 660 quote;

f) per i delitti di cui alla lettera h), primo periodo, del comma 1, la sanzione pecuniaria da 100 a 360 quote.

1-quater. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1-ter, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, le sanzioni previste sono aumentate fino a dieci volte tale prodotto o profitto».

---

**6.16**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo le pene rispettivamente previste sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui la condotta riguardi ingenti quantità di rifiuti».

---

**6.17**

D'AMBROSIO, CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano al veicolo che appartenga a persona estranea al reato».

---

**6.18**

DE LUCA, CASSON, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma quarto, del codice penale, non si applicano nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente articolo, commessi in pendenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, alinea, del presente articolo, che siano celebrati in seguito alla cessazione degli effetti del medesimo stato di emergenza».

---

**6.19**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. Fenno quanto previsto dall'articolo 62, comma primo, numero 6) del codice penale, per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo le pene rispettivamente previste sono ridotte da un terzo alla metà nei casi in cui l'imputato, prima del giudizio, procede all'eliminazione o al risarcimento del danno, ovvero alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi».

---

**6.20**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale è subordinata alla previa eliminazione o al risarcimento del danno, ovvero alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, da parte dell'imputato».

---

**6.21**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo il comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della parte civile costituita, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione o al risarcimento del danno, ovvero alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi».

---

**6.22**

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, MAZZUCONI, ARMATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-ter. Al direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è attribuita la facoltà di individuare, nell'ambito del proprio personale, coloro che nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

---

**6.0.1**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al codice penale in materia di violazione delle disposizioni in materia ambientale e associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale delitti contro l'ambiente)*

1. Dopo l'articolo 452 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-bis. - (Violazione delle disposizioni in materia ambientale e associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale) – Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Se dal fatto deriva un disastro ambientale e, si applicano le pene della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dai commi primo o quinto ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al settimo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena di cui all'ottavo comma è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena di cui all'ottavo comma è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis, ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Le pene previste per i delitti di cui al presente articolo sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla



messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Per i delitti previsti dal presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna o con o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

---

## 6.0.2

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Modifiche al codice penale in tema di frode in materia ambientale)*

Art. 452-bis. - *(Frode in materia ambientale)* – Chiunque, al fine di violare le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, ar-

chitettonico, archeologico o storico, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati di cui al comma primo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Le pene previste per i delitti di cui al comma primo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal comma primo comporta:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal comma primo, il giudice con la sentenza di condanna o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Per i delitti previsti dal comma primo il giudice, con la sentenza di condanna o con o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al comma primo il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

**6.0.3**

CASSON, DE LUCA, DELLA SETA, MAZZUCONI, MARITATI, ARMATO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di delitti in materia ambientale)*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*sexies* è inserito il seguente:

''Art. 25-*sexies*.1. - (*Delitti in materia ambientale*). - 1. In relazione alle violazioni delle disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, commesse nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. In riferimento ai delitti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato''.

2. Nel caso previsto dal comma 4 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

---

**Art. 7****7.1**

RUSO

*Al comma 2) dopo le parole: «punto di vista economico» aggiungere le seguenti: «e ambientale».*

---

**7.2**

RUSSO

*Al comma 4, dopo le parole: «È prevista,» aggiungere le seguenti: «ai fini di cui ai commi 1 e 2 e».*

---

**Art. 8****8.1**

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sono assegnate» fino a: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'assunzione di 35 nuove unità di personale operativo, da assegnare, in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

**Art. 9****9.1**

RUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**9.3**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**9.4**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, senza distinzione fra parte organica ed inorganica,».*

---

**9.5**

RUSSO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «senza distinzione fra parte organica e inorganica» con le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti».*

---

**9.6**

BRUNO, DELLA SETA, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Al comma 1-bis, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «purché siano stati rispettati gli obiettivi di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

---

**Art. 9-bis.****9-bis.1**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 9-ter.****9-ter.1**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9-ter.2**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Al comma 2, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le  
seguenti: «, ad esclusione di misure che incidano sul sistema tariffario.».*

---

**Art. 9-quater****9-quater.1**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9-quater.2**

DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, CHITI, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI,  
ZANDA, ARMATO

*Il comma 1 è soppresso.*

---

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**BOLDI**

*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sui provvedimenti in titolo.

Il senatore POSSA (*PdL*) svolge alcune considerazioni in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea dell'anno 2007, osservando come essa si caratterizzi per l'assenza di adeguati inquadramenti storici, nonché per il difetto di considerazioni critiche sulla maggior parte delle politiche comunitarie.

Secondo l'oratore, lo spirito che pervade il documento, improntato ad un apprezzamento tacito e generale di tutte le azioni intraprese dalla Commissione europea, si comprende se si considera che la Relazione stessa, in ultima analisi, risulta costruita come giustapposizione *tout court* delle relazioni dei vari ministeri, che, a loro volta, sono assemblate semplicemente come collazione degli *output* dei direttori generali.

La Relazione, inoltre, non dà adeguato conto della circostanza per cui, in seguito alla approvazione del Trattato di Lisbona, il controllo di sussidiarietà dei progetti legislativi comunitari da parte dei Parlamenti nazionali potrà avvenire nell'arco temporale, assurdamente ristretto, di solo otto settimane.

L'oratore, successivamente, concentra i suoi rilievi critici sulle parti della Relazione annuale riguardanti la politica per la ricerca e l'innovazione, le politiche sociali, la politica culturale e, ultima ma non meno importante, la politica energetica dell'Unione.

A tale ultimo riguardo, egli mette in evidenza che il cosiddetto «pacchetto energia-ambiente 20-20-20», al contrario di quanto si legge a pagina 277 della Relazione, non deriva dal Libro verde «Una strategia europea per una energia sostenibile competitiva e sicura», presentato nel marzo 2006 e che si ispirava alla consueta filosofia comunitaria di un equilibrato gradualismo per far fronte ai cambiamenti climatici. Diversamente, il cambiamento «rivoluzionario» da parte dell'Unione in materia ambientale è intervenuto nel gennaio 2007, con una proposta della Commissione contenente tre obiettivi vincolanti ed estremamente ambiziosi per l'UE, da conseguire entro il 2020.

Colpisce, secondo l'oratore, il fatto che tali intendimenti siano stati adottati definitivamente, con quello che può essere definito un autentico «blitz» della Commissione, nel successivo marzo 2007, ossia solo quaranta giorni dopo il concepimento del nuovo approccio comunitario, impedendo, di fatto, qualsiasi forma di approfondita ponderazione dei rilevanti temi sui quali si intendeva legiferare, con ciò preconstituendo, a suo avviso, una sostanziale lesione dei diritti costituzionali degli Stati membri.

Il senatore POSSA (*PdL*) si sofferma, infine, sulle reali ed effettive implicazioni del cosiddetto «effetto serra», nonché sulle presunte motivazioni scientifiche assunte alla base della politica energetica comunitaria, ritenute discutibili da non pochi rappresentanti del mondo accademico.

Il senatore SANTINI (*PdL*), nel ringraziare il senatore Possa per l'esauriente esposizione testé svolta, concorda pienamente con il suo punto di vista secondo cui le valutazioni contenute nella Relazione annuale riposano più su motivazioni di ordine politico che scientifico.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) si rivolge al collega Possa per invitarlo, in occasione della presentazione della prossima Relazione annuale da parte del Governo, a porre in essere iniziative, anche congiuntamente con la 14<sup>a</sup> Commissione, che vadano nella direzione della realizzazione di politiche culturali comuni in ambito comunitario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente BOLDI dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

Non avendo nulla da aggiungere, nella sua qualità di relatrice, a quanto già illustrato in sede di Relazione generale sul disegno di legge comunitaria, dà la parola al rappresentante del Governo per la replica.

Il ministro VITO limita il suo intervento allo svolgimento di sintetiche considerazioni sulla circostanza, piuttosto singolare, per cui, nell'attuale situazione, il Senato della Repubblica si trova impegnato ad esami-



nare e licenziare il disegno di legge comunitaria per il 2008 proprio nel momento in cui il Governo si accinge a presentare, presumibilmente presso l'altro ramo del Parlamento, l'analogo provvedimento per il 2009.

Prescindendo, comunque, da tale momentaneo passaggio parlamentare, comunica che il Governo intende procedere, *pro futuro*, affinché si realizzi un esame più tempestivo sia della legge comunitaria che della Relazione annuale, condividendo il punto di vista che reputa opportuna una disgiunzione nella trattazione dei due documenti.

La presidente BOLDI propone, quindi, di procedere all'illustrazione degli emendamenti, nonché all'accantonamento, per il momento, dell'esame degli ordini del giorno, in attesa che la Commissione bilancio trasmetta la propria relazione sul testo del disegno di legge ed il parere sui relativi emendamenti.

Avverte, inoltre, che si riserverà di pronunciarsi circa l'eventuale inammissibilità degli emendamenti stessi dopo la loro illustrazione.

Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 di martedì 23 dicembre.

La Commissione conviene.

Relativamente all'articolo 1, la presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, da' per illustrato l'emendamento 1.1, mentre, per l'emendamento 1.4, rinvia a quanto già detto in proposito in sede di esposizione della relazione generale.

Sull'emendamento 1.2 il rappresentante del Governo si rimette alla relativa relazione illustrativa.

L'emendamento 1.3 è dato per illustrato dalla senatrice MARINARO (*PD*).

L'emendamento 1.5 viene considerato come illustrato.

In merito all'emendamento 2.1, la PRESIDENTE relatrice osserva che esso mira a rendere esplicito un rilievo già enucleato nella relazione generale al disegno di legge.

Gli emendamenti 3.1 e 3.3 sono dati per illustrati.

La senatrice MARINARO (*PD*), avuto riguardo all'emendamento 3.2, segnala che con tale proposta modificativa si vuole raccogliere la sollecitazione secondo la quale i pronunciamenti della Corte di giustizia dell'UE che hanno carattere esecutivo devono essere considerati automaticamente recepiti negli ordinamenti nazionali.

Tutti gli emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono considerati come illustrati, rispettivamente, dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Secondo la senatrice MARINARO (*PD*), l'emendamento 5.0.3 ha lo scopo di pervenire, mediante una modifica della cosiddetta «legge Bottiglione», ad una opportuna distinzione nella trattazione del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Si tratta, a suo avviso, di porre in essere una modifica ritenuta auspicabile praticamente da tutte le parti politiche.

La senatrice MARINARO (*PD*) illustra, quindi, sinteticamente i contenuti dell'emendamento 5.0.4, che si prefigge l'obiettivo di incrementare, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, il flusso di informazione che il Governo è tenuto a dare al Parlamento in base all'articolo 15 bis della legge n. 11 del 2005.

Gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 sono dati per illustrati.

La PRESIDENTE relatrice illustra l'emendamento 6.1, rilevando come il decreto legislativo n. 193 del 2007 provveda all'attuazione della direttiva 2004/41/CE, prevedendo disposizioni sanzionatorie relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare. L'articolo 6 del predetto decreto non tiene conto del fatto che il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede una certa «flessibilità» nelle procedure di autocontrollo per le micro e piccole imprese, riconfermata nelle Linee guida comunitarie sulla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP. Per queste imprese, infatti, il regolamento prende atto che non sempre è possibile identificare i punti critici di controllo e consente che la sorveglianza dei punti critici sia sostituita dalla buona prassi.

L'emendamento 6.0.1 è dato per illustrato.

Relativamente all'articolo 7, in merito all'emendamento 7.1 il rappresentante del Governo rinvia, per l'illustrazione, all'allegata relazione tecnica, mentre, sull'emendamento 7.2, la PRESIDENTE relatrice riferisce che si tratta di una proposta modificativa di carattere puramente formale, diretta ad evitare la formulazione di una «doppia delega» per l'attuazione di quelle direttive contenute in alcuni articoli del Capo II, che sono ricomprese anche negli Allegati dell'Atto Senato n. 1078 e quindi già delegate ai sensi dell'articolo 1.

Relativamente all'articolo 8, sono dati per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.2 ed 8.3.

La senatrice MARINARO (*PD*) illustra l'emendamento 8.4, richiamando l'attenzione sull'obiettivo, insito in tale proposta modificativa, di delegare il Governo, nell'ambito del recepimento della direttiva 2006/

54/CE, a dare attuazione anche alla sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2008 (C-46/07) che ha equiparato la pensione INPDAP ad una «retribuzione» e come tale soggetta alla parità di trattamento.

L'oratore fa presente che l'attuazione della suddetta sentenza si iscrive, inevitabilmente, nel problema riguardante l'innalzamento dell'età pensionistica per le donne, sul quale non devono esistere posizioni pregiudiziali, a condizione, però, che vengano opportunamente e contestualmente presi in considerazione adeguati strumenti di compensazione per le lavoratrici, strumenti al momento del tutto assenti, purtroppo, nella legislazione italiana.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) procede all'illustrazione congiunta degli emendamenti a sua firma 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Nel rilevare preliminarmente come la situazione lavorativa delle donne in Italia risulti tuttora difficile – ad una occupazione femminile del solo 39 per cento, si contrappone una media europea del 45 per cento – sottolinea che le quattro proposte modificative si propongono di obbligare il Governo ad adottare incentivi alle imprese diretti a favorire: le donne che lavorano con figli o familiari a carico, la flessibilità degli orari del lavoro femminile, l'accesso agli studi professionali ed il potenziamento degli asili nido e dell'assistenza agli anziani e disabili.

Secondo l'oratore, la persistente arretratezza italiana rispetto all'Europa in questo campo può essere superata mediante la realizzazione di una rete integrata di servizi per le donne lavoratrici, nonché attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali tendenti ad incentivare l'occupazione femminile.

L'emendamento 8.0.1 viene dato per illustrato.

Circa l'emendamento 8.0.2, che prevede una delega specifica al Governo per l'attuazione della «direttiva servizi», la proponente, senatrice MARINARO (*PD*), rinvia a quanto già ampiamente discusso in merito in seno alla Commissione, anche attraverso l'audizione di funzionari apicali del Dipartimento per le politiche europee.

Al riguardo, sollecita la presentazione, già espressamente preannunciata, di una conferente proposta emendativa del Governo.

A tale proposito, il ministro VITO conferma che dal versante governativo ci si accinge a presentare, quanto prima, un emendamento contenente specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della suddetta direttiva.

Tutte le proposte emendative concernenti gli articoli 9 e 10 sono considerate come illustrate.

Il senatore ORSI (*PdL*) procede all'illustrazione dell'emendamento 12.1 che si propone, in sostanza, di inserire il richiamo al rispetto della

«Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» e in generale della normativa comunitaria in materia.

Il senatore LUSI (*PD*) aggiunge la propria firma al suddetto emendamento.

Gli emendamenti 12.2 e 16.0.1 sono dati per illustrati.

Relativamente all'emendamento 17.1, la Relatrice osserva che si tratta di una proposta di carattere puramente formale, mirante ad evitare la menzionata «doppia delega».

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) illustra brevemente gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4, non precludendo, in linea di principio, l'eventualità che essi possano essere riformulati, anche d'intesa con il Governo.

L'emendamento 17.0.1 viene considerato come illustrato.

La PRESIDENTE relatrice, nell'illustrare l'emendamento 18.1, evidenzia che l'abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 178 del 2007, in luogo del solo articolo 2 dello stesso decreto, si propone di togliere ogni fonte di incertezza per gli operatori nel mercato lattiero-caseario italiano relativamente ai prodotti nazionali soggetti ai requisiti supplementari rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2007/68/CE.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati per illustrati.

Nel dare conto dell'emendamento 20.0.1, la PRESIDENTE relatrice rileva che esso è di carattere puramente formale.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) illustra la proposta 20.0.2, che incide sul regime applicabile alle attività creditizie delle società cooperative al fine di mantenerlo entro i limiti delle caratteristiche mutualistiche.

L'oratore ricorda che, al riguardo, aveva personalmente presentato un'interrogazione, svolta nella seduta del 13 ottobre 2008 presso la 14<sup>a</sup> Commissione, e che la Commissione europea ha formalmente aperto, nei confronti dell'Italia una procedura di cooperazione per aiuti esistenti, ex articolo 88 del Trattato CE, con riferimento al regime fiscale preferenziale applicabile alle cooperative di consumo nei settori dei servizi bancari e della distribuzione al dettaglio.

Relativamente all'emendamento 20.0.3, il rappresentante del Governo rinvia, per l'illustrazione, alla nota tecnica presentata.

Dopo che la PRESIDENTE relatrice ha illustrato l'emendamento 20.0.4, interviene il senatore LUSI (*PD*) per fornire ulteriori precisazioni

in merito all'emendamento 20.0.5, di contenuto sostanzialmente identico a quello della relatrice.

In particolare, l'oratore mette in evidenza che la direttiva 2007/36/CE prevede espressamente, al suo articolo 1, paragrafo 3, lettera *c*), la facoltà per gli Stati membri di escludere le società cooperative dalla nuova disciplina riguardante le società quotate in borsa.

Alla luce della circostanza che registra la presentazione di emendamenti analoghi da parte di commissari appartenenti agli schieramenti di maggioranza e di opposizione, egli invita il rappresentante del Governo a rivedere la propria proposta emendativa che, invece, dispone l'applicazione della direttiva anche alle società cooperative, sebbene con adeguamenti a salvaguardia delle peculiarità della forma cooperativa.

La PRESIDENTE relatrice fa presente al rappresentante del Governo, che, effettivamente, sono stati presentati emendamenti in tal senso, ovvero miranti ad escludere le società cooperative dalla sfera di regolamentazione della suddetta direttiva, da parte di senatori di diverso orientamento politico, quali gli emendamenti 20.0.6 e 20.0.7, che sono dati, conseguentemente, per illustrati.

Nel prendere atto della presentazione di tali emendamenti, il ministro VITO manifesta la disponibilità a valutare diverse ed ulteriori formulazioni dell'emendamento di iniziativa governativa.

Per gli emendamenti 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13 e 20.0.14, il Rappresentante del Governo rinvia a quanto affermato nella relativa nota illustrativa.

Mentre gli emendamenti 20.0.15 e 20.0.16 sono considerati come illustrati, il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) procede ad illustrare sinteticamente la proposta 20.0.17, avente lo scopo di fissare criteri specifici di delega per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE in materia di appalti pubblici e prestazione di servizi.

Il Rappresentante del Governo da' per illustrato l'emendamento 20.0.18.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 sono dati per illustrati.

Relativamente all'articolo 26, sono considerati come illustrati gli emendamenti 26.1 e 26.2.

Circa il rimanente emendamento 26.0.1, al senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) preme mettere in rilievo come ci si trovi di fronte ad un Protocollo che, nel dare ulteriore attuazione all'Accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea ed il Marocco, si pone,

in quanto tale, come diritto comunitario direttamente applicabile nell'ordinamento degli Stati membri.

Aggiunge che, essendo stato sottoscritto dall'Unione europea anche in rappresentanza degli Stati membri, tale Protocollo deve essere considerato parte integrante del diritto interno, indipendentemente dalla procedura di ratifica prevista per l'esecuzione degli accordi internazionali.

Essendo terminata l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1078, il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La presidente BOLDI avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 13,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

### Art. 1

#### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, allegato A, aggiungere le seguenti direttive:*

«2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione)».

*Al comma 1, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:*

«2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni».

---

**1.2**

## IL GOVERNO

*All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire le seguenti:*

«2008/62/CE della Commissione del 17 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti».

*All'articolo 1, comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2008/52/CE, inserire le seguenti:*

«2006/86/CE del 24 ottobre 2006 della Commissione che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE della Commissione del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/



426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione del 22 settembre 2008 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.».

---

### 1.3

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);».*

---

### 1.4

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

### 1.5

VACCARI, Alberto FILIPPI, PITTONI

*Al comma 7, secondo capoverso, sostituire le parole: «e il Senato della Repubblica» con le seguenti: «, il Senato della Repubblica e la commissione parlamentare per le Questioni regionali».*

---

## Art. 2

### 2.1

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i prov-*

vedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse».

---

### Art. 3

#### 3.1

PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 3, comma 1, della legge n. 34 del 25 febbraio 2008 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". »

---

#### 3.3

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», *con le seguenti:* «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

---

#### 3.2

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nonché al principio dell'introduzione nell'ordinamento vigente di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.».

---

**Art. 4****4.1**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo 4.*

---

**4.2**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli Allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

---

**Art. 5****5.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione";

b) all'articolo 15-*bis*, comma 3-*bis*, le parole: "comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette al Parlamento tali atti".».

---

### 5.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:".».

---

### 5.0.3

MARINARO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifica alla 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "31 gennaio", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo".».

---

### 5.0.4

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

1. L'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*. - *(Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sulle violazioni interne*

*dell'ordinamento comunitario*). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, relaziona ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti circa le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e le violazioni di direttive e regolamenti comunitari sanzionate, in sede penale, amministrativa o in riferimento alle quali sono in atto contenziosi di natura civilistica, nel semestre di riferimento. A tal fine, trasmette un elenco, articolato per settore e materia, recante:

*a)* le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

*b)* i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

*c)* le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

*d)* i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

*e)* il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate per violazione di direttive o regolamenti comunitari vigenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti, delle procedure, delle violazioni e del contenzioso di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza e, in ogni caso, su richiesta di una delle Commissioni parlamentari per le politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere, corredate da una valutazione dell'impatto normativo, amministrativo e finanziario sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto a comunicare al Parlamento ogni informazione utile sulle circostanze che impongono l'intervento legislativo».

---

**5.0.5**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano le seguenti condizioni: è certo che saranno ulteriormente utilizzati; possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Se le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente, da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**5.0.6**

D'ALÌ

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

**«5-bis.**

*(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. All'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1 la gestione dei rifiuti deve rispettare la seguente gerarchie e ordine di priorità:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia;
- e) smaltimento.

1-*ter*. Nell'applicare la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1-*bis* le pubbliche amministrazioni adottano misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il migliore risultato ambientale complessivo. A tal fine la gerarchia della gestione dei rifiuti può essere derogata per specifici flussi di rifiuti qualora ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e gestione di detti rifiuti".

2. All'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) preparazione per il riutilizzo;
- b) riciclaggio;
- c) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia."

3. All'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"Le pubbliche amministrazioni adottano, altresì, le misure necessarie per conseguire, entro il 2020, i seguenti obiettivi:

a) aumento complessivo, pari almeno al 50 per cento, in termini di peso, della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici;

b) aumento complessivo, pari almeno al 70 per cento, della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di

altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti.

4. All'articolo 181-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* sono ottenuti da un'operazione di recupero di alcuni specifici rifiuti, incluso il riciclaggio;

*b)* sono comunemente utilizzati per scopi specifici;

*c)* soddisfano i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

*d)* l'utilizzo non determina impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

*d-bis)* sono individuati, se necessario, anche con riferimento ai valori limite di emissione e a tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente".

5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

*f-bis.* prevenzione: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure,

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti".

6. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

*g)* smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento".

7. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

*h)* recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

8. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

*h-bis.* riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ri-



trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

*h-ter.* trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

*h-quater.* preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

*h-quinquies.* riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

9. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la lettera *p*) è sostituita dalla seguente lettera:

"*p*) sottoprodotto: sostanze od oggetti che non sono rifiuti e sono assoggettati al regime delle materie prime e dei prodotti qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) derivano da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze od oggetti:

2) è certo che saranno ulteriormente utilizzati;

3) possono essere utilizzati direttamente in un successivo ciclo produttivo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

5) soddisfano, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comportano impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 6

### 6.1

#### IL RELATORE

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/2004, con la conseguente conferma del principio della prescri-

zione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;».

### 6.0.1

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Delega per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, sentito il parere dei competenti organi parlamentari, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede alla riformulazione delle norme di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare al fine di prevedere:

a) la seguente definizione di "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento, escluso quello meccanico per la riduzione volumetrica;

b) la seguente definizione di "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

c) la seguente definizione di "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

d) la seguente definizione di "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

e) la seguente definizione di "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

f) che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- 1) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- 2) esiste un mercato o una domanda per la sostanza od oggetto;
- 3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- 4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
- 5) i criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

g) che, al fine di ridurre e minimizzare il ricorso allo smaltimento in conformità alla gerarchia per la gestione dei rifiuti definita in sede europea, le terre e rocce da scavo ed i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo sono sottoprodotti, e sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se soddisfano i criteri di cui alla lettera h). Se i residui di lavorazione della pietra preparati per il riutilizzo e costituenti sottoprodotti sono destinati per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali, rilevati e macinati, essi sono assoggettati, al pari delle terre e rocce da scavo, ad una disciplina specifica, in forza della quale non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media del quantitativo avviato alle sopra indicate destinazioni non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti, ai sensi della normativa vigente, da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo;

h) che una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od og-

getto, può non essere considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzato;
- 2) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 3) la sostanza o l'oggetto è prodotto come parte integrante di un processo di produzione;
- 4) la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

*i)* che le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi anche attraverso la preparazione per il riutilizzo;

*l)* la seguente gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, salva la possibilità che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti:

- 1) prevenzione;
- 2) preparazione per il riutilizzo;
- 3) riciclaggio;
- 4) recupero di altro tipo, ivi incluso il recupero di energia alle condizioni indicate all'Allegato II della direttiva. Ai fini della qualificazione del recupero di energia come operazione di recupero agli impianti esistenti è concesso un termine di tre anni per adeguarsi alle condizioni di cui all'Allegato II;
- 5) smaltimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 7

### 7.1

#### IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la diret-

*tiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando;

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisare i limiti e modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507/1992 e n. 46/1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza

magnetica nucleare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

---

## 7.2

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».*

---

## Art. 8

### 8.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per*

l'attuazione della direttiva», *con le seguenti*: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## 8.2

PEDICA, MARINARO

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «entro il termine del 15 agosto 2009,».

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma*:

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE».

---

## 8.3

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «il termine del 15 agosto 2009».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il presente comma*:

«1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE».

---

## 8.4

MARINARO, GHEDINI, PEDICA, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-bis. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire, nel decreto legislativo di attuazione, la sentenza della Corte di giustizia

C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;

b) procedere per rendere legale e non professionale il regime pensionistico del settore pubblico;

c) dare attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007;

d) destinare il risparmio di spesa effettuato in materia di previdenza pensionistica derivante dal progressivo aumento dell'età di accesso delle donne alla pensione di vecchiaia ad un Fondo finalizzato a finanziare:

– periodi di accredito contributivo figurativo da definirsi in relazione: alla maternità, a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi; alle assenze dal lavoro per maternità per impegni di cura dei figli o alle assenze per la cura di altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

– i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

– le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

e) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

f) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso».



**8.5**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico. »

---

**8.6**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile. »

---

**8.7**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne».

---

**8.8**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti».

---

**8.0.1**

PEDICA

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della Sentenza della Corte di Giustizia resa in data 13 novembre 2008 nella causa C-46/07)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevedendo, in conformità agli obblighi di cui all'art. 141 del Trattato CE, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica, indipendentemente dal sesso, anche con meccanismi di allineamento progressivo».

---

**8.0.2**

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».*

---

## Art. 9

### 9.1

#### IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, attraverso l'abrogazione, al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, delle disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 nonché le relative norme di esecuzione, e attraverso le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

---

**Art. 10****10.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE)  
n. 2003/2003 relativo ai concimi.  
Procedura d'infrazione n. 2007/4535)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a sostituire e abrogare il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", in attuazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2007/4535.».

---

**10.0.2**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

*(Impianti illegali posteriori al 31 agosto 2008)*

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/08 le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 2008 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono impianti illegali e sono estirpate.

2. A decorrere dal 1/1/09, per gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/08, si applica la sanzione di 12.000 euro ad ettaro.

3. La stessa sanzione si applica per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.555/08, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

4. La sanzione prevista al comma 2 è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

**Art. 10-ter.**

*(Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998)*

1. Ai sensi dell'articolo 86 paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 479/08 a decorrere dal 1° agosto 2008 ed entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa di 6.000 euro/ha, pari al doppio del valore medio del diritto di reimpianto, le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. Il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità del medesimo comma. A decorrere dal 1/7/2010 si applica la sanzione prevista al precedente articolo 10-bis, commi 2 e 4, se le superfici non sono estirpate.

**Art. 10-quater.**

*(Controllo di non circolazione o distillazione)*

1. In attesa dell'estirpazione, nei casi previsti ai precedenti articoli 10-bis e 10-ter, comma 3, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma sono distrutti o possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

2. In attesa del pagamento della tassa di cui all'articolo 10-ter, comma 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo comma possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento/vol.

3. Le regioni e le province autonome verificano la non circolazione dei prodotti in questione o la distillazione. Il termine entro il quale i pro-

duttori comunicano alle regioni e province autonome l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione è fissato al 15 aprile.

4. Le regioni e le province autonome possono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 57, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 555/08.

5. È fissata la sanzione da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, tenuto conto del valore commerciale dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, se il produttore:

*a)* non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all'articolo 57, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 555/08 o se i contratti non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1282/81; oppure,

*b)* non informa la competente autorità, entro il termine specificato al precedente comma 3 dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

La sanzione è applicata, per ciascuna campagna, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono ottenuti, qualora i produttori non forniscono la documentazione prevista agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/08.

#### **Art. 10-quinquies.**

*(Competenze delle Regioni e Province autonome)*

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/08 e n. 555/08, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. Le regioni e le province autonome possono aumentare le sanzioni previste dalla presente legge in base al valore commerciale dei vini prodotti con uve provenienti dai vigneti illegali.

3. Le regioni e le province autonome stabiliscono una data entro la quale i produttori procedono all'estirpazione. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

4. Le regioni e province autonome possono modificare il livello della tassa prevista all'articolo 10-ter, comma 1, qualora accertino nei loro ter-

ritori un differente valore del diritto. In ogni caso, la tassa deve essere almeno pari al doppio del valore del diritto in questione.».

### 10.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,  
e al decreto legislativo 29 gennaio 2008, n. 58)*

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificati dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2008.";

b) L'articolo 3, comma 1, è così modificato:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 1, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.".

c) L'articolo 3, comma 2, è così modificato:

"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento



(CE) n. 1825/2000 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2551, articolo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.".»

---

## Art. 12

### 12.1

ORSI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale secondo i dettami della Guida interpretativa della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409 CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia"».

---

### 12.2

MOLINARI, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso: «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «della fauna selvatica» *con le seguenti:* «delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE»;

b) *sopprimere le parole:* «e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale».

---

**Art. 16****16.0.1**

CASOLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.286, è abrogato».
- 

**Art. 17****17.1**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».*

---

**17.2**

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

*«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della*

direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

*a-bis)* a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

*a-ter)* ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)»;*

3) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis)* per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

*b-ter)* i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

*b-quater)* La proporzione di *spot* pubblicitari televisivi e di *spot* di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di *spot* pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera *i)*, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

*b-quinquies)* nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati».

---

### 17.3

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della

direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

*a-bis*) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

*a-ter*) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole: «alla lettera a)» con le seguenti: «alle lettere a), a-bis) e a-ter)».*

---

## 17.4

DI GIOVAN PAOLO

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a*) l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di "informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età", si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

---

## 17.0.1

PEDICA, VITA, BELISARIO, PARDI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

### «Art. 17-bis.

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008, causa C-380/05, in materia di frequenze televisive)*

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Mini-

stero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercitate dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

---

## Art. 18

### 18.1

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È abrogato l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114.».

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. È abrogato il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178.».

---

**Art. 19****19.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», *con le seguenti:* «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» *e le parole:* «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», *con le seguenti:* «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».

---

**19.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti; ».

---

**Art. 20****20.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», *con le seguenti:* «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» *e le parole:* «nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», *con le seguenti:* «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi».

---

**20.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Proroga del termine della delega per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)*

1. Il termine, di cui all'articolo 24 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, per l'esercizio della delega all'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è prorogato di dodici mesi.»

**20.0.2**

POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

*b)* stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddi-

sfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

*c)* vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

*d)* stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

### 20.0.3

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, gli adeguamenti idonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa;

*b)* individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

*c)* indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assem-



blea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale e l'articolo 126-bis, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 20.0.4

BOLDI, BOSCATTO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Principi e criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente:

a) esclusione delle società cooperative dal campo di applicazione della nuova disciplina, come espressamente consentito dalla direttiva 2007/36/CE.».

---

**20.0.5**

LUSI, ZANDA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 3 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio e criterio direttivo:

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della direttiva in attuazione, prevedere l'esclusione delle società cooperative dall'ambito di applicazione».

*Conseguentemente, al comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;».*

---

**20.0.6**

POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, dell'11 luglio 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del rispetto del principio e criterio direttivo:

a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applicano alle società cooperative.».

---

**20.0.7**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché del seguente principio direttivo:

a) prevedere che le disposizioni di cui alla direttiva 2007/36/CE non si applichino alle società cooperative».

**20.0.8**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

l) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

m) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

n) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

o) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

p) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva conformemente al diritto nazionale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

q) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

r) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento;

s) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 20.0.9

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esi-

genze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale decreto legislativo, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo decreto legislativo, contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con la legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e di vigilare sull'attività degli stessi, proponendo alla Banca d'Italia l'ado-

zione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo punto 3) prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al punto 2 e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e/o della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;



10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 20.0.10

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei criteri indicati nella direttiva e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere il riordino e il coordinamento delle norme sulle partecipazioni al capitale delle banche al fine di semplificare il quadro normativo e promuovere la competitività interna e internazionale del sistema bancario;

*b)* assicurare che le autorità di vigilanza al fine del rilascio della prevista autorizzazione non prevedano criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19-bis, comma 1, della direttiva 2006/48/CE come modificata dalla direttiva 2007/44/CE;

*c)* assicurare che le autorità di vigilanza non possano negare l'autorizzazione in considerazione della natura prevalentemente industriale del soggetto acquirente;

*d)* adottare ogni misura che assicuri la sana e prudente gestione della banca oggetto dell'acquisizione e la salvaguardi dal rischio di conflitti d'interesse».

---

**20.0.11**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)*

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 5, le parole: "farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali" sono soppresse.».

---

**20.0.12**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate";

b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.";

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007"».

---

### 20.0.13

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004 n. 87)*

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi. di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di pubblicazione del presente decreto».

---

**20.0.14**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

*b)* adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

*c)* razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

*d)* prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

*e)* prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli Uffici delle Forze dell'Ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta Europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, all'allegato B del disegno di legge, aggiungere, alla fine, il seguente riferimento:*

«2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.».

---

**20.0.15**

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Parziale attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi)*

1. L'articolo 3, della legge 8 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (*Alterazioni di armi*). – 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.».

**20.0.16**

MONTANI, VALLARDI, PITTONI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni relative all'attuazione del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo alla commercializzazione delle uova)*

1. Ai centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione qualora i predetti centri non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da e 300 a e 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

- effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;
- svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da e 750 a e 4.500 nei confronti degli operatori che omettano o non aggiornino o non tengano correttamente o non conservino per almeno dodici mesi le registrazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da e 150 a e 900 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei raccoglitori che omettano di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente Dipartimento del Mipaaf, entro 30 giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da e 150 a e 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

- articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

- articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

- articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

- articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova.

f) da e 750 a e 4.500 nei confronti di coloro che violino le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30, del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da paesi terzi o scambiate con paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da e 200 a e 1200 nei confronti di coloro che omettano di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violino quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10, del decreto ministeriale 13 novembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da e 750 a e 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violino le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'Allegato XIV regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 557/2007, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni pecuniarie, di cui al comma 2, sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 2, si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Qualora partite di uova commercializzate dovessero risultare non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità di controllo attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 del Regolamento (CE) n. 589/2008 fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Il controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esercitata dalle regioni e dal Mipaaf, tramite l'Ispettorato per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/81, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

8. La legge 3 maggio 1971, n. 419 è abrogata.

9. La legge 10 aprile 1991, n. 137 è abrogata per effetto delle disposizioni dell'articolo 8, comma 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34.».

---

## 20.0.17

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE in materia di appalti pubblici e prestazione di servizi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, acquisito il parere della Conferenza perma-



nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni rappresentative degli enti locali, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2007/66/CE e 2008/8/CE.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega:

a) recepimento delle direttive 2006/66/CE e 2008/8/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della "Strategia di Lisbona", tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento dei seguenti principi regolatori:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi "in house" e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole:*

«2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;».

---

**20.0.18**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Accertamenti della Commissione europea in altri locali)*

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal Procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento. ».

---

**Art. 21****21.1**

PEDICA

*Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «il ruolo di Autorità di gestione,».*

---

**Art. 22****22.1**

PEDICA, MARINARO

*Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione», aggiungere le seguenti: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee».*

---

**22.2**

PEDICA, MARINARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».

---

**22.3**

PEDICA, MARINARO

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» aggiungere le seguenti: «e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea».*

---

**22.4**

IL GOVERNO

*Al comma 5 sopprimere le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico,».*

---

**Art. 23****23.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con», con le seguenti: «e il», e la parola: «adotta», con la seguente: «adottano».*

*Al comma 2, dopo le parole: «le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale,», inserire le seguenti: «compresa la disciplina dell'insolvenza,».*

---

**Art. 24****24.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.».

---

**24.2**

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.»

---

**24.3**

IL RELATORE

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «quaranta».*

*Al comma 6, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».*

---

**Art. 25****25.1**

PEDICA, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ovvero ai sensi degli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni».*

---

**25.2**

PEDICA, LI GOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:*

«z-bis) prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».

---

**Art. 26****26.1**

PEDICA, MARINARO, LI GOTTI

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «nella suddetta disposizione» aggiungere le seguenti: «, nonché i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2) della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI».*

**26.2**

GERMONTANI

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 5 inserire il seguente:*

«5-bis) per reati connessi al furto d'identità».

**26.0.1**

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Autorizzazione all'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione UE-Regno del Marocco)*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione ai contenuti dei protocolli di cui all'Accordo euromediterraneo di associazione fra gli Stati membri delle Comunità europee, l'Unione europea e il Regno del Marocco.».

---

**G/1078/1/14**

IL RELATORE

La 14 Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,  
premessi che:

la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ha introdotto l'articolo 10, comma 3-*quater*, nel Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

il predetto comma 3-*quater* dispone che, «al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale»;

tale obbligo risulta, tuttavia, essere stato ottemperato solamente in occasione della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge comunitaria per il 1999;

considerato che:

una parte non irrilevante delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per mancata attuazione, sono dovute proprio al mancato recepimento delle direttive tecniche da attuare in via amministrativa;

impegna il Governo:

a provvedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*quater*, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, alla pubblicazione in *Gaz-*

*zetta Ufficiale*, a titolo informativo, delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

---

**G/1078/2/14**

VACCARI, Alberto FILIPPI, PITTONI

La 14 Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008»,

premesso che:

nella «nota aggiuntiva» al disegno di legge comunitaria 2008, alla lettera *e*), dove si riporta l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, si evidenzia che non tutte le regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

---

**G/1078/3/14**

VACCARI, Alberto FILIPPI, PITTONI

La 14 Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008»,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 1 relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce, quindi, un intervento suppletivo anti-

pato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

impegna il Governo:

a prevedere che tale intervento suppletivo dello Stato sia attuato nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario.

---

#### **G/1078/4/14**

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

La 14 Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti amministrativi o normativi idonei a:

a) valorizzare la dimensione europea nell'ambito della programmazione scolastica per ciascun ciclo di istruzione, anche attraverso l'adozione di iniziative mirate alla conoscenza delle istituzioni e dell'ordinamento comunitari, nonché dei principali indirizzi di politica economica e sociale adottati dall'Unione europea;

b) sostenere le campagne di comunicazione della Commissione europea, mirate a favorire il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione, con priorità per i seguenti progetti:

– campagna di comunicazione «Donne e lavoro», per la promozione dell'occupazione femminile quale elemento essenziale per la crescita e la competitività dell'economia italiana;

– campagna multietnica di comunicazione «Vivi italiano, cresci europeo», per favorire il processo di integrazione europeo;

– campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico, per incrementare il grado di consapevolezza dei giovani rispetto ai temi dell'emergenza ambientale e incentivare i comportamenti virtuosi.

---



**G/1078/5/14**

PEDICA

La 14 Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge n.1078,

considerato che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevede, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE e all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica indipendentemente dal sesso;

secondo il Rapporto Eurispes 2008, il tasso di occupazione femminile italiano nel 2006 si attesta al 46,3% (confermato dal 46,5% del IV trimestre 2007), a fronte di una media dell'UE del 54,7%; un risultato nettamente al di sotto dell'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona per il 2010, ma anche dell'obiettivo intermedio per il 2005 fissato al 57%;

rilevato altresì che:

secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, persistono ampie differenze salariali fra i lavoratori di sesso maschile e femminile, quantizzabili in 15% di scarto remunerativo a parità di orario di lavoro, e che la nascita di un figlio si configura, ancora per numerose donne, come la principale causa di abbandono temporaneo o definitivo del mercato del lavoro, avendo come conseguenza che i lavoratori part time sono per oltre l'80% donne;

è opportuno intraprendere azioni positive, ovvero misure che, prevedendo situazioni di favore per le donne, realizzano lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che si frappongono al raggiungimento di una condizione di parità in ambito lavorativo,

impegna il governo:

a monitorare costantemente il tasso di occupazione femminile in Italia e negli altri Paesi membri UE, nonché la percentuale, fra le donne, di impieghi a tempo determinato/indeterminato, *part time/full time*, autonomo/dipendente;

a monitorare costantemente lo scarto salariale fra uomini e donne a parità di tipo di impiego e orario di lavoro in Italia e negli altri Stati comunitari;

a destinare eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla messa in conformità del sistema pensionistico nazionale per i dipendenti pubblici alle norme comunitarie in materia, fra le quali l'articolo 141 del Trattato

e l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, al fine di mettere in atto iniziative volte a:

a) incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne;

b) stabilire incentivi, non soltanto di carattere economico, da destinare alle imprese che assumano lavoratrici;

c) promuovere, all'interno delle aziende, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali, attraverso percorsi formativi, volti alla creazione di specifiche competenze di vertice e manageriali, esclusivamente dedicati alle donne lavoratrici;

d) prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di cura della famiglia e, quindi, anche un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia e dei servizi di assistenza agli anziani.

---

#### **G/1078/6/14**

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008,

considerando le motivazioni per le quali era stata prevista la flessibilità nel pensionamento introdotta dalla riforma previdenziale del 1995, eliminata dal primo Governo Berlusconi, reintrodotta con il Protocollo del 23 luglio 2007, protocollo a cui il Governo non ha dato attuazione;

considerando che la flessibilità nel pensionamento è in effetti stata concepita come misura compensativa delle discriminazioni ancora in atto nel mercato del lavoro, per quanto concerne la parità di accesso, di trattamento, di carriera, nonché compensativa del doppio e triplo lavoro che le donne svolgono contemporaneamente alla loro vita lavorativa facendosi carico della maggior parte del lavoro familiare e di cura;

considerando altresì che tali discriminazioni comportano per le donne carriere più corte, salari più bassi e anche pensioni con minore anzianità contributiva;

considerando che il recepimento della sentenza *sic et simpliciter*, se non contemplerà azioni compensative, avrà effetti di accentuazione dello svantaggio,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE e a recepire in quella sede il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia n. C-46/07,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, con cui la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE;

ad istituire un fondo nel quale far convergere le risorse derivanti dai risparmi di spesa previdenziale, da utilizzare per finalità di contrasto alle discriminazioni di genere in materia di accesso al lavoro e di trattamento retributivo, nonché a mettere in campo tutte le risorse necessarie per superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici dipendenti della pubblica amministrazione;

a riconoscere, secondo la normativa vigente, periodi di accredito figurativo:

*a)* per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli;

*b)* per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi;

*c)* a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, a riconoscere alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia;

*d)* in alternativa al detto anticipo, riconoscere alla lavoratrice la possibilità di optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli;

a prevedere un adeguato periodo transitorio per il recepimento a regime del dispositivo di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia.

---

### **G/1078/7/14**

BOLDI, TOMASSINI

La 14 Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

premesso che:

la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante «norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana», prevede all'articolo 1 il divieto di aggiungere latte in polvere al latte fresco (o comunque liquido) destinato al consumo diretto o alla preparazione di prodotti caseari;

tale divieto non è previsto dalla normativa comunitaria in materia; esso comporta disparità di trattamento tra prodotti nazionali e prodotti di altri Paesi europei;

al fine di consentire ai prodotti caseari non marchiati DOP, IGP o STG di utilizzare anche il latte in polvere, per offrire maggiori garanzie

durante il trasporto e la conservazione, per facilitare il trasporto e diminuire il trasporto su gomma e per eliminare la disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie alle quali è consentito l'utilizzo del latte in polvere e la distribuzione dei loro prodotti su tutto il mercato europeo,

impegna il Governo:

a modificare opportunamente l'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138, nel senso di eliminare il divieto di aggiungere latte in polvere al latte fresco (o comunque liquido) destinato alla preparazione di prodotti caseari che non rientrano fra i prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine protetta (DOP) o recanti un'indicazione geografica tipica (IGP) di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e specialità tradizionali garantite (STG) di cui al regolamento (CE) n. 509/2006.

#### **G/1078/8/14**

GERMONTANI

La 14 Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2008,

premessi che:

l'A.S. n. 1078 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008» all'articolo 8 delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro;

il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

dal succitato accordo emerge che una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obbli-

ghi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

la legge n. 903 del 1977 prevede una normativa organica volta ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale;

la legge n. 125 del 1991 ha disciplinato le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, cioè le misure aventi lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che impediscono la realizzazione della parità stessa;

il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione recita: «la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»,

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative che mirino ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro;

a prevedere azioni volte a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne;

a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate al riordino della normativa in materia di occupazione femminile e che prevedano incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

a favorire l'adozione di iniziative legislative che garantiscano la creazione di una rete integrata di servizi necessari per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.

---

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FIRRARELLO**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*COSTITUZIONE DEL COMITATO*

**Elezione dei Vice presidenti e del Segretario**

Il Comitato procede alla votazione per l'elezione dei due Vice presidenti e del Segretario.

Risultano eletti Vice presidenti i senatori GIORDANO (*PdL*) e MICHELONI (*PD*). Risulta eletto Segretario il senatore CAGNIN (*LNP*).

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe PISANU

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione odierna (i cui lavori sono stati sospesi per riprendere al termine della seduta della Commissione) ha adottato all'unanimità una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, concernente i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, con l'intesa di valutare ulteriormente alcune questioni – che sono state ritenute meritevoli di approfondimento – in seno ad un apposito gruppo di lavoro che verrà costituito di intesa con i Vice Presidenti della Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*



**Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008**

Riprende il seguito del dibattito.

Intervengono il deputato MARCHI, i senatori MUSSO, DELLA MONICA, LAURO, VALLARDI.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, tenuto conto che vi sono ancora numerosi iscritti a parlare, propone che la Commissione sia convocata domani, giovedì 18 dicembre alle ore 13.30, per proseguire il dibattito.

Dopo brevi interventi del deputato TASSONE e del senatore SALTAMARTINI, la Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che al termine dei lavori della Commissione proseguirà la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sospesa per l'inizio della seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 18 dicembre 2008, alle ore 13,30, per il seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 17 dicembre 2008

*Presidenza del Presidente*  
Maurizio LEO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale**  
(Deliberazione)

Maurizio LEO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 6 novembre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale**  
(Deliberazione)

Maurizio LEO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione del 4 dicembre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale****PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione dei rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali nella prospettiva delineata dal disegno di legge «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», attualmente all'esame del Senato. In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo delle banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale, nella quale anche le amministrazioni periferiche svolgeranno un ruolo fondamentale.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro dell'Economia e delle finanze;  
Ministro per i Rapporti con le Regioni;  
Ministro per la Semplificazione normativa;  
Ministro dell'Interno;  
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione;  
rappresentanti delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata;  
rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI);  
rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);  
Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;  
Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;  
Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Dogane;  
Direttore e dirigenti dell'Agenzia del Territorio;  
Direttore e dirigenti dell'Agenzia del Demanio;  
Direttore e dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;  
Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;  
Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;  
Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;  
Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;  
Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;

professori universitari di diritto tributario e scienza delle finanze,  
diritto costituzionale e diritto regionale, per i profili attinenti al federali-  
simo fiscale;

Presidente dell'ISTAT.

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria  
nel contrasto all'evasione fiscale**

**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di pervenire all'individuazione di puntuali metodologie che, utilizzando il patrimonio conoscitivo dell'anagrafe tributaria e delle banche dati degli enti locali, consentano di contrastare efficacemente l'evasione fiscale. In particolare, si intende valutare la fattibilità tecnica di costituire un sistema integrato di verifica dei dati dei contribuenti che sia esteso agli enti locali e che si basi anche sull'incrocio tra le risultanze del redditometro e le indagini finanziarie.

Sono previste le seguenti audizioni:

- rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- Direttore generale e dirigenti del Dipartimento delle finanze;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;
- Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;
- Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
- professori universitari di diritto tributario e scienza delle finanze.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 17 dicembre 2008

*Presidenza del Presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*Interviene il Prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati**

#### **Audizione del Prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno, avvertendo che il prefetto Postiglione proseguirà, nella seduta odierna, l'audizione iniziata lo scorso 26 novembre 2008.

Umberto POSTIGLIONE, *prefetto di Agrigento*, risponde ai quesiti posti nella seduta del 26 novembre 2008 e fornisce ulteriori informazioni concernenti l'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre nuovi quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI e le deputate Sandra ZAMPA (PD), Luisa Capitanio SANTOLINI (UDC), Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Umberto POSTIGLIONE, *prefetto di Agrigento*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**31<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**VIZZINI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(1280)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)*

Il PRESIDENTE avverte che l'esame è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BARELLI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**RIZZI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1280) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM 2008 614 definitivo) (n. 22):** parere favorevole con osservazioni.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 21*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
  - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).
  - FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (1253).
- 

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale

- di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).
  - COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955).
  - VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi (956).
  - RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repub-

blica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (960).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (816).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno (848) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## III. Esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 14*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

## IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

## VI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (628).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

- torali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
  - MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
  - COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
  - Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato (1012) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- 

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 8,30 e 14*

ore 8,30

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ore 14

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- 1. CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- 2. DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- 1. MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- 2. LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 14,30*

*ESAME DI ATTI COMUNITARI*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009» (COM(2008) 674 def.) (n. 25).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM(2008) 712 def.) (n. 24).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DONAGGIO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (935) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (1279).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 9*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari

per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (1280) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del testo unificato dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (905).
- LI GOTTI ed altri. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- COMPAGNA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA (955).
- VALDITARA. – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale

di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi (956).

- RUTELLI e ZANDA. – Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (960).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 14*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana: seguito dell'esame del documento conclusivo.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 8,45 e 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti del settore giovanile e scolastico della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e della Lega nazionale dilettanti calcio.
- II. Indagine conoscitiva sui problemi economici e finanziari delle università: audizione del Direttore Generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto dell'atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle



reti mobili pubbliche all'interno della comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 def.) (n. 21).

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 8,45*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (1152-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **COMMISSIONE SPECIALE per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 8,30*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi**  
**al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 9*

Costituzione della Commissione:

- Elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA*

- Alle Commissioni riunite V e VI della Camera: Decreto-legge n. 185 del 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (A.C. 1972 Governo).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno della mafia**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 13,30*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 2 dicembre 2008.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione della legislazione**

*Giovedì 18 dicembre 2008, ore 14*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione di rappresentanti di COLDIRETTI, COPAGRI e CIA.





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 17 dicembre 2008

## **INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del OSCE . . . *Pag.* 239

## **DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Mercoledì 17 dicembre 2008

*Presidenza del Presidente*  
Riccardo MIGLIORI

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### **Comunicazioni del Presidente**

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, illustra l'attività svolta nel corso dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, lo scorso 3 dicembre ad Helsinki, ed i risultati del Consiglio ministeriale dell'OSCE, il 4 e 5 dicembre ad Helsinki.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE è stato aperto dall'intervento del Presidente Joao Soares, che ha riferito in ordine alle ultime attività svolte, in particolare su quelle attinenti alle osservazioni elettorali (da ultimo, negli Stati Uniti). In proposito, rimane aperta la questione di una completa applicazione dell'accordo di cooperazione siglato a Copenhagen nel 1997 tra l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e l'ODIHR (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani). In proposito, il Presidente Soares ha sottolineato che l'Assemblea, in quanto attore politico che trae la propria legittimazione dall'elezione, non può essere considerata sul medesimo piano delle istituzioni burocratiche dell'OSCE. Vi è stata quindi una discussione abbastanza vivace relativamente al rapporto al Consiglio ministeriale sulle attività di osservazione elettorale nel 2008 redatto, tra gli altri, dal Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE Kimmo Kiljunen (Finlandia), nominato dal Presidente in esercizio dell'OSCE, inviato speciale per le questioni relative alle elezioni nel 2008.

L'auspicio conclusivo è stato quello di proseguire nella costruzione di un rapporto di corretta collaborazione tra l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e l'ODIHR, nel rispetto dei rispettivi ruoli e della diversa natura dei due organismi, applicando l'accordo di Copenhagen del 1997.

Si è quindi discusso dei prossimi appuntamenti dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Il 19 e 20 febbraio si svolgerà a Vienna l'incontro invernale, in cui si affronteranno con ogni probabilità, i temi dell'architettura della sicurezza europea.

Informa quindi la Delegazione che l'onorevole D'Amico è stato nominato dal Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel Gruppo di lavoro *ad hoc* sulla Bielorussia e parteciperà ad una prima riunione il 18 febbraio a Vienna.

Avverte poi che, in marzo (la data precisa deve ancora essere definita), si dovrebbe svolgere l'osservazione delle elezioni in Moldova: affida al senatore Compagna l'incarico di riferire in proposito alla Delegazione.

Avverte altresì che, relativamente alla sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Vilnius, dal 29 giugno al 3 luglio 2009, nel corso dell'Ufficio di Presidenza, ha manifestato l'intenzione di svolgere la propria relazione alla I Commissione generale Affari politici e sicurezza sul tema della sicurezza alimentare. Ha inoltre avanzato la candidatura ad ospitare la riunione autunnale 2010 dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in Italia.

Passando a riferire in ordine al Consiglio ministeriale, svoltosi a Helsinki nelle giornate del 4 e del 5 dicembre, rileva che la riunione può considerarsi un successo per la partecipazione dei ministri e dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri dei Paesi membri dell'Organizzazione, che hanno svolto un confronto aperto ed approfondito sul futuro della sicurezza in Europa.

Il Consiglio non è però pervenuto ad una Dichiarazione politica unitaria, nonostante l'impegno della Presidenza finlandese, che ha preparato un testo di alto profilo rivolto al futuro. Non è stato infatti possibile ottenere il necessario consenso, in particolare sui paragrafi relativi alla Georgia ed al trattato CFE (Conventional Forces in Europe).

La convocazione di un Vertice dei Capi di Stato e di Governo nel 2009 è stata considerata prematura, anche per il disimpegno dell'attuale Amministrazione americana, in attesa dell'insediamento del nuovo Presidente, e per lo scetticismo dei *partner* europei. E' stata tuttavia posta la base affinché la prossima Presidenza greca possa convocare una riunione informale dei Ministri degli Esteri a metà anno per un *brainstorming*, che possa anche valutare la convocazione di un vertice.

Il Presidente in esercizio, il ministro degli esteri finlandese Stubb, ha comunque sottolineato come l'OSCE possa essere considerato un foro naturale di discussione sulla sicurezza, per la pari dignità dei partecipanti in base ai principi di Helsinki e della Carta di Parigi sulla sicurezza del 1990. La proposta russa di una nuova architettura della sicurezza europea suscita perplessità. Il Trattato di sicurezza europeo, quale esito delle discussioni sulla sicurezza prefigurato da Mosca, non ha raccolto consensi a Helsinki (con la sola eccezione dei Paesi CSTO), ma il vero nodo posto dalla Russia è il riconoscimento di rango di potenza regionale e la sua partecipazione alla definizione dell'architettura della sicurezza in Europa.



Gli Stati Uniti sembrano considerare l'Organizzazione essenzialmente uno strumento per la democratizzazione dell'area euro-asiatica. I paesi comunitari possono considerare l'OSCE un terreno sperimentale per il concerto e la visibilità dell'Europa, considerato che l'organizzazione favorisce il ruolo di mediazione e ricerca del consenso. L'Organizzazione rappresenta infatti tuttora un'opportunità di dialogo con la Russia.

Nel corso del Consiglio ministeriale sono state assunte sedici decisioni: per esempio, sul Nagorno Karabach, sono stati registrati i progressi della riunione di Mosca del 2 novembre scorso (ruolo di Mosca incanalato nel quadro del gruppo di Minsk). E' stato inoltre individuato un compromesso sulla proroga del mandato della missione OSCE in Georgia, sulla base di una separazione delle competenze dalle strutture: la missione in Georgia viene prorogata ma senza competenze relative alla soluzione del conflitto. Il Rappresentante speciale del Presidente in esercizio sarà titolare di un ufficio che ingloba gli osservatori militari con competenze relative al conflitto ed un ruolo in Sud Ossetia.

Tornando quindi a temi di più diretto interesse della Delegazione, avverte che vi è la possibilità che un componente la Delegazione faccia parte della Commissione ad hoc sulla Moldova e ne possa eventualmente assumere la presidenza.

Avverte altresì che ha intenzione di organizzare, probabilmente nel prossimo mese di marzo, un convegno sull'attualità e il futuro dell'OSCE per l'architettura di sicurezza in Europa: chiede in proposito il contributo dei colleghi della Delegazione.

Ricorda infine che oggi pomeriggio verrà esaminata dalla Commissione Affari esteri della Camera la Risoluzione sull'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nella sessione annuale di Astana, dal 29 giugno al 3 luglio 2008. Si tratta di una discussione che giudica importante, in quanto, in attuazione dell'articolo 125 del regolamento della Camera, comporta l'attenzione del Parlamento nazionale su un'importante tematica affrontata in sede di Assemblea parlamentare dell'OSCE. Nel contempo, si assicura così il rispetto dell'impegno assunto, con la stessa Dichiarazione di Astana, a dare seguito nei Parlamenti nazionali alle deliberazioni ed alle dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ritiene che anche nella sede del Senato dovrebbe svolgersi una discussione analoga a quella che si svolgerà oggi in sede di Commissione Affari esteri della Camera.

Laura ALLEGRINI (*PdL*) assicura che ha assunto l'iniziativa di portare all'attenzione del Senato una risoluzione sul tema dell'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina, analoga a quella che verrà esaminata oggi alla Camera.

Ringrazia quindi il Presidente per le numerose informazioni fornite, esprimendo la propria soddisfazione per la scelta della sicurezza alimentare come tema della relazione alla I Commissione generale dell'OSCE, tema di cui si sta occupando attualmente anche la Commissione Agricoltura del Senato.

Pierluigi MANTINI (*PD*), ritiene che la possibilità per un componente della Delegazione italiana di far parte (e forse presiedere) della Commissione *ad hoc* sulla Moldova sia un'opportunità rilevante ma anche delicata, su cui è opportuno un approfondimento.

Claudio D'AMICO (*LNP*) esprime la propria soddisfazione per essere stato chiamato a far parte della Commissione *ad hoc* sulla Bielorussia. Ritiene che vi sia un importante lavoro da svolgere in tale ambito, per accompagnare, in un'ottica pragmatica, un paese che è da considerarsi a tutti gli effetti europeo sulla via della transizione da un recente passato ad un prossimo futuro di conquiste democratiche.

Emerenzio BARBIERI (*PdL*) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal presidente Migliori, preannunciando il proprio interesse a partecipare all'osservazione delle elezioni in Moldova. Avendo in passato partecipato ad un'osservazione elettorale nello stesso Paese, osserva che sarebbe preferibile svolgere l'attività di osservazione in seggi non della capitale ma periferici, in cui è più probabile che si verifichino violazioni delle norme elettorali.

Matteo MECACCI (*PD*) ritiene sia necessario che i componenti della Delegazione possano prendere visione delle più importanti decisioni assunte nel corso del Consiglio ministeriale di Helsinki. Osserva quindi, relativamente alla partecipazione di un componente della Delegazione alla Commissione *ad hoc* sulla Moldova, che sarebbe opportuno verificare la possibilità di giungere ad orientamenti unitari sulle relative questioni, peraltro collegate a quelle attinenti agli altri paesi dell'area. Sarebbe pertanto utile ascoltare in proposito anche il Governo

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, nel raccogliere le osservazioni svolte dai colleghi, li invita a partecipare nella giornata di domani ad brindisi per lo scambio degli auguri natalizi, cui parteciperanno anche i colleghi delle altre Delegazioni italiane nelle Assemblee parlamentari internazionali.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



